

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV) .....	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI) .....	»	34
COMMISSIONI RIUNITE (IX e XIV) .....	»	36
COMMISSIONI RIUNITE (X, XIII e XIV) .....	»	37
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	38
DIFESA (IV) .....	»	48
FINANZE (VI) .....	»	52
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	53
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	68
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	86
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	96
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	114

---

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-Ncl-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD.

AGRICOLTURA (XIII) .....	<i>Pag.</i>	126
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	138
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	141

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese C. 924 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) ..... 3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Giovedì 19 luglio 2018. — Presidenza della presidente Fabiana DADONE – Intervengono il relatore per la VI Commissione Giulio Centemero, il relatore per la XI Commissione Davide Tripiedi e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Garavaglia.*

#### La seduta comincia alle 9.

**Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessio BUTTI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 924 e rilevato che:

il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 2

luglio 2018, è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* a distanza di ben 11 giorni, il 13 luglio 2018; nella passata Legislatura un analogo intervallo di tempo tra emanazione e pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, pari o superiore a 10 giorni, si è registrato in altre venti occasioni e in un'occasione, per il decreto-legge n. 74 del 2014 (misure di sostegno alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto e da successivi eventi alluvionali), l'intervallo è stato di ben 24 giorni; al riguardo, appare opportuno un approfondimento sulle conseguenze di questa prassi, non consistente ma persistente, in termini di certezza del diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

il decreto-legge contiene misure attinenti a diverse materie quali il contrasto alla precarizzazione in ambito lavorativo, le tipologie contrattuali, il contrasto ai processi di delocalizzazione, la lotta contro la ludopatia, la situazione di specifiche figure professionali in ambito scolastico ai fini del regolare inizio dell'anno scolastico 2018/2019; tali materie appaiono riconducibili alla finalità unitaria di tutelare soggetti caratterizzati da situazioni di fragilità

lavorativa ed esistenziale; l'unica disposizione che potrebbe presentare profili di problematicità rispetto alla sua coerenza con questa finalità unitaria appare quella dell'articolo 13 relativa alle società sportive dilettantistiche; il contenuto di quest'ultima disposizione, peraltro, non è richiamato, a differenza delle altre, nel preambolo del decreto-legge;

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

il nuovo comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), riduce la durata massima dei contratti a tempo determinato da 36 a 12 mesi, pur consentendo, in determinate condizioni, la stipula di contratti a tempo determinato di durata di 24 mesi; il successivo comma 2, come modificato dal successivo numero 2), fa riferimento a un limite massimo temporale di successione di contratti a tempo determinato di 24 mesi complessivi, stabilendo, in caso di violazione, l'obbligo di trasformare il rapporto di lavoro in un rapporto a tempo indeterminato; non sembra invece essere espressamente prevista una sanzione per il superamento del limite dei 12 mesi in assenza delle condizioni introdotte dal citato numero 1) della lettera a); analogo esigenza di coordinamento sembra porsi con la disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo decreto legislativo, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), in materia di proroghe dei contratti a tempo determinato;

l'articolo 4, in materia di differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali; è collocato nel Capo I "Misure per il contrasto al precariato"; andrebbe al riguardo valutato il suo inserimento in un capo autonomo;

con riferimento all'articolo 6, potrebbe risultare opportuno chiarire l'utilizzo del termine "decadenza" e in particolare in che modo la decadenza dai benefici per le imprese che non abbiano

garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali possa essere "proporzionale" alla riduzione dell'occupazione verificatasi, da un minimo del 10 per cento a un massimo del 50 per cento; occorre al riguardo valutare se non si intendesse piuttosto fare riferimento ad una riduzione del beneficio proporzionale alla riduzione dell'occupazione registrata, quando questa è superiore al 10 per cento, che diviene decadenza completa quando la riduzione dell'occupazione supera il 50 per cento;

l'articolo 7, comma 1, subordina l'applicazione del beneficio dell'iperammortamento di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica, su cui si fonda l'agevolazione, riguardi strutture produttive situate nel territorio dello Stato; al riguardo potrebbe risultare opportuno chiarire se la disposizione si applichi anche all'ulteriore, ma connessa, agevolazione riguardante i beni immateriali di cui al successivo comma 10;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

per alcune disposizioni appare opportuna, in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 3 lettera a) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi normativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, una riformulazione in termini di novella, al fine di evitare modifiche implicite o indirette; si tratta in particolare dell'articolo 3, comma 2, in materia di incremento, in caso di rinnovo del contratto, della contribuzione addizionale per i datori di lavoro in presenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012 e dell'articolo 8, comma 1, in materia di elargizione del credito d'imposta per gli investimenti in materia di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 2013;

l'articolo 5 dispone per le imprese italiane ed estere operanti nel territorio

nazionale una decadenza dagli aiuti di Stato percepiti in caso di delocalizzazione in Stati non appartenenti all'Unione europea; al riguardo, andrebbe precisato se si intenda abrogare la disciplina in materia prevista dall'articolo 1, commi 60 e 61 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), come sembra desumersi dal comma 4 dell'articolo 5, che fa riferimento alla disciplina vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, disponendo in tal caso un'abrogazione esplicita;

l'articolo 9, comma 1, prevede un generale divieto di pubblicità di giochi o scommesse con vincite di denaro; viene anche stabilita un'apposita sanzione amministrativa per la violazione del divieto e individuata nell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni l'autorità competente alle contestazioni e all'irrogazione delle sanzioni; al tempo stesso sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, commi 4 e 6, del decreto-legge n. 158 del 2012, le quali prevedono uno specifico divieto di messaggi pubblicitari concernenti i giochi con vincite in denaro nel corso di trasmissioni o in pubblicazioni destinate ai minori (anche in questo caso sono previste apposite sanzioni amministrative e una autorità preposta alla loro irrogazione, peraltro diversa dall'Autorità per le garanzie delle comunicazioni, vale a dire l'Agenzia delle dogane e dei monopoli); sono inoltre fatte salve le disposizioni di cui ai commi 937, 938 e 939 dell'articolo unico della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), le quali, presupponendo la legittimità della pubblicità di giochi e scommesse, ne vietano specifiche modalità; al riguardo appare opportuno approfondire il coordinamento tra le disposizioni;

il provvedimento è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ma non della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative

dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

approfondire, per le ragioni esposte in premessa, il coordinamento tra l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1), da un lato, e i successivi numero 2) e lettera *b*), numero 2);

inserire in un Capo autonomo la disposizione di cui all'articolo 4;

approfondire la formulazione dell'articolo 6, comma 1, con particolare riferimento, per le ragioni esposte in premessa, all'utilizzo del termine « decadenza »;

approfondire se le disposizioni in materia di iperammortamento di cui all'articolo 7 riguardino anche l'estensione di tale agevolazione prevista per i beni immateriali;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

riformulare in termini di novella le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 8, comma 1;

approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la necessità, all'articolo 5, di un'abrogazione esplicita dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

approfondire il coordinamento tra l'articolo 9, comma 1, da un lato, e l'articolo 7, commi 4 e 6, del decreto-legge n. 158 del 2012 e l'articolo 1, commi da 937 a 939 della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), dall'altro. ».

Stefano CECCANTI, nel condividere la proposta di parere, invita i colleghi a considerare l'opportunità di inserire altre due osservazioni. La prima dovrebbe verte- re sul titolo. Il termine « dignità », presente nel titolo, appare infatti improprio se riferito alle imprese, in quanto è normalmente attribuito a persone ed assume, quando riferito alle persone, una significativa rilevanza costituzionale. Nel titolo del provvedimento si dovrebbe quindi piuttosto parlare di « dignità dei lavoratori e valorizzazione delle imprese ».

La seconda osservazione dovrebbe invece affrontare il problema della legittimità, in vero alquanto dubbia, dell'inserimento in decreti-legge di norme transitorie con carattere retroattivo, in un ambito peraltro segnato dall'autonomia negoziale. Ciò avviene nel decreto in esame all'articolo 1, comma 2. I decreti-legge infatti, pur immediatamente vigenti, sono soggetti a modifiche durante la conversione e si determina così il rischio di creare, su una medesima materia, una successione di diverse discipline transitorie in un arco di tempo assai limitato. Al riguardo, il Comitato potrebbe, a partire da questo caso specifico, rilevare quanto meno l'inopportunità di norme che nei decreti-legge regolano situazioni pendenti, pur rilevando l'esistenza di precedenti in materia.

Osserva peraltro che, nel caso specifico dell'articolo 1, comma 2, applicare – come fa la norma – alle proroghe dei contratti in essere gli effetti del « decreto dignità » sembrerebbe rendere nulli, *in parte qua*, i contratti collettivi in essere. Sussistono cioè dubbi circa la validità del regime delle deroghe previste dai contratti collettivi stipulati antecedentemente alla entrata in vigore del decreto. Ricorda, al riguardo, che le parti collettive hanno stipulato accordi nel presupposto che i contratti fossero prorogabili a determinate condizioni, oggi rese impossibili per l'introduzione delle causali, determinando così effetti negativi analoghi a quelli provocati dalla riforma delle pensioni con il fenomeno degli esodati.

Alessio BUTTI, *relatore*, osserva, con riferimento al primo rilievo del collega Ceccanti, relativo all'utilizzo del sostantivo « dignità » per le imprese, che si tratta di questione opinabile e in quanto tale priva di una soluzione univoca. Ricorda infatti che nella lingua italiana il termine « dignità », nell'accezione di « decoro, rispettabilità », può essere utilizzato non solo per le persone ma anche per altre entità, si può ad esempio parlare di « dignità di un edificio ». In tal senso, fare riferimento alla « dignità delle imprese » può essere discutibile ma non – in base ai parametri di valutazione del Comitato – oggetto di censura nel parere come invece si sarebbe potuto valutare per una palese oscurità del titolo o per una sua palese incongruenza con il contenuto o, infine, in caso di utilizzo di termini stranieri che non siano entrati nell'uso della lingua italiana o che abbiano sinonimi utilizzabili nella lingua italiana.

Ritiene invece più complessa la seconda questione posta dal collega, vale a dire la possibilità, con le norme del decreto-legge, di modificare retroattivamente rapporti contrattuali in essere, come avviene all'articolo 1, comma 2, per le proroghe dei contratti a tempo determinato e, parzialmente, all'articolo 9, comma 5, per i contratti di pubblicità dei giochi.

Al riguardo, invita a considerare più aspetti. In primo luogo, vi è la questione generale della retroattività delle norme. Come la Corte costituzionale ha ricordato nella sentenza n. 170 del 2013, un divieto esplicito di retroattività è previsto dalla Costituzione, all'articolo 25, solo per la materia penale. Per il resto le norme possono essere retroattive « purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale » e non contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti, come il principio generale di ragionevolezza. Le valutazioni in merito spettano però alle Commissioni competenti in sede referente e alla Commissione Affari costituzionali.

Con riferimento al tema specifico dell'impatto delle norme su rapporti contrat-

tuali in essere, ricorda che la Corte di Cassazione ha affermato, nella sentenza n. 1689 del 2006, la necessità di distinguere, per quanto concerne i contratti di durata, il momento della stipulazione da quello della produzione degli effetti. Mentre la stipulazione rimane regolata dalla legge in vigore nel momento in cui è avvenuta, gli effetti che ne derivano sono disciplinati dalla legge in vigore nel momento in cui essi si realizzano. Anche in questo caso, però, gli approfondimenti spettano alle Commissioni di merito. Così come ritiene che competeva alle Commissioni di merito la valutazione dello specifico tema degli effetti della norma transitoria, di cui all'articolo 1, comma 2, in materia di proroga dei contratti a tempo determinato, sui contratti collettivi in essere.

Residua pertanto alla competenza del Comitato la valutazione sull'opportunità di utilizzare, per introdurre nell'ordinamento norme retroattive che incidono su contratti in essere, uno strumento peculiare come quello del decreto-legge, con il rischio di vedere queste norme, già entrate in vigore, modificate nel corso della conversione, provocando così l'effetto della successione di diverse discipline in un arco limitato di tempo. Al riguardo, però, ricordato che il Comitato non è mai intervenuto sul punto, ritiene che, alla luce della giurisprudenza costituzionale e della Corte di Cassazione sopra richiamate, non si possa escludere in astratto che ragioni di necessità e urgenza effettive per tutelare valori costituzionali rilevanti impongano di intervenire con lo strumento del decreto-legge su rapporti contrattuali in essere né può essere ovviamente preclusa al Parlamento la possibilità di modificare tali norme. Anche questo aspetto pertanto appare assorbito dalla necessità di valutare in concreto l'esercizio del potere di emanazione dei decreti-legge e la sua coerenza con il principio di ragionevolezza, valutazione che, come già ricordato, spetta alle

Commissioni competenti in sede referente e alla Commissione Affari costituzionali.

Massimo GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*, prende atto delle osservazioni contenute nel parere e assicura che le stesse saranno oggetto di attenta valutazione da parte del Governo nel prosieguo dell'esame del provvedimento. Segnala in particolare che è già in corso una riflessione su possibili modifiche all'articolo 9, relativo al divieto di pubblicità dei giochi.

Andrea GIORGIS invita il relatore e i componenti del Comitato ad approfondire la questione posta dal collega Ceccanti con riferimento all'utilizzo improprio del termine « dignità ». Ritiene infatti che inserire un riferimento a tale problema nel parere del Comitato per la legislazione consentirebbe di sottrarre lo stesso alla polemica politica e di affrontarlo in modo più sereno e costruttivo, come merita di essere fatto. Si tratta infatti, osserva, di un tema che assume una forte rilevanza costituzionale, coinvolgendo diverse concezioni dei rapporti tra capitale e lavoro.

Alessio BUTTI, *relatore*, condivide, nel loro merito politico, le osservazioni del collega Giorgis ma ritiene che, alla luce dei compiti attribuiti dal Regolamento al Comitato, non si possa accedere alla richiesta per le ragioni già esposte.

Davide TRIPIEDI, *relatore per la XI Commissione*, ringrazia i componenti del Comitato per il lavoro svolto e assicura attenzione alle osservazioni contenute nel parere.

Il Comitato approva quindi la proposta di parere.

**La seduta termina alle 9.20.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 35 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 8

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 19 luglio 2018. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni e il sottosegretario di Stato per la difesa Raffaele Volpi.*

#### La seduta comincia alle 14.50.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 35.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite sono chiamate a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 95 del 2017, concer-

nente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (Atto n. 35).

Segnala quindi come sullo schema di decreto non siano ancora pervenuti i prescritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, e che pertanto le Commissioni non potranno concluderne l'esame prima che siano giunti tali pareri.

Gianni TONELLI (Lega), *relatore per la I Commissione*, in linea generale rileva come lo schema di decreto legislativo consta di 22 articoli, suddivisi in cinque Capi, i quali riproducono in gran parte l'articolazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, apportando modifiche alla revisione dei ruoli del personale secondo la seguente articolazione: il Capo I (che si compone degli articoli da 2 a 6) riguarda il personale della Polizia di Stato; il Capo II (che si compone dell'articolo 7) riguarda il personale dell'Arma dei carabinieri; il Capo III (che si compone degli articoli da 8 a 10) riguarda il personale della Guardia di finanza; il Capo IV (che si compone degli articoli da 11 a 13) riguarda il personale del Corpo di polizia penitenziaria.



Il Capo V (che si compone degli articoli da 14 a 22) apporta modifiche al decreto legislativo n. 95 del 2017, con particolare riferimento alle disposizioni transitorie, finanziarie e finali.

Rileva quindi come il provvedimento sia funzionale all'esigenza di introdurre « le necessarie integrazioni e correzioni al decreto legislativo, originate, in particolare, dalle incertezze e difficoltà interpretative derivanti anche da lacune normative, nonché da numerosi ricorsi pendenti presso molti Tribunali amministrativi regionali, alcuni dei quali hanno già sollevato questioni di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale, con specifico riferimento alle disposizioni applicate nella fase transitoria ». Lo schema di decreto contiene altresì, in linea con il principio di equiordinazione degli ordinamenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, correzioni e integrazioni di carattere formale e sistematico dei ruoli delle Forze di polizia, nonché disposizioni idonee a intervenire parzialmente sulle criticità applicative emerse nella fase di prima attuazione del complesso intervento di revisione normativa, rinviando a una fase successiva altri necessari interventi, che potranno essere coperti finanziariamente anche con parte delle risorse disponibili per la revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Ricorda infatti che il provvedimento di riordino dei ruoli delle Forze di polizia (decreto legislativo n. 95 del 2017) è stato adottato in correlazione con il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate attuato con il decreto legislativo n. 94 del 2017, ai sensi della legge n. 244 del 2012. Per quest'ultima delega non era però prevista la facoltà di adottare decreti correttivi o integrativi.

Per quanto riguarda la disposizione di delega in base alla quale lo schema di decreto legislativo è stato adottato, essa è contenuta nell'articolo 8, commi 1, lettera a), 5 e 6, della citata legge n. 124 del 2015 (legge di delega per la riorganizzazione della pubblica amministrazione).

In particolare, ai sensi del citato articolo 8 della legge n. 124 del 2015, il Governo, nell'ambito degli interventi di

riorganizzazione dell'amministrazione pubblica, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali. La previsione di delega stabilisce, inoltre, che i decreti legislativi provvedono altresì alle conseguenti modifiche degli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Polizia penitenziaria) in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo anche attraverso: la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche; è comunque prevista la necessità di assicurare il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i principi di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 (che ha riconosciuto la specificità dei diversi corpi delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco in dipendenza delle diverse specificità dei compiti svolti), tenendo altresì conto dei criteri di delega della legge n. 124 del 2015, in quanto compatibili; la rideterminazione delle dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge), ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data; l'utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle

finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia, tenuto anche conto di quanto previsto in relazione al finanziamento dei provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare della difesa con quello delle Forze di polizia (ai sensi dell'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003). La predetta delega riguarda anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in attuazione di essa è stato emanato il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97; in merito è stato recentemente trasmesso alle Camere uno schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al predetto decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nonché al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 36), il quale schema sarà prossimamente esaminato dalla Commissione Affari costituzionali, ai fini del parere al Governo.

In forza della delega appena illustrata è stato adottato il decreto legislativo n. 95 del 2017, che ha disposto la revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia (Polizia di Stato; Arma dei carabinieri; Corpo della Guardia di finanza; Corpo di polizia penitenziaria), su cui interviene lo schema di decreto legislativo in esame con disposizioni integrative e correttive. Complessivamente, la riforma disposta con il richiamato decreto legislativo n. 95 del 2017 ha perseguito le seguenti finalità: adeguamento delle dotazioni organiche di ciascun corpo, rendendole più vicine alla consistenza effettiva del personale in servizio e rimodulandole nell'ambito dei diversi ruoli; semplificazione dell'ordinamento, anche attraverso la rimodulazione e la valorizzazione del percorso formativo e la riduzione dei tempi per la conclusione delle procedure di selezione, anche attraverso l'utilizzo dei mezzi informatici; ampliamento delle opportunità di progressione in carriera attraverso la valorizza-

zione del merito e della professionalità, nonché dell'anzianità di servizio; elevazione del titolo di studio per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli di base, nonché al possesso di titoli di studio universitari per la partecipazione al concorso ovvero per l'immissione in servizio, dopo il corso di formazione iniziale, nelle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali; l'ampliamento delle funzioni, in particolare, per il personale con qualifica e gradi apicali del ruolo degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con il conseguente intervento sui trattamenti economici connessi alle nuove funzioni e responsabilità l'adeguamento, in particolare, delle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali, attraverso la loro qualificazione professionale, rispettivamente, direttiva e dirigenziale, conseguente al potenziamento delle funzioni; adeguamento della disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti economici, con il superamento di alcuni istituti risalenti nel tempo.

In tale quadro normativo la già citata legge n. 124 ha inoltre previsto, all'articolo 8, comma 6, per tutte le disposizioni di delega, la possibilità di emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore decreti legislativi attuativi, decreti legislativi integrativi e correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di delega precedentemente illustrati. Dato che il predetto decreto legislativo n. 95 del 2017 è entrato in vigore il 7 luglio 2017 il termine per l'esercizio della delega « correttiva » era fissato al 7 luglio 2018. Il Consiglio dei Ministri ha adottato lo schema di decreto correttivo il 6 luglio 2018. Considerato che l'articolo 8 comma 5 della legge n. 124 del 2015 prevede che qualora il termine previsto per il parere parlamentare cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, la scadenza della delega medesima è prorogata di 90 giorni. Pertanto il termine finale per l'esercizio della delega legislativa è ora fissato al 5 ottobre 2018. Con riferimento alle modalità di esame parlamentare dello schema di decreto ricorda che ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 8 della

legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di 60 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di 10 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Passando a sintetizzare il contenuto dello schema di decreto legislativo segnala, anzitutto, che attengono agli ambiti di competenza della I Commissione (Affari costituzionali) i capi I e IV, nonché, nell'ambito del Capo V, gli articoli 14 e 15 e da 17 a 22.

Le restanti parti del provvedimento (capi II e III, nonché l'articolo 16) attengono invece alla competenza della IV Commissione (Difesa), in quanto intervengono sulla disciplina di personale militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di finanza). L'articolo 1 individua l'oggetto dello schema, che reca modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. L'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto è articolato in numerose lettere. La lettera *a*) modifica l'articolo 6, comma 1, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 aggiungendo ai requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinali necessari per la nomina ad agente di polizia quello dell'efficienza fisica. La lettera *b*) modifica l'articolo 6-*bis*, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 (che rinvia a un decreto del Capo della Polizia la disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione per

allievi agenti), includendovi anche la definizione delle altre modalità attuative del corso. La lettera *c*), modificando l'articolo 6-*ter*, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335, estende agli agenti in prova le disposizioni in materia di dimissioni dai corsi già previste per gli allievi. La lettera *d*) modifica l'articolo 24-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 335, prevedendo che il concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato possa essere svolto anche attraverso modalità non telematiche. La lettera *e*) modifica l'articolo 27-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 335, aggiungendo ai requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinali necessari per la nomina a vice ispettore di polizia quello dell'efficienza fisica. Le lettere *f*) e *g*) apportano modifiche agli articoli 62 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335, mutando la qualifica del personale in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza per il quale è prevista la redazione di rapporti informativi (passando da personale con qualifica inferiore a personale con qualifica inferiore a vice questore aggiunto e qualifiche equiparate), nonché l'organo competente all'attribuzione del giudizio complessivo individuato, in luogo del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza, nel direttore della Direzione o Ufficio centrale presso il quale il personale suddetto presta servizio. Le lettere *h*) e *i*) modificano gli articoli 65 e 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335, secondo i medesimi criteri utilizzati nelle lettere *f*) e *g*), con riferimento al rapporto informativo per il personale in servizio presso le questure e gli uffici dipendenti. La lettera *l*) modifica l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335, stabilendo che le funzioni di segretario delle Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato siano svolte da funzionari con la qualifica fino a quella di vice questore.

Il comma 2 dell'articolo 2 sostituisce la Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 335, modifi-

cando le dotazioni organiche dei diversi ruoli e funzioni degli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato. In particolare viene stabilito l'incremento di cinque posti di dirigente generale di pubblica sicurezza (da 27 e 32), conseguente al recupero di altrettanti posti di dirigente generale già previsti in posizione di fuori ruolo presso il SISDE, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 345 del 1991. Viene pertanto diminuita di cinque unità la dotazione organica dei vice questori. I maggiori oneri dovuti all'aumento di 5 posti da dirigenti e alla contestuale riduzione di 5 posti da vice questore sono quantificati, su base decennale, in 456.698 euro l'anno a decorrere dal 2019. Vi è inoltre la riduzione di 400 unità complessive della dotazione organica del ruolo degli ispettori (da 24.201 a 23.801 nell'immediato e da 24.911 a 24.511 a decorrere dal 1° gennaio 2027), conseguente al corrispondente incremento della dotazione del ruolo degli ispettori tecnici. Tale misura non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica data la natura compensativa della disposizione, essa. Al riguardo rileva come la Tabella 1, sostitutiva della già citata Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, preveda un aumento di 83 unità del ruolo degli agenti e degli assistenti, ma come tale incremento non sia però evidenziato né nella relazione tecnica, né nella relazione illustrativa.

L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, recante « Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ». In particolare, il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337, stabilendo che l'individuazione delle funzioni e delle mansioni del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, sia effettuata con un decreto del Ministro dell'interno. La lettera b) modifica l'articolo 20-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 337, estendendo, in

analogia a quanto previsto per l'omologo personale del ruolo ordinario, la possibilità a tutti gli assistenti capo tecnici di partecipare allo scrutinio per merito comparativo per la nomina a vice sovrintendente tecnico, eliminando pertanto il requisito dell'aver prestato servizio per almeno quattro anni. Attraverso tale metodo di selezione avviene l'individuazione di sovrintendenti tecnici nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno e prevedendo che il concorso per vice sovrintendente tecnico possa essere svolto anche attraverso modalità non telematiche. Le lettere c), d) e f) prevedono il mutamento della denominazione di « sostituto direttore tecnico » in « sostituto commissario tecnico », per allinearla alla corrispondente qualifica del personale del ruolo che espleta funzioni di polizia. La lettera e) armonizza la disciplina delle dimissioni dal corso di formazione per vice ispettore tecnico con quella prevista per l'omologo personale del ruolo ordinario; Nello specifico lo schema di decreto legislativo modifica l'articolo 25-*quater*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337, prevedendo che i frequentatori provenienti dal ruolo della Polizia di Stato del corso necessario alla nomina a Vice ispettore che non riescano a superarlo siano ammessi a ripeterlo, d'ufficio (e non più a domanda come previsto dalla normativa attuale) una sola volta. La lettera g), al numero 1), uniforma le denominazioni delle Commissioni per il personale dei ruoli tecnici alle nuove denominazioni dei medesimi ruoli introdotte dal riordino delle carriere, mentre il numero 2) opera l'adeguamento alle nuove qualifiche introdotte dal riordino delle carriere del personale che svolge le funzioni di segretario delle Commissioni per il personale dei ruoli tecnici. Il comma 2 dell'articolo 3 sostituisce le tabelle A e B, allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 337 relative, rispettivamente, alle dotazioni organiche del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e all'equiparazione delle qualifiche dei ruoli tecnici con quelle dei ruoli ordinari (in relazione alla modifica di

denominazioni di direttore tecnico e di direttore tecnico principale, rispettivamente in commissario tecnico e in commissario capo tecnico). La tabella A reca l'aumento della dotazione di 400 unità del ruolo degli ispettori tecnici e contestualmente riduce della dotazione degli ispettori. Tali disposizioni sono non onerose in quanto compensative.

L'articolo 4 dello schema di decreto reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 338 del 1982, recante « Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato. » In particolare il comma 1, alla lettera *a*), numero 1), modificando l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 338, prevede la rimodulazione degli organi competenti alla redazione del rapporto informativo per il medico principale e per il medico veterinario principale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Nello specifico il soggetto competente alla redazione del rapporto informativo per il medico principale e per il medico veterinario principale è il direttore della divisione (o ufficio equiparato) presso cui il medico presta servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore centrale di sanità. Viene inoltre prevista l'abrogazione della disposizione relativa agli organi competenti alla redazione del rapporto informativo per il medico e per il medico veterinario. La lettera *b*), che modifica l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 338, prevede la rimodulazione degli organi competenti alla redazione del rapporto informativo per il medico principale e per il medico veterinario principale in servizio presso gli Uffici sanitari periferici. Inoltre, analogamente a quanto previsto dalla lettera *a*) si prevede l'abrogazione delle disposizioni relative agli organi competenti alla redazione del rapporto informativo per il medico e per il medico veterinario. Il comma 2 dell'articolo 4 sostituisce le tabelle A e B, allegate al decreto del Presidente della Repubblica relative, rispettivamente, ai posti di funzione per il personale delle carriere dei medici e dei medici veterinari ed all'equiparazione delle qualifiche delle

medesime carriere con quelle dei ruoli ordinari. Con la nuova tabella A sono adeguati alcuni posti di funzioni previsti per i dirigenti, tra cui la soppressione del riferimento a quelli di componenti delle Commissioni mediche o mediche legali che diventano attribuzioni per il medesimo personale; (articolo 6, comma 1, lettera *a*) dello schema di decreto).

La nuova tabella B equipara la figura del medico superiore a quella del vice questore.

L'articolo 5, composto di un solo comma, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 1987, recante « Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato. » In particolare, le lettere *a*) e *c*) adeguano la denominazione della qualifica del maestro vice direttore e di sostituto direttore tecnico a quella nuova di commissario capo tecnico e di sostituto commissario tecnico, conseguente alle nuove denominazioni di commissario tecnico e di commissario capo tecnico della carriera dei funzionari tecnici di Polizia. La lettera *b*) reca una modifica di carattere formale all'articolo 28, commi 3 e 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 240, prevedendo che il personale della banda musicale della Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi di istituto transiti, in sovrannumero, nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico-amministrativo (e non più « logistico » come previsto in precedenza). La lettera *d*) introduce nella Tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 240, modifiche di carattere meramente formale riferite alle denominazioni di alcuni orchestrali ispettori tecnici.

L'articolo 6, che si compone di un solo comma, apporta modifiche al decreto legislativo n. 334 del 2000, recante « Rioridino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 ». La lettera *a*) modifica l'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 334, specificando che i commissari capo, qualora sostituiscano il dirigente di

un Commissariato distaccato di pubblica sicurezza, esercitano anche le attribuzioni di Autorità locale di pubblica sicurezza. La lettera *b*) modifica l'articolo 2-*bis* del decreto legislativo n. 334 del 2000, prevedendo che i concorsi interni per titoli ed esami non siano più riservati al personale del ruolo degli ispettori. La lettera *c*) modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 334 del 2000, al fine di definire ulteriori classi di laurea magistrali o specialistiche con ambiti disciplinari a contenuto giuridico ai fini della partecipazione al concorso per commissario della Polizia di Stato, nonché le ulteriori classi di appartenenza dei corsi di laurea triennale con ambiti disciplinari a contenuto giuridico ai fini della partecipazione al concorso per vice commissario della Polizia di Stato e allo scrutinio per ispettore superiore. Inoltre, viene prevista la revisione della disciplina dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari di Polizia rimettendola a un regolamento del Ministro dell'interno in luogo di un decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza. Le modalità di svolgimento dei concorsi rimangono invece disciplinate da un decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. La lettera *e*), la quale modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 334 del 2000, stabilisce che il corso di formazione per commissario può essere ripetuto una sola volta nei casi di mancato ottenimento del giudizio di idoneità e del mancato superamento delle prove previste per il primo e secondo ciclo del corso. La lettera *f*), la quale modifica l'articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 334, stabilisce che si possa accedere ai concorsi interni per vice commissario anche con la laurea magistrale o specialistica (in precedenza l'accesso era consentito solo con la laurea triennale). Inoltre si prevede che, in luogo della disciplina vigente, l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno sia riservata per il 20 per cento al personale dei ruoli degli agenti e dei sovrintendenti con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e con un'età

non superiore a trentacinque anni. Il restante 80 per cento dei posti è riservato al personale del ruolo degli ispettori di cui il 20 per cento (16 per cento dei posti totali) è ulteriormente riservato ai sostituti commissari con un'età non superiore a cinquantacinque anni. La lettera *g*), che modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 334 del 2000, modifica la composizione della Commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza, a dirigente generale tecnico e a dirigente generale medico, attraverso l'integrazione dei prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza con i prefetti e i dirigenti generali di pubblica sicurezza, direttori di uffici e direzioni centrali, analogamente a quanto previsto per la composizione della Commissione per la progressione in carriera, di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 334. La lettera *i*), che modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 334, stabilisce la revisione delle denominazioni di « direttore tecnico principale » in « commissario tecnico » e di « direttore tecnico principale » in « commissario capo tecnico » per allinearle alle prime due qualifiche della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia. La lettera *m*), che modifica l'articolo 31 del decreto legislativo n. 334, stabilisce l'eliminazione delle prove di efficienza fisica per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici, nonché la revisione della disciplina dei requisiti psicofisici ed attitudinali per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia rimettendola ad un regolamento del Ministro dell'interno, in luogo di un decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza. Le modalità di svolgimento dei concorsi rimangono disciplinate da un decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza. La lettera *q*), che modifica l'articolo 45 del decreto legislativo n. 334, integra le attribuzioni dei medici di Polizia principali, disponendo che gli stessi possano essere anche componenti delle Commissioni medico-legali previste dal regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001 (concernente i procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 45 del 2005 (il quale reca disposizioni per la funzionalità dell'amministrazione della pubblica sicurezza delle Forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare si tratta di commissioni mediche incaricate dell'espletamento, nei confronti del personale, dei compiti di accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in cui è prevista la collegialità del giudizio nonché di accertamenti sanitari specifici previsti da regolamenti). La lettera r), modificando l'articolo 46 del decreto legislativo n. 334 del 2000, affida a un regolamento del Ministro dell'interno, in luogo di un decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza, la disciplina dei requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso alla qualifica iniziale delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia. Le modalità di svolgimento dei concorsi rimangono disciplinate da un decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza; viene inoltre prevista l'introduzione, nel concorso pubblico per l'accesso alle qualifiche di medico e di medico veterinario, di una riserva del venti per cento dei posti disponibili, per la metà dei posti disponibili al personale del ruolo degli ispettori tecnici – settore sanitario e per l'altra metà al restante personale con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni in possesso del prescritto titolo di studio. Le lettere s) e t), che modificano rispettivamente gli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 334 del 2000, prevedono la riduzione da un anno a sei mesi, della durata del corso di formazione iniziale per l'immissione alle carriere dei medici e dei medici veterinari, con corrispondente aumento del periodo di effettivo servizio per l'ammissione allo scrutinio per merito

comparativo per l'accesso alle qualifiche di medico capo e di medico capo veterinario (rispettivamente da tre anni a tre anni e sei mesi e da sette anni a sette anni e sei). Si prevede inoltre una durata non superiore a tre mesi del corso di formazione dirigenziale per i medici capo e i medici capo veterinari (armonizzando la formulazione a quella speculare già prevista agli articoli 6, comma 1, e 33, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000). La lettera u), la quale modifica l'articolo 48 del decreto legislativo n. 334, dispone che l'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato, a normativa vigente sia rimesso, in via esclusiva, all'Amministrazione della pubblica sicurezza, possa essere effettuato anche da altri soggetti, non specificati. La lettera v), che modifica l'articolo 59 del decreto legislativo n. 334, integra la composizione della Commissione per la progressione in carriera dei funzionari con la partecipazione di tutti i prefetti e dirigenti generali direttori degli Uffici e Direzioni Centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza. La lettera z), che modifica l'articolo 63 del decreto legislativo n. 334, al numero 1), prevede l'estensione delle disposizioni relative alla promozione per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali alle nuove qualifiche dirigenziali di vice questore aggiunto e vice questore. Il numero 2) introduce invece una causa di esclusione dalla promozione per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche equiparate per i funzionari che abbiano riportato un punteggio inferiore al sessanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei criteri di massima vigenti. Le lettere d), h), l), n), o) e p) apportano alcune correzioni di forma al decreto legislativo n. 334.

L'articolo 11, che si compone di un solo comma, incide, con modifiche in larga parte formali, sul decreto legislativo n. 443 del 1992, recante « Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 ». In particolare, la lettera a) modifica l'ar-

articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 443, relativamente alle funzioni degli assistenti capo con particolare riguardo ai compiti di verifica del corretto svolgimento delle attività del personale di pari qualifica o subordinato; al riguardo si sostituisce il riferimento al rispetto delle tabelle di consegna, con quello alle « disposizioni di servizio ». Le lettere *b)* e *c)* integrano rispettivamente l'articolo 25 del decreto legislativo n. 443, concernente i corsi per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria e l'articolo 28, concernente la nomina a vice ispettore. Le modifiche incidono sulla normativa vigente prevedendo una disciplina specifica sulle modalità di formazione delle graduatorie di fine corso dei vincitori dei concorsi (sia esterno ed interno) per la nomina a vice ispettore. In particolare specifica che la graduatoria finale deve essere formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante e che tale punteggio si calcola in base alla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso. In merito segnala che l'articolo 17, comma 2, dello schema di decreto contiene, al riguardo, una norma transitoria con la quale si prevede l'applicabilità della disciplina relativa alla formazione della graduatoria del corso di formazione rivolto ai vincitori del concorso interno, anche al corso in atto alla data di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in esame. Le lettere *d)*, *e)* e *f)* adeguano la disciplina della redazione del rapporto informativo (si tratta di una valutazione annuale di professionalità prevista dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 443 del 1992) dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria al nuovo assetto normativo ed organizzativo del Corpo stesso. Tali modifiche hanno natura formale, essendo volte essenzialmente alla ridenominazione delle qualifiche degli organi competenti alla compilazione del rapporto. L'articolo 12 incide sul decreto legislativo n. 162 del 2010, recante « Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85 », apportando modifiche

formali necessarie per adeguare il testo normativo al cambiamento della denominazione di alcune qualifiche del ruolo dei direttori tecnici, ora denominato ruolo dei funzionari tecnici. Le lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 provvedono alla sostituzione della denominazione di alcune qualifiche del personale tecnico. Le lettere *e)* e *f)* modificano, rispettivamente, l'articolo 25, concernente le funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici, e l'articolo 26 del decreto legislativo n. 162, concernente l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, limitandosi a sostituire le relative denominazioni con quelle di funzionari tecnici. Le lettere *g)* e *h)* modificano, rispettivamente, l'articolo 27, che disciplina il corso di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei direttori tecnici, e l'articolo 30 decreto legislativo n. 162, concernente i requisiti per la promozione a direttore tecnico coordinatore, modificando le relative denominazioni di direttore tecnico e di direttore tecnico capo con quelle di funzionario tecnico e commissario tecnico capo. La lettera *i)* interviene sull'articolo 30-*bis* del decreto legislativo n. 162, concernente i requisiti per la promozione a direttore tecnico coordinatore superiore, modificando tale denominazione in quella di direttore tecnico superiore. Le lettere *l)* e *m)* modificano rispettivamente gli articoli 32 e 34, concernenti la qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria attribuite ai ruoli tecnici e le commissioni per il personale appartenente ai ruoli tecnici; le modifiche si limitano a sostituire la denominazione direttori tecnici con quella di funzionari tecnici. La lettera *n)* incide sull'articolo 34, comma 5, modificando il riferimento ai revisori tecnici, il cui ruolo è stato sostituito dai sovrintendenti tecnici. Il comma 2 dell'articolo 12 sostituisce le Tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 162, concernenti, rispettivamente, le dotazioni organiche dei ruoli tecnici del « Corpo di polizia penitenziaria Banca Dati DNA » e l'equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia e quelle dei citati ruoli tecnici, con le Ta-



belle n. 17 e n. 18, allegate allo schema di decreto. Anche queste modifiche hanno carattere formale, attenendo esclusivamente all'aggiornamento delle denominazioni contenute nelle citate tabelle.

L'articolo 13, il quale si compone di un solo comma, introduce modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 146 del 2000, che disciplina il ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria. In particolare, la lettera *a*) incide sulla disciplina, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 146, circa l'accesso alla carriera dei funzionari, estendendo la possibilità di partecipare al concorso interno per vice commissario, attualmente riservata ai soli ispettori, anche – nel limite del venti per cento dei posti – al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti ed al ruolo dei sovrintendenti del Corpo, in possesso dei requisiti culturali stabiliti; la lettera *b*) integra l'articolo 10 del decreto legislativo n. 146, che disciplina le ipotesi di dimissioni dal corso di formazione per commissario. In particolare, con la previsione di un comma aggiuntivo, si specifica che, nelle ipotesi di mancato ottenimento del giudizio di idoneità e del mancato superamento delle prove previste per il primo e secondo ciclo del corso, il medesimo corso può essere ripetuto una sola volta.

Il Capo V, il quale si compone degli articoli da 14 a 22, reca una serie di modifiche alle disposizioni transitorie, finanziarie e finali del decreto legislativo n. 95 del 2017. Ricorda che la relazione tecnica allo schema di decreto evidenzia che una delle ragioni alla base dell'intervento correttivo risiede nelle « incertezze e difficoltà interpretative derivanti anche da lacune normative, nonché da numerosi ricorsi pendenti presso molti Tribunali amministrativi regionali, alcuni dei quali hanno già sollevato questioni di legittimità alla Corte Costituzionale, con specifico riferimento alle disposizioni applicate nella fase transitoria ».

Le modifiche apportate dall'articolo 14 (composto da un solo comma) introducono – novellando l'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017 – disposizioni tran-

sitorie per la Polizia di Stato. La lettera *a*) dispone che per i vincitori dei concorsi interni per titoli per vice sovrintendente il corso di formazione professionale ha la durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese. Le relative modalità attuative sono definite con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza. Con lo stesso decreto del Capo della Polizia sono altresì stabilite – per i concorsi interni per vice sovrintendente – le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse (in deroga al decreto del Ministro dell'interno, cui l'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 95 del 2017 ha affidato la definizione delle modalità, procedure e criteri di assegnazione per i concorsi). Le lettere *b*) e *c*) prevedono che, fermo restando quanto già previsto dalla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017 relativamente al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia (il quale dispone la copertura di 1.000 posti di quelli disponibili in tale qualifica al 31 dicembre 2016, mediante concorso riservato ai sovrintendenti capo con una certa anzianità), sono aggiunti altri 500 posti disponibili alla data del 31 dicembre 2017 per il secondo concorso interno per vice ispettore. La lettera *d*) dispone che i vincitori dei concorsi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017 nella fase transitoria sono nominati vice ispettori con la medesima decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, svolto anche con modalità telematiche, della durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, durante il quale i frequentatori sono posti in aspettativa. Ferme restando le rispettive graduatorie finali, viene specificato l'ordine con cui i vincitori dei predetti concorsi accedono al ruolo (numeri da 1 a 4). Come riferito dalla relazione illustrativa, tali interventi, relativi a disposizioni già oggetto di contenzioso, sono volte a superare l'incertezza interpretativa connessa alla mancata espressa indicazione, nel provvedi-

mento di riordino, di una decorrenza certa della nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori, che ha determinato un significativo ricorso al giudice amministrativo. La lettera *e*) specifica che le riduzioni dell'anzianità della rispettiva qualifica, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo n. 95 del 2017, sono disposte non prima del 1° gennaio 2017 come decorrenza. Anche in tal caso, la finalità evidenziata nella relazione illustrativa è quella di superare una incertezza interpretativa. La lettera *f*) dispone, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, il « recupero » per il prossimo concorso per 300 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento dei posti non coperti (136 unità) nel precedente concorso per 1.500 vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, nonché la possibilità di rimodulare la durata del relativo corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, fissandolo in un arco temporale non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, in sostituzione dell'originario periodo di sei mesi. La lettera *g*) introduce, nei concorsi per vice commissario da bandire entro il 2026, una riserva del 10 per cento dei posti in favore del personale in possesso della laurea triennale o magistrale, frequentatore di alcuni corsi per vice ispettore specificamente individuati e già destinatario di una specifica previsione all'articolo 2, comma 1, lettera *r*), del decreto legislativo n. 95 del 2017. Le lettere *h*), *r*) e *t*) integrano la previsione di un corso di aggiornamento dirigenziale per i vice questori aggiunti e qualifiche corrispondenti già in servizio, con un corso di aggiornamento professionale, escludendo coloro che lo abbiano già frequentato. La lettera *i*) dispone che il 107° corso per commissario conclude il ciclo formativo entro il 29 marzo 2019 e che i commissari che abbiano superato l'esame finale e siano stati dichiarati idonei svolgano un periodo di tirocinio operativo (da concludersi entro il 7 settembre 2019) presso l'Ufficio o Reparto di assegnazione, mediante la rimodulazione del corso biennale, prima della prevista nomina a com-

missario capo. La lettera *l*) integra la disciplina sull'applicazione del coefficiente d'anzianità per le promozioni a primo dirigente e a dirigente superiore, sia per la fase transitoria sia per quella a regime. La relazione illustrativa specifica al riguardo che si tratta di correzioni di carattere meramente tecnico correlate alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore e alla conseguente disciplina per la fase transitoria, necessarie per provvedere alle procedure previste per gli scrutini. La lettera *m*) reca una modifica di carattere formale, mentre la lettera *n*) individua espressamente la decorrenza giuridica ed economica, per i vincitori dei tre concorsi annuali per vice sovrintendente tecnico, al giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico professionale. La lettera *o*) inserisce nel decreto legislativo n. 95 del 2017 disposizioni volte a integrare la disciplina del concorso interno per vice ispettore tecnico, prevedendo l'utilizzo anche dei posti disponibili nella dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici al 31 dicembre 2018, conseguente all'aumento di 400 unità (attraverso la modifica della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, di cui all'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto). È prevista la possibilità di rimodulare la durata dei corsi di formazione nella fase transitoria, analogamente al richiamato concorso per vice ispettore nella fase transitoria (durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi). Per le modalità attuative si fa rinvio ad un decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza. La lettera *p*) e *s*) operano la sostituzione delle denominazioni relative ad alcune qualifiche del personale del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento. La lettera *q*) prevede che, nella fase transitoria, le promozioni anticipate alle qualifiche e gradi dei ruoli non direttivi, per effetto della riduzione delle permanenze, hanno decorrenza giuridica 1° gennaio 2017 e non 1° ottobre 2017. La lettera *v*) dispone l'esclusione del limite di età per il personale interno che partecipa al primo con-

corso per medico veterinario, nonché una riserva di due posti in favore del personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto titolo di studio, con esperienza nel settore non inferiore a dieci anni. La lettera *z*) stabilisce la decorrenza al 1° gennaio 2017 della promozione, alla qualifica di orchestrale di primo livello, degli orchestrali ispettori superiori tecnici, con la finalità di superare incertezze emerse in sede applicativa. La lettera *aa*) prevede nuovi concorsi interni per titoli da bandire secondo le scadenze ivi previste. Per le modalità attuative si rinvia ad un decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza con il quale saranno individuati i contingenti annuali, comunque in misura non superiore al dieci per cento delle dotazioni organiche complessive dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori tecnici.

L'articolo 15, composto da un solo comma, apporta alcune modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 95 del 2017, recante disposizioni comuni per la Polizia di Stato, e sostituendo altresì le tabelle relative alle dotazioni organiche delle carriere. Riguardo alle modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo in esame, in primo luogo la lettera *a*) dispone « il recupero » di 5 posti da dirigente generale già previsti come posizione di fuori ruolo presso il SISDE dalla legge istitutiva della DIA, con il contestuale incremento della dotazione organica dei dirigenti generali (da 27 a 32) e conseguente modifica della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, di cui all'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, con la conseguente copertura del relativo onere. La lettera *b*) aggiunge nuove disposizioni relative all'articolazione dei cicli di formazione. Nel dettaglio, si prevede che l'Amministrazione della pubblica sicurezza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso interno presso gli Istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato, possa articolare i corsi di formazione in più cicli.

A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo, fermo restando la diversa anzianità di iscrizione nel ruolo corrispondente al ciclo frequentato. La lettera *c*) prevede che ogni riferimento, contenuto in disposizioni normative vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017 (7 luglio 2017), alla qualifica di vice questore aggiunto, direttore tecnico capo e medico capo si intende, inoltre, inerente anche alla qualifica, rispettivamente, di vice questore, di direttore tecnico superiore e di medico superiore e ogni riferimento alle qualifiche di vice direttore tecnico, direttore tecnico e direttore tecnico principale della Polizia di Stato si intende riferito, rispettivamente, alle qualifiche di vice commissario tecnico, di commissario tecnico e di commissario capo tecnico.

L'articolo 17 introduce modifiche al già più volte citato decreto legislativo n. 95 del 2017, nello specifico all'articolo 44, che contiene diverse norme transitorie collegate alla revisione dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria effettuata con il medesimo decreto legislativo n. 95. In particolare, al comma 1, la lettera *a*) modifica alcune disposizioni transitorie introdotte dall'articolo 44, comma 8, con riferimento all'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria. Più nello specifico, il numero 1) della lettera *a*) postpone dal 30 giugno 2018 al 30 ottobre 2019 il termine ultimo per l'attivazione del concorso straordinario per titoli previsto per la copertura degli 800 posti di vice sovrintendente collegata all'incremento della dotazione organica del medesimo ruolo prevista dal comma 1 del medesimo articolo 44. Al numero 2) si prevede una disciplina transitoria fino al 2022, in deroga a quella ordinaria prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 443 del 1992, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria, analoga a quella già prevista per l'omologo personale della Polizia di Stato. È fatto salvo il rispetto delle ali-

quote delle riserve di posti stabiliti nella disciplina vigente. Al riguardo, per il periodo transitorio e dunque fino al 2022, la durata dei corsi di formazione per i vincitori dei concorsi interni per vice sovrintendente è fissata in un periodo non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e la determinazione delle modalità attuative dei corsi stessi sono rinviate ad un decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. La lettera *b)* prevede l'incremento dei posti, da 50 ad 80, del concorso interno per titoli, per l'accesso, per una sola volta, al ruolo direttivo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria istituito dal comma 14 dell'articolo 44. La ridefinizione della disciplina del corso, con riferimento alle modalità e alla durata del corso di formazione, compresa tra un massimo di sei mesi ed un minimo di tre mesi, è rinviata ad un decreto del Capo del Dipartimento. La lettera *c)* prevede, fino all'anno 2026, una riserva, nel limite dell'aliquota del venti per cento, per la partecipazione al concorso interno per vice commissario, in favore di parte del personale del ruolo degli ispettori, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente (articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 146 del 2000), vincitore di due specifici concorsi (indetti rispettivamente nel 2003 e nel 2008). La lettera *d)* modifica l'articolo 44, comma 25, fissando la decorrenza giuridica al 1° gennaio 2017 e non più al 1° ottobre 2017 delle promozioni anticipate alle qualifiche e gradi dei ruoli non direttivi nella fase transitoria, per effetto della riduzione delle permanenze. La lettera *e)* contiene una specificazione di quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 44, che attualmente si limita a prevedere, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'abrogazione della disposizione (comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443) concernente la nomina ad allievo agente di polizia e relativa alla valutazione del servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma della forza armata di provenienza ai fini dell'avanzamento nel Corpo di polizia penitenziaria. In merito la lettera *e)* precisa che l'abro-

gazione della suddetta norma è da considerare in riferimento al personale assunto nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti a decorrere dal 1° gennaio 2023. La lettera *f)* inserisce nell'articolo 44 un nuovo comma 32-*bis*, il quale prevede la possibilità di articolare ed organizzare i corsi di formazione del personale vincitore del medesimo concorso in più cicli didattici, con la previsione della decorrenza giuridica ed economica della nomina al termine del primo ciclo formativo per tutti i vincitori del medesimo concorso. Secondo la Relazione illustrativa tale previsione si renderebbe necessaria al fine di risolvere le criticità logistiche delle Scuole di formazione a fronte della necessità di avviare alla frequenza dei prescritti corsi formativi una platea di interessati superiore alle capacità ricettive degli istituti di istruzione. La lettera *g)* introduce nell'articolo 44 un nuovo comma 34-*bis*, con il quale si specifica che i direttori tecnici ed i direttori tecnici capo assumono la qualifica rispettivamente di commissario tecnico e commissario tecnico capo dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017 (cioè a partire dal 7 luglio 2017). Si tratta di una specificazione collegata alla novella recata dall'articolo 12, comma 1, lettera *d)*, dello schema di decreto, che sostituisce le denominazioni dei ruoli dei direttori tecnici. Tale ultima disposizione ha infatti modificato, tra le altre, le denominazioni delle qualifiche di direttore tecnico e direttore tecnico capo rispettivamente in quelle di commissario tecnico e commissario tecnico capo. Al riguardo rileva l'opportunità di chiarire le motivazioni della disposizione in oggetto, la quale sposta retroattivamente l'efficacia solo di alcune delle disposizioni relative alla ridenominazione delle qualifiche. Il comma 2 dell'articolo 17 prevede l'applicabilità della disciplina relativa alla formazione della graduatoria del corso di formazione rivolto ai vincitori del concorso interno per vice ispettore, introdotta dall'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, dello schema di

decreto, anche al corso in atto alla data di entrata in vigore del medesimo schema di decreto legislativo.

L'articolo 18, che si compone di un solo comma, modifica l'articolo 45 del decreto legislativo n. 95 del 2017, concernente disposizioni finali e finanziarie per le Forze di polizia. La lettera *a*) introduce una precisazione al comma 1, secondo paragrafo, dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 95 del 2017, al fine di individuare il corretto riferimento al vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti con più di ventitré anni di anzianità e non diciotto, secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica. L'intervento normativo non comporta oneri finanziari. La lettera *b*) sopprime, al comma 4 del medesimo articolo 45, il riferimento all'articolo 1820-*bis* del Codice dell'Ordinamento Militare, in quanto non esistente. La lettera *c*), inserendo un nuovo comma 4-*bis* nell'articolo 45 del decreto legislativo n. 95, introduce una norma di salvaguardia per i vice questori e qualifiche e gradi corrispondenti che al 1° gennaio 2018 risultavano essere in possesso di un'anzianità di ruolo superiore a 13 anni e inferiore a 18 anni. Nella relazione tecnica si evidenzia che « in tale modo si elimina uno "scavalco temporaneo" nel trattamento economico di funzionari e ufficiali promossi alla qualifica di vice questore o al grado di tenente colonnello prima del 1° gennaio 2018, da parte dei vice questori aggiunti/maggiori con pari anzianità di servizio promossi successivamente. A tale scopo, fermo restando l'inquadramento al 1° gennaio 2018 nel livello retributivo di "tenente colonnello con tredici anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale", detto personale continua nella progressione economica determinata ai sensi dell'articolo 1811, comma 1, lettera *a*), numero 9), del decreto legislativo n. 66 del 2010, corrispondente alla posizione del "maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale", fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e gradi corrispondente con più di diciotto anni di servizio dal conseguimento

della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale ». La lettera *d*) interviene sul comma 21 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 95, specificando maggiormente – per evitare incertezze applicative secondo quanto rappresentato nella relazione illustrativa – i casi di esclusione della promozione alla qualifica ovvero al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio per il personale previsto dalla citata disposizione del decreto legislativo n. 95 del 2017. In tale ambito viene specificato che la promozione è esclusa per il personale che riveste il grado di generale di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti e per gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e qualifiche e gradi corrispondenti che rivestono il grado o la qualifica apicale del ruolo di appartenenza. La lettera *e*) dispone l'applicazione dell'articolo 920 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) al personale della Polizia di Stato e al Corpo di polizia penitenziaria. Nella relazione illustrativa si evidenzia che l'intervento è volto a estendere espressamente anche al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile la stessa disciplina sulla corresponsione dell'assegno alimentare al personale sospeso dalle funzioni, già applicata al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare delle Forze armate. Ciò al fine di superare alcune incertezze applicative derivanti dall'attuale richiamo alle corrispondenti norme contenute negli articoli 82 e 98 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, già applicate al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile con le stesse modalità previste per il personale militare. Viene richiamata, in proposito, anche la disciplina sugli effetti dei nuovi stipendi, comprendente anche il predetto assegno alimentare, contenuti nel recente rinnovo contrattuale per il triennio 2016-2018 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (articoli 3, comma 1, e 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del

2018. La lettera *f*) introduce un nuovo comma 27-*bis* nell'articolo 45 del decreto legislativo n. 95, il quale prevede che, per salvaguardare i livelli di funzionalità dell'Arma dei carabinieri, per il 2019, non sono computate nel numero delle promozioni annuali da effettuare eventuali conferimenti per effetto dell'articolo 1089, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare (conseguenti alla cessazione dei motivi della sospensione discrezionale di cui all'articolo 1089). La lettera *g*) (erroneamente riportata nel testo come lettera *a*) inserisce il richiamo all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 51 del 2009, relativo all'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, che – secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica che evidenzia che erano già stati considerati gli effetti finanziari del richiamo anche al predetto articolo 11 – era « saltato » tra le norme « contrattuali » estese al personale dirigente delle Forze di polizia dal decreto legislativo n. 95 del 2017.

L'articolo 19 modifica l'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, che ha introdotto una nuova disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, con la contestuale istituzione di un'area di negoziazione dirigenziale. In particolare la modifica ha la finalità, evidenziata nella relazione tecnica, di « prevedere la disapplicazione per il triennio 2018/2020 della disposizione relativa alla destinazione della rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente per il finanziamento del relativo « contratto » per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del meccanismo di raccordo per i dirigenti militari, atteso che per il suddetto triennio è già prevista una adeguata copertura finanziaria, assicurata dalle risorse destinate all'attuazione del predetto articolo 46, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della

legge n. 205 del 2017. A tal fine l'articolo 19 aggiunge il medesimo periodo sia al comma 5 sia al comma 7 del citato articolo 46 volto a specificare che in relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge n. 205 del 2017, per il triennio 2018-2020 non si applicano le disposizioni del precedente periodo, rispettivamente, dei commi 5 e 7. I periodi richiamati dalle novelle recate dall'articolo 19 prevedono, rispettivamente: al comma 5, che all'attuazione del comma 3 (accordo sindacale) si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; al comma 7 che, fino all'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali (di cui al comma 1 dell'articolo 46) e del decreto volto ad assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile (di cui al comma 6), al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

L'articolo 20 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'ultimo comma dell'articolo 60 della legge n. 121 del 1981, il quale, in riferimento agli istituti di istruzione, scuole o centri della Polizia di Stato, prevede che le materie d'insegnamento, i piani di studio, lo svolgimento dei corsi, le modalità degli esami, il collegio dei docenti e gli appositi organismi di collaborazione tra docenti e allievi sono previsti dai regolamenti degli istituti o scuole o centri da emanare con decreto del Ministro dell'interno. La finalità è quella di affidare, anziché ad un decreto ministeriale – analogamente ad altre disposizioni di semplificazione contenute nel decreto legislativo – alla competenza del Capo della Polizia-

Direttore Generale della pubblica sicurezza la regolamentazione dei predetti istituti di istruzione, scuole o centri della Polizia di Stato.

L'articolo 21 introduce una correzione formale alle tabelle allegate al decreto legislativo, prevedendo, la sostituzione, alla TABELLA G, delle parole: « Articolo 46 » con quelle di « Articolo 45 ».

L'articolo 22 al comma 1 reca la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dello schema di decreto legislativo, i quali sono pari a: 508.961 euro per l'anno 2018; 1.005.629 euro per l'anno 2019; 923.613 euro per l'anno 2020; 1.032.429 euro per l'anno 2021; 789.425 euro per l'anno 2022; 702.360 euro per l'anno 2023; 723.419 euro per l'anno 2024; 1.015.370 euro per l'anno 2025; 816.467 euro per l'anno 2026; 1.100.429 euro per l'anno 2027; 730.884 euro a decorrere dall'anno 2028. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, il quale ha autorizzato la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. Nella relazione tecnica si ricorda che in tale ambito sono disponibili 30.120.313 euro per l'anno 2017, 15.089.182 euro per l'anno 2018 e 15.004.387 a decorrere dall'anno 2019, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 148 del 2017, derivanti dalle risorse finanziarie destinate alla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, relative agli ulteriori risparmi di spesa conseguenti all'attuazione del decreto legislativo n. 177 del 2016. Il comma 2 dell'articolo 22 riguarda gli oneri indiretti, come determinati in allegato alla relazione tecnica.

Evidenzia, in conclusione, come la materia in esame risulti complessa e caratterizzata da un elevato tasso di tecnicismo, essendo il risultato di un lungo ed arti-

colato processo di riforme che si sono succedute nel tempo e che hanno portato ad inevitabili difficoltà interpretative ed applicative.

Ciò ha spesso contribuito a creare contenzioso in materia, ostacolando un corretto processo di riordino dei ruoli e delle carriere del personale in questione. Fa inoltre notare come l'elevato numero di correzioni e integrazioni recate dal provvedimento in esame, pur a distanza di poco tempo dall'ultimo intervento legislativo adottato in materia nella passata legislatura, testimoni le difficoltà incontrate a seguire un percorso coerente. Ritiene dunque necessario dare conclusione a tale processo, al fine di assicurare la massima funzionalità delle forze dell'ordine e di valorizzare realmente le elevate professionalità presenti in tali comparti, obiettivo da perseguire, a suo avviso, anche attraverso la previsione di adeguati percorsi interni di carriera, basati su criteri meritocratici e sull'esistenza di titoli idonei.

Ritiene infine opportuno svolgere un ciclo di audizioni con gli organismi di rappresentanza del personale militare e civile, nonché con gli altri i soggetti interessati, trattandosi di un provvedimento importante che riguarda un elevato numero di personale, per le cui sorti professionali serve un reale approfondimento delle tematiche coinvolte.

Luca FRUSONE (M5S), *relatore per la IV Commissione*, illustra le misure correttive che lo schema di decreto legislativo in esame apporta al decreto legislativo n. 95 del 2017, relativamente al personale dell'Arma dei carabinieri e al personale della Guardia di finanza, osservando che queste sono numerose e tutte riconducibili all'esigenza di eliminare dubbi e difficoltà interpretative emerse in sede di prima applicazione del citato decreto legislativo.

Ricorda, preliminarmente, che il provvedimento di riordino dei ruoli delle Forze di polizia (decreto legislativo n. 95 del 2017) è stato adottato in correlazione con l'analogo provvedimento concernente il riordino dei ruoli e delle carriere del per-

sonale delle Forze armate (decreto legislativo n. 94 del 2017) in relazione al quale però non è stata prevista la facoltà di adottare decreti correttivi.

Al riguardo evidenzia come nella passata legislatura il Movimento 5 Stelle abbia più volte sottolineato la necessità, anche attraverso la presentazione di apposite proposte emendative, di procedere all'integrazione della delega ai fini dell'emanazione di disposizioni integrative e correttive del decreto di riordino delle Forze armate. Analoga richiesta era stata avanzata anche dal Partito democratico.

Ribadisce, quindi, l'auspicio che il Governo adotti quanto prima le necessarie misure correttive al decreto di riordino delle Forze armate, sia al fine di evitare disallineamenti tra i due provvedimenti normativi, sia al fine di ottemperare ad alcune giuste considerazioni emerse già nel corso dell'esame parlamentare dello schema di decreto di riordino delle Forze armate ed il cui approfondimento era stato rinviato ai successivi decreti correttivi.

Condivide inoltre la richiesta del relatore della Commissione Affari costituzionali, Tonelli, di svolgere un ciclo di audizioni che consenta di acquisire ogni elemento utile all'espressione del parere parlamentare su un provvedimento normativo così importante per il comparto difesa e sicurezza.

Passando quindi a illustrare le previsioni del provvedimento attinenti agli ambiti di competenza della IV Commissione, rileva come le disposizioni riguardanti le Forze di polizia a ordinamento militare siano contenute nel Capo II (articolo 7), nel Capo III (articoli 8, 9 e 10) e, nell'ambito del Capo V, all'articolo 16.

In particolare, l'articolo 7 reca modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri, incidendo su numerose disposizioni del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, mentre le modifiche alla revisione dei ruoli del Corpo della Guardia di finanza sono contenute nell'articolo 8, che prevede disposizioni integrative e correttive al decreto

legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nell'articolo 9, che reca modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, nell'articolo 10, che apporta alcune modifiche sia alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sia al Codice dell'ordinamento militare e nell'articolo 16 che introduce modificazioni all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017 in tema di disposizioni transitorie per la Guardia di finanza.

Rileva, poi, che per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri, l'articolo 7, al comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 629 del codice, con lo scopo adeguare la denominazione del grado di « maresciallo aiutante » con la nuova corrispondente denominazione di « maresciallo maggiore » introdotta dal decreto legislativo che ha operato la revisione dei ruoli.

La lettera *b*) modifica il comma 1 dell'articolo 651-*bis*, in materia di alimentazione del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, individuando la platea del personale al quale sono riservate le procedure concorsuali e specificando i ruoli di appartenenza in luogo della previgente locuzione « non direttivi e non dirigenti ». Inoltre, viene riformulato anche il comma 3 del medesimo articolo, al fine di meglio circoscrivere la portata della facoltà di devoluzione dei posti eventualmente rimasti scoperti nelle procedure concorsuali interne previste dal citato comma 1, escludendo senza equivoci tale possibilità per il concorso riservato a coloro che hanno frequentato l'accademia militare e che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento.

Le lettere *c*) e *d*) modificano gli articoli 664 e 664-*bis* inerenti all'alimentazione dei ruoli tecnico e forestale, individuando la platea del personale al quale sono riservate le procedure concorsuali ed elevando da 40 a 45 anni il requisito anagrafico per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo tecnico.

Le lettere *e*), *q*) e *r*) modificano, rispettivamente, gli articoli 674, 847 e 1040, adeguando la denominazione del ruolo tecnico, già ruolo tecnico-logistico.

La lettera *f*) interviene sull'articolo 684, eliminando la parola « preferenziali » con



riferimento ai titoli valutati nell'ambito della procedura concorsuale per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo degli appuntati e carabinieri.

La lettera *g*) modifica l'articolo 685, inerente all'ammissione al corso superiore di qualificazione per l'accesso al ruolo ispettori, tramite concorso interno, eliminando la parola « preferenziali » con riferimento ai titoli valutati nell'ambito della relativa procedura concorsuale, ed introducendo la previsione di attribuire una particolare rilevanza tra i titoli di merito al fatto di aver retto il comando stazione territoriale in sede vacante.

La lettera *h*) modifica l'articolo 687 per consentire, qualora il numero dei partecipanti alle diverse procedure concorsuali per l'alimentazione del ruolo ispettori sia rilevante, l'eventuale attivazione della sottocommissione esaminatrice, mediante integrazione della commissione con ulteriori membri. Tale possibilità, già prevista per il solo concorso pubblico, viene così estesa anche alle procedure interne, garantendo l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, grazie alla riduzione dei tempi di selezione del personale.

La lettera *i*) modifica l'articolo 692, in tema di alimentazione del ruolo dei sovrintendenti, introducendo la previsione di attribuire una particolare rilevanza tra i titoli di merito al fatto di aver prestato servizio presso il comando stazione territoriale. Viene, inoltre, prevista una visita medica, tesa a escludere l'assenza di infermità invalidanti in atto, nonché un accertamento attitudinale per il personale che partecipa ai concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti. Infine, viene consentito agli appuntati scelti di partecipare al concorso per titoli ed esami per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti, attualmente riservato agli altri gradi del ruolo di base, qualora nello stesso anno solare sia loro preclusa la possibilità di concorrere, avendo conseguito il grado successivamente all'emanazione del bando di concorso per soli titoli a loro riservato.

La lettera *l*) modifica l'articolo 707, correggendo la denominazione del titolo di studio richiamato.

La lettera *m*) modifica l'articolo 723, sopprimendo la disposizione che prevedeva il corso applicativo per gli ufficiali del ruolo speciale, già posto a esaurimento in sede di revisione dei ruoli.

Le lettere *n*) e *o*) modificano gli articoli 775 e 778 adeguando la denominazione del corso per l'accesso al ruolo sovrintendenti riservato agli appuntati scelti, in linea con la nomenclatura introdotta dal decreto legislativo che ha operato la revisione dei ruoli.

La lettera *p*) reca una modifica all'articolo 783 volta a correggere la denominazione del grado di « carabiniere » in luogo di « carabiniere allievo ».

La lettera *s*) modifica l'articolo 1051, inserendo una previsione puramente strumentale tesa a precisare una fase procedurale nell'avanzamento del ruolo appuntati e carabinieri, per i quali la formazione del quadro di avanzamento non è prevista, ma è sostituita dalla formalizzazione del termine dei lavori della commissione di avanzamento.

Le lettere *t*) e *u*) modificano gli articoli 1056 e 1059, rendendo esplicita la procedura da attuare nell'avanzamento del personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria, nei confronti del quale la competente autorità giudiziaria abbia espresso parere contrario alla promozione, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

La lettera *v*) corregge l'articolo 1062, al fine di rendere coerente all'assetto attuale dei gradi del ruolo ispettori, la norma che ha trasformato in grado la qualifica di luogotenente ed individuando correttamente il ruolo di destinazione dei luogotenenti promossi per meriti eccezionali nel grado di sottotenente.

La lettera *z*) modifica l'articolo 1231, relativo alle conseguenze sullo stato giuridico degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri in caso di mancato conseguimento del diploma di laurea, escludendo i luogotenenti di cui all'articolo 651-*bis*, comma 1, lettera *b*), per i quali il possesso della laurea magistrale costituisce requisito per l'accesso al relativo concorso.

La lettera *aa)* modifica l'articolo 1294, inerente alle condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli capo dell'Arma dei carabinieri, precisando il riferimento al richiesto periodo di comando stazione, da ricondurre soltanto all'ambito dell'organizzazione territoriale e non anche a quella forestale, di recente transitata nell'Arma con il decreto legislativo n. 177 del 2016.

La lettera *bb)* modifica l'articolo 1508, inerente il reclutamento nella banda musicale dell'Arma dei carabinieri, introducendo un titolo di merito preferenziale per il personale che riveste la specializzazione di musicante.

Le lettere *cc)* e *dd)* apportano una correzione formale agli articoli 2196-*ter* e 2196-*quater* volta a eliminare la dizione « non direttivi e non dirigenti ».

La lettera *ee)* modifica l'articolo 2196-*quinquies* prevedendo, fino al 2021, la possibilità per gli appuntati scelti di optare per la partecipazione a uno dei due concorsi per l'accesso ai ruoli sovrintendenti; attribuendo un titolo di merito preferenziale per coloro che sono risultati idonei, ma non vincitori in un precedente analogo concorso; introducendo, infine, la possibilità – per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli istituti di formazione dell'Arma dei carabinieri – di articolare i corsi di formazione in più cicli. In particolare, viene stabilito che a tutti i vincitori venga riconosciuta la medesima decorrenza economica e giuridica di attribuzione del nuovo grado, relativa al primo ciclo di formazione, mantenendo l'ordine di iscrizione in ruolo corrispondente ai successivi cicli d'istruzione.

La lettera *ff)* modifica l'articolo 2206-*ter*, consentendo ai sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri in servizio al 31 dicembre 2017, in luogo del 1° gennaio 2017, di poter partecipare al concorso per l'accesso al ruolo ispettori prima di aver compiuto quattro anni nel ruolo.

La lettera *gg)* apporta una mera correzione formale all'articolo 2212-*ter*.

Le lettere da *hh)* a *mm)* introducono mere correzioni formali per adeguare il codice dell'ordinamento militare alla previsione del decreto legislativo n. 228 del 2017 che ha ridenominato i gradi dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei periti, revisori, operatori e collaboratori, uniformandoli ai ruoli ordinari.

La lettera *nn)* modifica l'articolo 2212-*duodecies*, consentendo di riallineare la rideterminazione dell'anzianità di grado degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento provenienti dal disciolto Corpo degli agenti di custodia a quella dei pari aliquota.

La lettera *oo)* modifica l'articolo 2212-*terdecies*, in materia di istituzione del ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, introducendo una formula più elastica che consente, nel limite massimo delle 800 unità nel quinquennio, di assorbire eventuali squilibri nell'arruolamento conseguenti a contenzioso amministrativo ed inserendo il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze nel decreto che fissa le unità annue da immettere nel citato ruolo; al contempo viene previsto che la somma delle consistenze effettive nel ruolo degli ispettori e nel ruolo straordinario a esaurimento non possa superare il limite organico fissato dall'articolo 800.

La lettera *pp)* modifica l'articolo 2212-*quaterdecies*, inerente le modalità di immissione nel ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, fissando un'età massima pari a 59 anni per la partecipazione al relativo concorso, nell'ottica di garantire agli ufficiali neo promossi almeno un anno di utile impiego; viene, inoltre introdotta una riserva di posti per i luogotenenti del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri e prevede accertamenti volti a verificare il possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale per l'accesso al ruolo straordinario a esaurimento. Da ultimo, viene soppressa la previsione della rideterminazione dell'anzianità relativa tra i frequentatori del corso informativo in base alla graduatoria finale, in considerazione della mera formalità informativa del corso.

La lettera *qq)* modifica l'articolo 2214-*quater*, apportando una correzione formale, a seguito dell'eliminazione della dizione « non direttivi e non dirigenti », e introducendo la possibilità, per gli appartenenti ai ruoli cosiddetti « ex tecnici » del disciolto Corpo forestale dello Stato – ora confluiti nei ruoli forestali dei periti, revisori, operatori e collaboratori – di transitare nei corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri.

Le lettere da *rr)* a *tt)* introducono mere correzioni formali per adeguare il Codice alla previsione del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, che ha ridenominato i gradi dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei periti, revisori, operatori e collaboratori, uniformandoli ai ruoli ordinari.

La lettera *uu)* modifica l'articolo 2252, prevedendo un limitato incremento del numero delle promozioni al grado di luogotenente per l'anno 2021, al fine di garantire un armonico sviluppo del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri ed introducendo un transitorio nel quale il periodo di comando previsto per la promozione al grado di maresciallo maggiore è considerato compiuto per i marescialli capo con decorrenza nel grado fino al 2016. Inoltre, vengono esclusi dal compimento del citato periodo di comando i marescialli del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, in ragione dei differenti compiti connessi con la diversa organizzazione del comparto di specialità. È inoltre previsto che i marescialli aiutanti sostituiti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio al 31 dicembre 2016 ed il corrispondente personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri con anzianità di grado al 1° gennaio siano inseriti nell'aliquota al 31 dicembre precedente, in quanto in tale data ha compiuto il periodo minimo di permanenza prevista per il grado rivestito. L'intervento, che non comporta oneri, mira a prevenire il contenzioso che potrebbe derivare dal notevole intervallo di tempo, prossimo ai due anni, intercorrente tra la decorrenza giuridica e amministrativa del grado e il materiale conferimento dello

stesso. La medesima previsione è introdotta anche per il personale della Guardia di finanza, esplicitando la procedura, invero già adottata nella prassi, di includere nell'aliquota del 31 dicembre antecedente il personale con anzianità 1° gennaio (articolo 8, comma 1, lettera *r)*.

Le lettere da *vv)* ad *aaa)* introducono mere correzioni formali per adeguare il Codice alla previsione del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, che ha ridenominato i gradi dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei periti, revisori, operatori e collaboratori, uniformandoli ai ruoli ordinari.

Il comma 2, analogamente a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera *a)* per il Comandante generale della Guardia di finanza, prevede il collocamento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in sovrannumero agli organici, funzionale alla piena disponibilità delle dotazioni organiche.

Il comma 3 prevede, invece, la computabilità del periodo di comando o di attribuzioni specifiche per la promozione al grado di colonnello del ruolo forestale anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di maggiore o capitano.

I commi 4 e 5 prevedono, rispettivamente, la possibilità, dal 2019 – entro le dotazioni da tenente a tenente colonnello già definite – di ripartire i volumi organici tra i diversi gradi e tra le diverse specialità del ruolo tecnico e computabilità del periodo di attribuzioni specifiche per la promozione al grado di colonnello del ruolo tecnico anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di maggiore o capitano.

Infine, i commi da 6 a 8 sostituiscono le tabelle relative alla progressione in carriera dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei periti, revisori, operatori e collaboratori (tabelle 4 – Quadro I – specchio a, b e c del Codice dell'ordinamento militare) per adeguare il Codice alla previsione del decreto legislativo n. 228 del 2017, che ha ridenominato i gradi dei citati ruoli, uniformandoli a quelli dei ruoli ordinari.

Passando al Corpo della Guardia di finanza, osserva che l'articolo 8 prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante norme di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente della citata Forza di polizia ad ordinamento militare.

In particolare, il comma 1, alla lettera *a*), modifica l'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, relativamente alle disposizioni in materia di funzioni del personale appartenente al ruolo appuntati e finanziari. Più specificatamente, viene modificato il comma *2-bis* dell'articolo 4, precisando che ai fini dell'attribuzione della qualifica di « qualifica speciale » agli appuntati scelti si applicano le norme che disciplinano i procedimenti ordinari di avanzamento contenute nei successivi articoli 10, 11, 12 e 13, nonché l'articolo 15 delle « Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale », approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che prevede, riguardo all'avanzamento del personale addetto alle sezioni di Polizia giudiziaria, il preventivo parere dell'Autorità giudiziaria. Viene, poi, modificato il comma *2-ter*, specificando che le sanzioni che ostano all'attribuzione della qualifica di « qualifica speciale » sono quelle penali per delitto non colposo ed abrogata la lettera *c*) in tema di requisiti per l'attribuzione della qualifica di « qualifica speciale » agli appuntati scelti con otto anni di anzianità nel grado. Infine, viene aggiunto un nuovo comma *2-ter.1*, al fine di prevedere che al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma *2-ter* la qualifica sia attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione di detti requisiti, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianità di cui al comma *2-bis*.

La lettera *b*) opera un intervento di mero coordinamento formale all'articolo 6, comma 1, lettera *f*), in materia di requisiti per la partecipazione al concorso per allievo finanziere.

La lettera *c*) prevede una modifica di carattere formale all'articolo *9-ter*, comma

1, lettera *b*), che disciplina la posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari in servizio permanente, mentre la lettera *d*) reca un intervento di carattere formale all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), in tema di esclusione dalla valutazione.

La lettera *e*) modifica l'articolo 18 con riferimento alle funzioni del personale appartenente al ruolo sovrintendenti. In particolare, viene modificato il comma *3-bis*, precisando che ai fini dell'attribuzione della qualifica di « qualifica speciale » ai sovrintendenti capo si applicano le norme che disciplinano i procedimenti ordinari di avanzamento contenute negli articoli 55, 56 e 59 dello stesso decreto legislativo n. 199 del 1995, nonché l'articolo 15 delle « Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale »; viene, inoltre modificato il comma *3-ter* nella parte in cui prevede, tra i requisiti per l'attribuzione ai sovrintendenti capo della qualifica di « qualifica speciale », l'assenza di sanzioni penali per delitto non colposo, abrogata la lettera *c*) in tema di attribuzione della qualifica di « qualifica speciale » e inserito il comma *3-ter.1*, in tema di attribuzione della qualifica di « qualifica speciale ».

La lettera *f*) modifica l'articolo 20, che reca disposizioni in materia di requisiti di partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo « sovrintendenti », mentre la lettera *g*) modifica l'articolo 21 che contempla disposizioni in tema di modalità di svolgimento dei concorsi. In particolare, viene modificato il limite entro cui possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie per ricoprire i posti resisi comunque disponibili e viene aggiunto il comma *2-bis* al fine di prevedere la revoca della nomina a vincitore di concorso per coloro che effettuano, a domanda, il transito di contingente nel periodo successivo all'approvazione della graduatoria e prima dell'inizio del corso di formazione.

La lettera *h*) modifica l'articolo 27, comma 1, al fine di precisare che i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 19,

comma 1, lettera *a*), sono avviati alla frequenza del corso di formazione professionale se in servizio permanente.

La lettera *i*) modifica invece l'articolo 28, che reca disposizioni in materia di esclusione e rinvio dai corsi per l'accesso al ruolo sovrintendenti. La modifica apportata al comma 2 ridetermina il limite di assenze ammesso per i frequentatori dei corsi oltre il quale è previsto il rinvio dal corso, stabilendo che esso sia pari a un quinto della durata del corso. Viene, poi, aggiunta la lettera *c-bis*) che prevede, tra le cause di rinvio d'autorità dei frequentatori dei corsi, l'assenza per qualsiasi motivo alle sessioni d'esame e viene modificato il comma 3, stabilendo che i frequentatori rinviati per assenze dovute a infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà, alla cessazione della causa impeditiva, siano ammessi per un massimo di due volte a frequentare il corso successivo senza essere considerati ripetenti.

La lettera *l*) modifica l'articolo 34, recante disposizioni in tema di funzioni del personale appartenente al ruolo ispettori. In particolare, viene precisato, al comma 5, che ai fini dell'attribuzione della qualifica di « cariche speciali » ai luogotenenti si applicano le norme che disciplinano i procedimenti ordinari di avanzamento contenute negli articoli 55, 56 e 59 del decreto legislativo n. 199 del 1995, nonché l'articolo 15 delle « Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ». Viene, inoltre, modificato il comma 5-*bis*, abrogandone la lettera *c*) e prevedendo tra i requisiti per l'attribuzione ai luogotenenti della qualifica di « cariche speciali » l'assenza di sanzioni penali per delitto non colposo. Infine, viene introdotto il comma 5-*bis*.1 in tema di requisiti per l'attribuzione della qualifica di « cariche speciali ».

La lettera *m*) modifica l'articolo 35, comma 1, lettera *b*), specificando che il personale del Corpo che partecipa al concorso interno per l'accesso al ruolo ispettori deve essere in servizio permanente.

La lettera *n*) modifica l'articolo 36, che detta disposizioni in tema di requisiti per la partecipazione al concorso per l'accesso

al ruolo ispettori. In particolare, viene tra l'altro effettuato un intervento di allineamento dei requisiti richiesti al personale dei ruoli sovrintendenti e appuntati e finanziari per la partecipazione al concorso pubblico per il reclutamento di allievi marescialli a quelli già previsti per il conseguimento della nomina a ufficiale e viene introdotto, anche per i candidati appartenenti alla Guardia di finanza, il requisito dell'idoneità attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del medesimo Corpo, già previsto per i candidati provenienti dai civili, escludendo tuttavia l'accertamento dell'idoneità psicofisica dal momento che la stessa è necessaria per essere in servizio attivo. Inoltre, viene modificato il comma 5, lettera *a*), al fine di tenere conto della diminuzione da sette a cinque degli anni di servizio necessari agli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari per prendere parte al concorso interno per allievo maresciallo e, di conseguenza, ridotto il periodo minimo richiesto per il possesso della qualifica di « superiore alla media ». Un'ulteriore modifica prevede l'idoneità attitudinale al servizio incondizionato tra i requisiti di partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo ispettori. Infine, vengono inseriti i commi 5-*bis* e 5-*ter* al fine di allineare le disposizioni relative alle due tipologie di concorso interno per allievi marescialli a quelle già previste per l'accesso al ruolo sovrintendenti dall'articolo 20, commi 2 e 3.

La lettera *o*) interviene all'articolo 44, che reca disposizioni in tema di modalità di svolgimento del corso per l'accesso al ruolo ispettori, introducendo il comma 3-*bis* al fine di prevedere che le graduatorie del biennio del contingente ordinario e del contingente di mare siano determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine del primo e del secondo anno di corso; viene inoltre introdotto il comma 3-*ter* al fine di prevedere, al termine del ciclo formativo, l'iscrizione in ruolo dei marescialli secondo l'ordine determinato dalle graduatorie finali. Vengono poi introdotti i commi 4-*bis*, in tema di iscrizione in ruolo

del frequentatore ammesso a recuperare un anno di corso eccedente il biennio, e 4-ter al fine di prevedere che il maresciallo esonerato dalla frequenza di un anno di corso eccedente il biennio sia nuovamente iscritto in ruolo dopo l'ultimo dei colleghi del medesimo corso.

La lettera *p)* modifica l'articolo 45, che detta disposizioni in tema di cause di rinvio dal corso degli allievi marescialli specificando che il rinvio dal corso si ha per assenze, per singolo anno di corso, per più di novanta giorni, anche se non continuativi e precisando che è causa di rinvio dal corso l'assenza alle sessioni di esame.

La lettera *q)* modifica l'articolo 48, comma 1, operando un coordinamento sistematico con i precedenti interventi.

La lettera *r)* inserisce un comma 1-bis nell'articolo 54, al fine di prevedere che gli ispettori e i sovrintendenti da valutare per l'avanzamento con anzianità 1° gennaio siano inseriti nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente.

La lettera *s)* modifica l'articolo 55, comma 4, in materia di inclusione ed esclusione delle aliquote di valutazione degli ispettori e sovrintendenti, mentre la lettera *t)* modifica l'articolo 68, comma 1, innalzando il limite di età per la riammissione in servizio del personale appartenente al ruolo ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri posto in congedo a domanda.

Da ultimo, la lettera *u)* stabilisce la possibilità di organizzare – in caso di oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori del medesimo concorso interno presso gli istituti di istruzione – i corsi di formazione in più cicli aventi identico ordinamento didattico. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. A conclusione dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti al termine di ciascun ciclo.

L'articolo 9 prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante « Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza ».

In particolare, il comma 1, lettera *a)*, reca modifiche di carattere formale ai commi 1 e 2 dell'articolo 5; la lettera *b)* contempla modifiche di carattere formale all'articolo 6 e la lettera *c)* modifica l'articolo 6-ter, che reca la disciplina per l'accesso al ruolo normale « comparto speciale » e « aeronavale » degli ufficiali mediante concorso interno.

La lettera *d)* modifica l'articolo 9, che reca disposizioni in materia di ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo. In particolare, viene sostituito il comma 1 al fine di specificare i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo e viene modificato il comma 2 al fine di precisare la decorrenza degli effetti economici della nomina a tenente del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

La lettera *e)* modifica l'articolo 11, recante disposizioni in tema di obblighi di servizio degli ufficiali del ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale. In particolare, si prevedono interventi di carattere formale volti a specificare la qualifica rivestita dai frequentatori dei corsi per l'accesso al ruolo ufficiali all'atto della contrazione della ferma e la data effettiva da cui decorrono gli obblighi di servizio (ferma) in caso di allievi ufficiali/ufficiali allievi ammessi al corso di formazione successivamente alla data di formale inizio dello stesso corso.

La lettera *f)* modifica l'articolo 28, comma 1, al fine di limitare la formazione delle aliquote di avanzamento dei colonnelli del comparto aeronavale nei soli anni in cui sussiste la concreta possibilità di conferire una promozione (una ogni due anni).

La lettera *g)* modifica l'articolo 30, introducendovi un nuovo comma 4-bis, al fine di evitare che l'unità di colonnello del « ruolo Maestro Direttore della Banda Musicale », escluso dall'applicazione dell'isti-

tuto dell'aspettativa per riduzione quadri in caso di eccedenze organiche, in conseguenza delle modifiche all'articolo 2145 del Codice dell'ordinamento militare, sia computata ai fini del calcolo di dette eccedenze.

La lettera *h*) modifica la tabella n. 1 del decreto legislativo n. 69 del 2001, intervenendo alla colonna 4, denominata «Anni di anzianità minima di grado richiesti per inserimento aliquota valutazione a scelta», al fine rimodulare le permanenze minime nel grado di tenente colonnello per essere inseriti nella prima fascia di valutazione al grado superiore (ora da 4 a 6 anni anziché da 4 a 5 anni) e nella seconda fascia (ora da 7 a 8 anni anziché da 6 a 8 anni); interviene, altresì, alla colonna 6 della medesima tabella 1, recando modifiche di carattere formale e alla colonna 7 al fine di modificare le modalità di formazione delle aliquote di avanzamento al grado di colonnello, per meglio calibrare il numero annuale delle promozioni con le future dinamiche degli effettivi nei gradi di tenente colonnello e colonnello.

La lettera *i*) modifica la tabella n. 4 del decreto legislativo n. 60 del 2001 al fine di specificare che l'organico degli ufficiali da tenente a tenente colonnello può essere ripartito tra i gradi delle varie specialità con provvedimento del Comandante Generale.

Da ultimo, la lettera *l*) sopprime il numero 60 alla colonna 3 (ruolo tecnico-logistico-amministrativo) della tabella 5, relativa ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Guardia di finanza.

L'articolo 10, al comma 1, prevede modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza».

In particolare, la lettera *a*) modifica l'articolo 4 della citata legge, al fine di prevedere il collocamento in soprannumero agli organici del Comandante Generale scelto tra i generali di corpo d'armata della Guardia di finanza. Al riguardo, ricorda che l'articolo 1 della legge n. 189 del 1959, a seguito delle modifiche intro-

dotte dalla legge n. 79 del 2010, prevede che il Comandante Generale della Guardia di finanza sia scelto tra i generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito. Nel caso in cui l'autorità di vertice provenga dall'Esercito, l'ufficiale è collocato in soprannumero agli organici del relativo grado della Forza armata di appartenenza, mentre analoga disposizione non è prevista nel caso in cui il Comandante Generale sia tratto dalle fila del Corpo. Poiché il modello organizzativo della Guardia di finanza prevede dieci posizioni organicamente rette da generale di corpo d'armata, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 79 del 2010 e la conseguente possibilità di scelta del Comandante Generale tra i generali di corpo d'armata provenienti dal Corpo, la Guardia di finanza ha dovuto impiegare una delle dieci unità di grado apicale per ricoprire l'incarico di vertice e non ha, pertanto, potuto assegnare un generale di corpo d'armata ad uno degli incarichi previsti per tale grado, con l'ulteriore effetto di dover attribuire un «doppio comando» a uno dei generali di corpo d'armata. Al termine del mandato del Comandante Generale, è disposto il collocamento in congedo, da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2229, comma 3, del codice dell'ordinamento militare per effetto di una modifica di coordinamento formale operata dallo schema di decreto in esame.

La lettera *b*), invece, abroga l'articolo 12, in tema di avanzamento al grado di maresciallo capo e di brigadiere, disciplina ora contenuta nel decreto legislativo n. 199 del 1995.

Il comma 2 reca disposizioni integrative e correttive Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

In particolare, la lettera *a*) modifica l'articolo 2136, in tema di disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza, al fine di chiarire l'espressa applicazione al Corpo delle disposizioni dettate dagli articoli da 861 a 867, in materia

di « perdita del grado » del personale, dall'articolo 893, in tema di rapporto d'impiego, dagli articoli 923 e 931, recanti norme in materia di cessazione dal servizio permanente e dall'articolo 946, in tema di cause di cessazione dalla ferma per i sottufficiali. Dette disposizioni, che hanno operato il riassetto nel Codice dell'ordinamento militare di precedenti norme già estese al Corpo, sono considerate applicabili al personale della Guardia di finanza in virtù della « clausola di corrispondenza » di cui all'articolo 2115 dello stesso Codice.

Inoltre, si prevede l'estensione delle disposizioni contenute negli articoli 957 e 960, in tema di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma e proscioglimento per scarso rendimento.

La lettera *b)* modifica l'articolo 2140, prevedendo che gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza possano partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 2143-*bis*, al concorso per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentasettesimo anno di età, elevando di tre anni il precedente limite.

Infine, la lettera *c)*, modifica l'articolo 2145, comma 2, al fine di escludere dal provvedimento di collocamento in aspettativa per riduzione quadri il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo.

Il Capo V apporta correzioni al decreto legislativo n. 95 del 2017 che ha operato la revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare.

Segnala, in particolare, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della IV Commissione, l'articolo 16, che introduce modificazioni all'articolo 36, comma 1, in tema di disposizioni transitorie per la Guardia di finanza.

Nello specifico la lettera *a)* reca una modifica di carattere formale alla rubrica.

La lettera *b)* modifica il comma 23, al fine di individuare i concorsi da cui sono tratti gli allievi marescialli nel periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35 e 37, comma 6.

La lettera *c)* reca una modifica di coordinamento formale volta a correggere la numerazione del comma 24.

La lettera *d)* specifica al comma 30 che i vincitori del concorso straordinario per sottotenenti del ruolo normale di cui al comma 29 sono avviati al frequenza di un corso di formazione, se in servizio permanente.

La lettera *e)* modifica il comma 47, in tema di inserimento in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di generale di brigata degli ufficiali provenienti dal soppresso ruolo aeronavale.

La lettera *f)* introduce i commi 60-*bis*, 60-*ter* e 60-*quater*, al fine, rispettivamente, di disciplinare per il Corpo della Guardia di finanza le ipotesi di incompatibilità anche per gli appartenenti che risultano eletti ovvero nominati a una carica politica o amministrativa per tutta la durata del loro mandato, di prevedere un concorso straordinario per il ruolo esecutori della banda del Corpo e di assicurare il mantenimento di adeguati livelli di funzionalità della Guardia di finanza e, in particolare, dei Comandi retti da ufficiali generali a livello di generale di divisione.

Il sottosegretario Raffaele VOLPI considera importante prendere atto e sostenere le considerazioni svolte dal relatore per la Commissione Difesa, Frusone, riguardo alla necessità di apportare correttivi anche al provvedimento che ha affrontato la questione della revisione dei ruoli del personale delle Forze armate (decreto legislativo n. 94 del 2017).

Evidenzia, quindi, come il suo Dicastero, al momento, si sia fatto parte attiva di questa esigenza nello schema di decreto in esame con riguardo all'Arma dei carabinieri, segnalando – in particolare – due filoni di interventi, il primo in materia di avanzamento ai gradi superiori, e il secondo volto a mantenere nel numero di



dieci le posizioni organicamente rette da generale di corpo d'armata, attraverso il collocamento in sovrannumero agli organici del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come le Commissioni riunite avranno certamente modo di approfondire le problematiche sottese all'intervento legislativo, anche attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni la cui definizione sarà valutata nell'ambito degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni stesse.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI, dopo aver rilevato come il provvedimento in esame rechi correzioni, di carattere prevalentemente tecnico e formale, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, richiama l'attenzione sul fatto che occorrerà procedere all'adozione di successivi provvedimenti legislativi al fine di pervenire al riallineamento delle disposizioni relative al personale delle Forze di

polizia alle disposizioni concernenti il personale delle Forze armate. Ricorda, infatti, che, allo stato, la facoltà per il Governo di adottare decreti correttivi e integrativi è prevista esclusivamente in relazione alle persone delle Forze di polizia e non a quello delle Forze armate.

Fa quindi notare come lo schema di decreto rappresenti solo la prima parte di un percorso più ampio volto al riordino dei ruoli del personale dei comparti sicurezza e difesa.

Gennaro MIGLIORE (PD), nel far notare che alcune delle novità più sostanziali apportate dal provvedimento in esame riguardano il Corpo di polizia penitenziaria, ritiene opportuno ascoltare, nel ciclo di audizioni che sarà definito, il Direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria da cui dipende tale Corpo, nonché i rappresentanti del Ministero della giustizia.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 924, di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

Audizione di rappresentanti del CONI ..... 34

Audizione di esperti della materia ..... 34

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro . 34

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'INPS nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 924, di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese ..... 34

##### SEDE REFERENTE:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 35

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 35

ERRATA CORRIGE ..... 35

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 19 luglio 2018.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 924, di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.**

##### **Audizione di rappresentanti del CONI.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.30.

##### **Audizione di esperti della materia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.55.

##### **Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.35.

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 19 luglio 2018.*

**Audizione del Presidente dell'INPS nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 924, di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.30 alle 18.35.

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 19 luglio 2018. — Presidenza della presidente della VI Commissione, Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi.*

**La seduta comincia alle 20.45.**

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.**

**C. 924 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 luglio scorso.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiuso l'esame preliminare del provvedimento, rinviandone il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 20.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 21 alle 21.05.

**ERRATA CORRIGE**

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 38 del 18 luglio 2018, a pagina 28, seconda colonna, trentaquattresima riga, dopo le parole « Carla RUOCCO, *presidente*, » inserire il seguente periodo: « avverte i colleghi che nel corso della giornata odierna sono state definite le ultime audizioni che si svolgeranno alle ore 13,30 di domani. Dopo l'audizione del Presidente dell'INPS, prevista alle ore 17,30, le Commissioni proseguiranno l'esame preliminare del provvedimento, in sede referente, come stabilito lunedì 16 dall'Ufficio di Presidenza congiunto, che ha fissato alle ore 20 di domani il termine per la presentazione degli emendamenti. Alle ore 21 si svolgerà una riunione congiunta dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che potrà stabilire le modalità per il seguito dell'esame del provvedimento. »

## COMMISSIONI RIUNITE

### IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (atto n. 31).	
Audizione di rappresentanti della Direzione generale della Motorizzazione civile .....	36
Audizione di rappresentanti dell'Unione navigazione interna italiana (UNII), Associazione italiana di diritto della navigazione interna (AIDNI), UCINA – Confindustria nautica, Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), Gestione Governativa Navigazione Laghi .	36

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 19 luglio 2018.*

**Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (atto n. 31).**

**Audizione di rappresentanti della Direzione generale della Motorizzazione civile.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 14.45.

**Audizione di rappresentanti dell'Unione navigazione interna italiana (UNII), Associazione italiana di diritto della navigazione interna (AIDNI), UCINA – Confindustria nautica, Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), Gestione Governativa Navigazione Laghi.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 16.10.

## COMMISSIONI RIUNITE

### X (Attività produttive, commercio e turismo), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del primo vicepresidente della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, onorevole Paolo De Castro, in merito alla proposta di direttiva COM(2018)173, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	37
---	----

#### AUDIZIONI

*Giovedì 19 luglio 2018. — Presidenza del presidente della XIII Commissione, Filippo GALLINELLA.*

#### **La seduta comincia alle 8.30.**

**Audizione del primo vicepresidente della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, onorevole Paolo De Castro, in merito alla proposta di direttiva COM(2018)173, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento, e conclusione).*

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Paolo DE CASTRO, *primo vicepresidente della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Chiara GAGNARLI (M5S), Francesco CRITELLI (PD), Angela MASI (M5S), Emanuela ROSSINI (Misto), Lisa NOJA (PD), Andrea DARA (Lega) e Piero DE LUCA (PD).

Paolo DE CASTRO, *primo vicepresidente della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo*, risponde ai quesiti e fornisce ulteriori precisazioni.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ringrazia l'onorevole Paolo DE CASTRO per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 9.10.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni VI e XI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	38
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	44
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2018 (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	43
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	46
ALLEGATO 3 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	47
ERRATA CORRIGE .....	43

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 19 luglio 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilia.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.**

**C. 924 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e XI).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 luglio.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, con riferimento alle modalità di esame del provvedimento, alla luce dell'orientamento, espresso dalla relatrice, di formulare fin da oggi una proposta di parere e di chiedere che essa sia posta in votazione prima della conclusione della fase emendativa presso le Commissioni in sede referente, chiarisce innanzitutto che la Presidenza non intende in alcun modo pregiudicare o comprimere il pieno esplicarsi delle precise funzioni consultive affidate alla I Commissione dal Regolamento, come specificate nel parere della Giunta per il Regolamento del 16 ottobre 2001.

Nel caso di specie ritiene quindi che, ove ne ricorrano le condizioni e i tempi, in relazione alle modalità con le quali si svilupperà in concreto l'esame presso le Commissioni riunite VI e XI nonché alle decisioni che verranno assunte dalla Con-

ferenza dei presidenti di Gruppo circa la calendarizzazione in Assemblea del provvedimento, e conformemente a svariati precedenti delle passate legislature, la I Commissione sarà nuovamente convocata, nel corso della prossima settimana, in una data che dovrà essere precisata, per esprimere il parere anche sul testo del provvedimento come risultante dagli emendamenti che dovessero essere approvati dalle Commissioni riunite VI e XI in sede referente.

Ricorda del resto che nel corso delle precedenti legislature si registrano svariati precedenti nei quali la Commissione si è espressa sia sul testo originario del provvedimento sia su quello risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito.

Fatte queste premesse segnala comunque come esprimere il parere anche sul testo originario del decreto – legge possa risultare utile, sia in quanto assicura che la Commissione possa comunque esprimere il proprio parere sul testo, sia in quanto ciò può rafforzare l'efficacia dei rilievi espressi dalla I Commissione, consentendo alle Commissioni in sede referente di valutare fin dall'inizio dell'esame degli emendamenti tali rilievi, così da apportare le conseguenti modifiche al testo.

Federica DIENI (M5S) *relatrice*, preannuncia la presentazione di una proposta di parere recante alcune osservazioni, delle quali potranno tenere conto le Commissioni competenti in sede referente, e sottolinea dunque come non via sia alcuna intenzione di comprimere il dibattito.

Si sofferma quindi su alcune questioni poste nel dibattito, ricordando come esse siano state affrontate anche nell'ambito del Comitato per la legislazione.

Quanto ai rilievi relativi all'utilizzo, nel titolo del decreto – legge, del sostantivo « dignità » con riferimento alle imprese, ritiene che si tratti di questione opinabile, atteso che, il termine « dignità », nell'accezione di « decoro, rispettabilità », può essere utilizzato non solo per le persone ma anche per altre entità: si può ad

esempio parlare di « dignità di un edificio ». In tal senso, fare riferimento alla « dignità delle imprese » può essere discutibile ma non – anche in base ai parametri di valutazione del Comitato per la legislazione – oggetto di censura come invece nel caso di palese oscurità del titolo o per una sua palese incongruenza con il contenuto o come in caso di utilizzo di termini stranieri che non siano entrati nell'uso della lingua italiana ovvero che abbiano sinonimi utilizzabili nella lingua italiana. Ribadisce peraltro che tale questione non attiene certamente a profili di legittimità costituzionale.

Per quanto riguarda la seconda questione posta nella seduta di ieri dal deputato Ceccanti, vale a dire la possibilità di modificare rapporti contrattuali in essere con le norme del decreto-legge, come avviene all'articolo 1, comma 2, per le proroghe dei contratti a tempo determinato e, parzialmente, all'articolo 9, comma 5, per i contratti di pubblicità dei giochi, occorre considerare, in primo luogo, la questione generale della retroattività delle norme. Come la Corte costituzionale ha ricordato nella sentenza n. 170 del 2013, un divieto esplicito di retroattività è previsto dalla Costituzione, all'articolo 25, solo per la materia penale. Per il resto le norme possono essere retroattive « purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale » e non contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti, come il principio generale di ragionevolezza. Con riferimento al tema specifico dell'impatto delle norme su rapporti contrattuali in essere, ricorda che la Corte di Cassazione ha affermato, nella sentenza n. 1689 del 2006, la necessità di distinguere, per quanto concerne i contratti di durata, il momento della stipulazione da quello della produzione degli effetti. Mentre la stipulazione rimane regolata dalla legge in vigore nel momento in cui è avvenuta, gli effetti che ne derivano sono disciplinati dalla legge in vigore nel momento in cui essi si realizzano. Ulteriori approfondimenti al riguardo spettano, tuttavia, alle

Commissioni di merito, così come compete alle Commissioni di merito la valutazione dello specifico tema degli effetti della norma transitoria in materia di proroga dei contratti a tempo determinato sui contratti collettivi in essere.

Per quanto concerne l'opportunità di utilizzare, per introdurre nell'ordinamento norme retroattive che incidono su contratti in essere, uno strumento peculiare come quello del decreto-legge, con il rischio di vedere queste norme, già entrate in vigore, modificate nel corso della conversione, provocando così l'effetto della successione di diverse discipline in un arco limitato di tempo, oltre a rilevare come tale valutazione spetti propriamente al Comitato per la legislazione, evidenzia come, alla luce della giurisprudenza costituzionale e della Corte di Cassazione sopra richiamate, non si possa escludere in astratto che ragioni di necessità e urgenza effettive per tutelare valori costituzionali rilevanti impongano di intervenire con lo strumento del decreto-legge su rapporti contrattuali in essere, né può essere ovviamente preclusa al Parlamento la possibilità di modificare tali norme. Al riguardo ritiene che diverse norme recate dal decreto – legge si pongano a tutela di principi costituzionali rilevanti, tra i quali richiama il generale principio di pari dignità sociale dei cittadini di cui all'articolo 3, nonché il principio di tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni di cui all'articolo 35 (i quali rilevano per quanto attiene alle norme di contrasto al precariato recate dagli articoli da 1 a 4 del decreto – legge) e il principio di tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività sancito dall'articolo 32 (il quale rileva per quanto attiene alle norme di contrasto alle ludopatie recate dall'articolo 9 del decreto).

Stefano CECCANTI (PD), pur ringraziando la relatrice per l'attenzione posta alle questioni da lui sollevate nel corso del dibattito, ritiene non convincenti le risposte fornite.

Prende atto, quanto all'utilizzo del termine « dignità » nel titolo del provvedimento, che si accetta passivamente una svalutazione del significato profondo che tale termine assume nell'ambito della stessa Carta costituzionale, facendo notare che, nell'ambito egli articoli 3 e 41 della Carta fondamentale, esso è riferito solo alle persone fisiche.

Quanto alle risposte fornite dalla relatrice sulla questione della disciplina transitoria recata dall'articolo 1, comma 2, si dichiara altamente perplesso che non si intenda esprimere una indicazione precisa sull'incongruità di prevedere simili disposizioni con effetti retroattivi in un decreto-legge.

Prende quindi atto con rammarico che si è deciso in tal modo di indebolire le prerogative della I Commissione, mettendone in discussione il ruolo e il prestigio. Pur dichiarando di essere ben consapevole che non esiste un divieto esplicito di retroattività, giudica tale modalità di legiferare inopportuna per ragioni ordinali, ritenendo, infatti, che tale normativa genererà caos nel sistema delle fonti ed una incertezza complessiva nel sistema.

Andrea GIORGIS (PD) osserva come circoscrivere il riferimento del termine « dignità » alle sole persone vada proprio nella direzione del perseguimento degli obiettivi che sono alla base del provvedimento in esame. Rileva come quest'ultimo abbia ad oggetto la tutela e la stabilità del lavoro e il contrasto dei processi di precarizzazione, incertezza e svalutazione del lavoro, pervenendo ad un riequilibrio dei rapporti tra lavoratori ed impresa. Ritiene quindi che in tale ottica le osservazioni del deputato Ceccanti dovrebbero essere valorizzate dalla maggioranza e dal Governo, in quanto mettere sullo stesso piano, sotto il profilo dell'uso del termine « dignità », i lavoratori e le imprese appare incongruo proprio rispetto agli obiettivi che si dichiara di voler perseguire con il provvedimento in esame. Si tratta di obiettivi condivisibili, tali da richiedere un uso più appropriato e sobrio dei termini. Segnala



inoltre come il decreto-legge sia stato esaminato nel corso della riunione odierna dal Comitato per la legislazione per l'espressione del parere di competenza e come in tale sede sia prevalso l'orientamento di considerare le questioni emerse di carattere non strettamente tecnico e dunque da rimettere alla valutazione di merito della I Commissione, seppure in sede consultiva: reputa quindi quanto mai necessario che la Commissione fornisca alle Commissioni competenti in sede referente alcune indicazioni chiare su questo tema.

Emanuele PRISCO (FdI) giudica quantomeno forzata la scelta di far esprimere oggi la Commissione su un testo che sarà sensibilmente modificato in sede referente, pur lasciando intravedere la possibilità di un eventuale successivo pronunciamento su un testo risultante dalla fase emendativa. Sarebbe invece più opportuno, a suo avviso, pronunciarsi direttamente su un testo definitivo.

Entrando nel merito del provvedimento in esame, che dichiara di non condividere, ribadisce le sue perplessità, già espresse nella seduta di ieri, relative all'utilizzo, che giudica improprio e critico sotto il profilo costituzionale, della decretazione d'urgenza per intervenire con finalità ordinarie su materie così delicate. Fa notare che in tal modo si rischia di incidere negativamente sulla vita di lavoratori e imprese, facendo saltare il quadro ordinamentale del sistema in cui essi operano. Ricorda poi alla relatrice che la stessa Corte costituzionale ha più volte richiamato, nelle sue pronunce, il criterio di ragionevolezza, che impone il rispetto dei requisiti di necessità e urgenza per i decreti-legge, osservando che soprattutto il secondo requisito dell'urgenza sembra essere mancante. Auspica che la relatrice possa dunque segnalare tale aspetto nella sua proposta di parere, indicando l'esigenza di porre rimedio ad incongruità che rischiano di stravolgere le regole del sistema economico relative ai rapporti tra lavoratori e imprese. Ritiene infatti che esista il rischio concreto che il provvedi-

mento, se non modificato, sia sottoposto al vaglio della Consulta e da questo dichiarato incostituzionale.

Marco DI MAIO (PD) invita la relatrice a recepire nella proposta di parere i rilievi che sono stati formulati in ordine al titolo del provvedimento, ritenendo anch'egli inopportuno riferire il termine « dignità » a soggetti diversi dalle persone fisiche. Recepire tali rilievi sarebbe a suo avviso coerente con lo spirito e gli obiettivi del provvedimento in esame, che sono in parte condivisibili, e costituirebbe un importante segnale di considerazione per il ruolo del Parlamento, nell'ottica di un contributo al miglioramento del testo.

Ribadisce quindi come da parte del suo Gruppo non vi sia una posizione pregiudizialmente contraria rispetto agli obiettivi perseguiti dal provvedimento e come le posizioni sostenute, le quali attengono al piano dei valori e che ribadisce con convinzione, non siano certo determinate da intenti meramente polemici.

Federica DIENI (M5S), *relatrice*, dopo aver fatto notare di aver già risposto nel suo precedente intervento alle molte questioni poste dai gruppi nel dibattito, osserva che qualsiasi altra proposta di modifica al provvedimento potrà essere valutata nell'ambito del prosieguo dell'esame presso le Commissioni di merito. Per quel che riguarda l'esame in questa sede, ricorda che i membri della Commissione hanno anche la facoltà di presentare proposte alternative di parere, con le quali rappresentare organicamente le proprie posizioni.

Quanto ai presunti vizi di legittimità costituzionale del testo in esame, non ritiene che essi sussistano, ma fa comunque notare che tali questioni possono essere anche oggetto di dibattito in Assemblea, mediante la presentazione di specifiche questioni pregiudiziali.

Gennaro MIGLIORE (PD) stigmatizza l'atteggiamento, a suo avviso sbrigativo ed arrogante, della relatrice, anche in considerazione del fatto che le osservazioni

formulate dalla propria parte politica non sono mosse da intenti polemici, bensì dalla convinzione che la Commissione debba esercitare con autorevolezza le proprie funzioni. Ritiene singolare l'intenzione di presentare e votare già oggi una proposta di parere, pur avendo la certezza che il provvedimento sarà modificato nel corso dell'esame in sede referente: nei casi precedenti in cui sono stati espressi due pareri, infatti, il primo era stato adottato ritenendo che il testo non sarebbe stato modificato, mentre in questo caso il parere sarà espresso su un testo che sarà certamente modificato.

Ribadisce quindi l'esigenza di tutelare il ruolo della Commissione e, nel condividere il rilievo espresso dalla relatrice già nel corso della sua relazione circa la formulazione del comma 3 dell'articolo 9, ritiene che un parere che si limitasse a formulare solo alcune osservazioni, senza contenere condizioni, sarebbe del tutto inefficace.

Roberto SPERANZA (LeU), nel manifestare una certa apertura nei confronti di talune parti provvedimento in esame, condividendone alcune finalità volte a rispondere ad emergenze effettive del Paese, evidenzia tuttavia la necessità di discutere gli aspetti più rilevanti, in vista di un miglioramento del testo. Giudicando irrituale che si lasci intravedere la possibilità per la Commissione di pronunciarsi in due momenti diversi, si chiede quindi se l'accelerazione imposta all'esame in sede consultiva del provvedimento, che porterà oggi all'espressione di un parere sul testo attuale del decreto – legge, non sia in realtà un segnale di chiusura al confronto da parte della maggioranza e del Governo, che precluda sia la possibilità di esprimersi in sede consultiva sia eventuali modifiche nell'ambito delle Commissioni di merito. Chiede quindi che il Governo chiarisca se sia effettivamente questo il suo orientamento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ribadisce che l'eventuale espressione del parere nella seduta odierna non preclude un successivo pronunciamento della stessa I

Commissione, che, laddove necessario, potrà essere nuovamente convocata, nel corso della prossima settimana, per esprimere il parere anche sul testo del provvedimento come risultante dagli emendamenti che dovessero essere approvati dalle Commissioni riunite VI e XI in sede referente.

Federica DIENI (M5S), *relatrice*, dopo aver ribadito come la questione dell'uso del termine « dignità » debba a suo avviso essere affrontata dalle Commissioni competenti in sede referente, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Stefano CECCANTI (PD), fa notare che il suo gruppo, essendo disponibile a confrontarsi con la relatrice nella prospettiva dell'elaborazione di un parere condiviso, per tale motivo non ha presentato una proposta di parere alternativo, ritenendo che sussistessero in realtà le condizioni per raggiungere un'intesa sulle questioni più importanti. Prende invece atto che la relatrice preferisce imporre con la forza dei numeri una proposta di parere, con la quale, in sostanza, si costringe la I Commissione ad abdicare al suo importante ruolo, alimentando inoltre una conflittualità nei rapporti parlamentari di cui la maggioranza dovrà assumersi la responsabilità.

Roberto SPERANZA (LeU), preannunciando il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere, esprime l'auspicio che la condotta della maggioranza non sia il segnale di una pregiudiziale chiusura ad ogni contributo delle opposizioni e che possa svilupparsi un proficuo confronto nel prosieguo dell'esame.

Lorena MILANATO (FI) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere, auspicando che in futuro la maggioranza dimostri maggiore disponibilità ad approfondire in modo aperto i provvedimenti in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017.**

**C. 850 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.**

**C. 851 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2018.**

(Relazioni alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Relazioni favorevoli).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviati nella seduta del 18 luglio.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che alle ore 16 di ieri è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge C. 851 e che non sono stati presentati emendamenti.

Ricorda quindi che il relatore, dopo aver illustrato i provvedimenti, nella seduta di ieri ha preannunciato la formulazione di una proposta di relazione sul disegno di legge C. 850, recante il « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 » e una proposta di relazione sul disegno di legge C. 851, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 », con particolare riferimento alle parti di competenza dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), nonché allo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8).

Cristian INVERNIZZI (Lega), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 850, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 (*vedi allegato 2*), la quale è già stata trasmessa informalmente, nel pomeriggio di ieri, a tutti componenti della Commissione.

La Commissione approva la proposta di relazione e nomina il deputato Cristian Invernizzi quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

Cristian INVERNIZZI (Lega), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 851, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 (*vedi allegato 3*), la quale è già stata trasmessa informalmente, nel pomeriggio di ieri, a tutti componenti della Commissione.

La Commissione approva la proposta di relazione e nomina il deputato Cristian Invernizzi quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 33 del 10 luglio 2018, a pagina 30, prima colonna, dalla trentottesima alla trentanovesima riga, le parole da « , oppure » a « osservazioni » sono soppresse.

## ALLEGATO 1

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (C. 924 Governo).****PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 924, di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;

evidenziato come le motivazioni di necessità e urgenza poste a base del ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza si fondano su molteplici esigenze, tra le quali si segnalano quelle di attivare con immediatezza misure a tutela della dignità dei lavoratori, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo, mediante interventi sulle tipologie contrattuali e sui processi di delocalizzazione, a salvaguardia dei livelli occupazionali ed operando semplificazioni fiscali per professionisti e imprese; introdurre strumenti volti a consentire un efficace contrasto alla ludopatia; adottare misure ai fini del regolare inizio dell'anno scolastico 2018/2019.

rilevato come l'articolo 9, comma 1, del decreto – legge, facendo salve le restrizioni già introdotte dal legislatore in materia, vieti qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, comunque effettuata e su qualunque mezzo;

segnalato altresì come l'articolo 9 preveda, al comma 2, che la violazione dei divieti di pubblicità stabiliti dal comma 1 del medesimo articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria, individuando, al comma 3, l'autorità competente alla contestazione e all'irrogazione di tale sanzione nell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);

rilevato, con riferimento al comma 5 dell'articolo 9, il quale prevede che ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto – legge continui ad applicarsi la disciplina previgente per non oltre un anno, come la questione relativa ai contratti stipulati anteriormente ad una nuova norma legislativa ma ancora in esecuzione al momento della sua entrata in vigore sia stata affrontata dalla giurisprudenza, la quale ha affermato che gli effetti di un rapporto contrattuale sorto prima dell'entrata in vigore della legge devono essere disciplinati dalla legge vigente nel tempo in cui quegli effetti si realizzano, in applicazione del principio dell'efficacia immediata della legge in vigore;

rilevato, per quanto attiene alle tematiche concernenti il rispetto del riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni:

che gli articoli da 1 a 3, in materia di contrasto al precariato, sono riconducibili principalmente alla materia ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

che l'articolo 4 contiene norme riconducibili alle materie ordinamento civile e norme generali sull'istruzione, entrambe materie di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *l*) e *n*), della Costituzione;

che gli articoli 5 e 6, contenenti, rispettivamente, norme volte ad introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti pro-

duttivi, e che prevedono la decadenza da specifici benefici per le imprese le quali non abbiano garantito il mantenimento di determinati livelli occupazionali richiesti, incidono su benefici economici qualificabili come aiuti di Stato, ed appaiono pertanto riconducibili alla materia dei rapporti dello Stato con l'Unione europea, affidata dall'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva statale, nonché alla materia tutela della concorrenza di cui alla lettera *e*) del citato articolo 117, secondo comma, pure materia di competenza legislativa esclusiva statale;

che gli articoli 7 e 8, i quali riguardano la disciplina dell'iperammortamento fiscale e del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, sono riconducibili alla materia sistema tributario e contabile dello Stato, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione;

che l'articolo 9, in materia di divieto di pubblicità di giochi e scommesse, è riconducibile alla materia ordine pubblico e sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione;

che gli articoli da 10 a 12, i quali ridisegnano il perimetro e i termini di alcuni adempimenti fiscali posti a carico dei contribuenti, sono riconducibili alla materia sistema tributario e contabile dello Stato, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione;

che l'articolo 13 appare riconducibile alla materia sistema tributario e contabile dello Stato, con riferimento all'abrogazione di agevolazioni fiscali a favore delle società sportive dilettantistiche, e alla materia ordinamento sportivo, di competenza legislativa concorrente (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia), con riferimento

all'istituzione del Fondo per interventi a favore delle società sportive dilettantistiche,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* con riferimento alla formulazione del comma 1 dell'articolo 9, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riconsiderare la clausola di salvezza della normativa vigente recante divieti in materia di pubblicità di giochi e scommesse, atteso che il medesimo comma 1 introduce in materia un generale divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta e comunque effettuata su qualunque mezzo;

*b)* con riferimento alla formulazione del comma 3 dell'articolo 9, valutino le Commissioni di merito l'opportunità coordinare la previsione che individua l'AGCOM quale Autorità competente ad irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del divieto generale di pubblicità di giochi e scommesse stabilita dal comma 1 del medesimo articolo 9, con quella che fa salva la competenza di una diversa autorità (l'Agenzia delle dogane e dei monopoli) per l'irrogazione delle sanzioni per la violazione dello specifico divieto di pubblicità di giochi e scommesse rivolta ai minori (di cui agli articoli 7, commi 4 e 6, del decreto-legge n. 158 del 2012);

*c)* con riferimento all'articolo 13, comma 5, il quale prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un nuovo fondo per interventi a favore delle società sportive dilettantistiche e ordinamento sportivo, intervenendo su una materia di competenza legislativa concorrente (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle regioni per la ripartizione delle risorse del predetto fondo.

## ALLEGATO 2

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 (C. 850 Governo).****RELAZIONE APPROVATA**

La I Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 850, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017;

rilevato come la Corte dei Conti, nella Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2017, evidenzia il miglioramento della capacità di spesa di competenza del Ministero dell'interno, soprattutto per quanto riguarda i trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, nonché a famiglie, istituzioni private ed imprese;

evidenziata inoltre la riduzione dei residui finali totali del Ministero dell'interno, dovuta in gran parte dovuta ai minori residui propri del 2017 nei trasferimenti correnti;

rilevato il peso crescente, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno, della Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), a cui è riconducibile la maggior parte della spesa per il sistema di accoglienza dei migranti, per la quale si registrano stanziamenti definitivi per 2,9 miliardi di euro, con un incremento del 31,2 per cento rispetto al 2016 (quando lo stanziamento era stato di 2,2 miliardi);

segnalata quindi la riduzione dei debiti fuori bilancio in essere al 31 dicembre 2017 rispetto al 2016 e preso atto in tale ambito che, come sottolineato dalla Corte dei Conti nella Relazione sul Rendiconto, i capitoli gravati dalle più rilevanti esposizioni debitorie riguardino l'accoglienza

dei migranti (capitolo 2351 – spese per i centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari – , sul quale si sono riscontrate nuove situazioni debitorie fuori bilancio per 510,5 milioni di euro), nonostante la crescita delle risorse messe a disposizione per tale finalità;

richiamato come, secondo i dati elaborati dalla Corte dei conti, la spesa in termini di impegno per la prima accoglienza dei migranti sia risultata pari nel 2017 a 2.029 milioni di euro, mentre gli impegni di spesa per i centri di seconda accoglienza (SPRAR, costituito dalla rete degli enti locali) sono stati di 369 milioni di euro per l'ospitalità di migranti ordinari e minori non accompagnati;

rilevata la particolare attenzione profusa nei confronti dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, per cui il relativo Fondo, trasferito dal 2015 al Ministero dell'interno, è passato da una consistenza di 90 milioni di euro nel 2015 a 170 milioni nel 2017;

richiamati altresì i rilievi espressi dalla Corte dei Conti nella predetta Relazione sul Rendiconto con riferimento alla realizzazione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), relativamente alla quale, a fronte di stanziamenti di bilancio che per il 2017 risultano pari a circa 17,2 milioni di euro per competenza, la Corte sottolinea il notevole ritardo nell'attuazione e l'inadeguatezza dei risultati, atteso che a maggio 2018 solo 206 comuni hanno migrato le proprie anagrafi nel nuovo sistema,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

## ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 (C. 851 Governo).**

**Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 8: stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2018.**

**RELAZIONE APPROVATA**

La I Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 851, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018;

viste, in particolare, la Tabella n. 8, recante lo stato di previsione del Ministero dell'interno, e, limitatamente alle parti di competenza, la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

rilevato come, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno,

per quanto riguarda la missione Ordine pubblico e sicurezza, il disegno di legge, oltre a registrare un aumento delle previsioni di competenza in dipendenza di atti amministrativi pari a 305,3 milioni di euro, proponga un ulteriore aumento complessivo di circa 63 milioni di euro, relativi in prevalenza a spese per il personale (circa 8 milioni), per i servizi di prevenzione, controllo del territorio e sicurezza stradale (+ 29 milioni) e per il contrasto all'immigrazione clandestina e sicurezza delle frontiere (+16 milioni),

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	48
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella 11 (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con osservazione su C. 850 – Relazione favorevole con condizione su C. 851</i> ) .....	48
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	50
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	51

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 19 luglio 2018. — Presidenza del vicepresidente Marica FANTUZ. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Raffaele Volpi.*

#### La seduta comincia alle 14.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Marica FANTUZ, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.**

#### Tabella 11.

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con osservazione su C. 850 – Relazione favorevole con condizione su C. 851).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2018.

Marica FANTUZ, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto alle ore 10 di questa mattina.

Comunica, quindi, che non sono pervenute proposte emendative riferite ai disegni di legge in esame.



Ricorda, infine, che l'esame si concluderà con la votazione di due relazioni alla V Commissione, una per ciascun provvedimento.

Roberto Paolo FERRARI (Lega), *relatore*, presenta una proposta di relazione favorevole con osservazione sul disegno di legge di rendiconto (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

Roberto Paolo FERRARI (Lega), *relatore*, presenta una proposta di relazione

favorevole con condizione sul disegno di legge di assestamento (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Raffaele VOLPI condivide la proposta di relazione presentata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore; nomina altresì il deputato Ferrari relatore per la partecipazione alle sedute della Commissione Bilancio.

**La seduta termina alle 14.10.**

## ALLEGATO 1

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 (C. 850 Governo).****RELAZIONE APPROVATA**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 2017 (C. 850 Governo);

evidenziato che il conto consuntivo della spesa del Ministero della difesa per il 2017 reca quantificazioni definitive di competenza per complessivi 22.970,7 milioni di euro, con un incremento, rispetto alle previsioni iniziali, di circa 2.701,6 milioni di euro;

evidenziato, altresì, che la spesa definitiva del Ministero della difesa di parte corrente è pari a 20.493 milioni di euro mentre quella in conto capitale ammonta a 2.477,7 milioni di euro;

sottolineato che le più consistenti variazioni di competenza interessano la missione «Difesa e sicurezza del territorio», che ha registrato un incremento di 2.793,3 milioni di euro;

preso atto che le spese finali definitive del Ministero della difesa registrano un aumento di 1.041,8 milioni di euro, di cui 980 milioni di euro di parte corrente e 61 milioni di euro di parte capitale, in

gran parte imputabili alla nuova missione 18 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio dell'ambiente» – a seguito del transito del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri – e alla missione 32 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» che aumenta di 584 milioni rispetto all'anno precedente;

considerate le valutazioni formulate dalla Corte dei conti nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'anno 2017, dalla quale emerge, in particolare, che l'incremento della spesa di personale è avvenuto nonostante la diminuzione numerica dello stesso, calato – tra il 2016 ed il 2017 – di 1.498 unità,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di promuovere l'individuazione delle più adeguate iniziative volte a garantire l'equilibrio generale delle risorse destinate alla Difesa tra le voci di spesa in conto capitale e quelle di parte corrente, salvaguardando in particolare quelle destinate agli investimenti, all'addestramento del personale e alla manutenzione degli equipaggiamenti.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 (C. 851 Governo).**

**RELAZIONE APPROVATA**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 (C. 851 Governo);

rilevato che:

le variazioni disposte con atto amministrativo, già introdotte in bilancio e non soggette ad approvazione parlamentare, hanno determinato complessivamente un aumento di 1.055,6 milioni di euro nelle previsioni di competenza e di cassa e che le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento sono anch'esse in aumento, per un ammontare pari a 314,4 milioni di euro;

le previsioni assestate per il 2018 ammontano a 22.339,0 milioni di euro, a fronte di previsioni iniziali pari a 20.968,9 milioni di euro;

considerato che il Ministero dell'Economia e delle finanze non ha acconsentito a parte delle richieste formulate dal Ministero della Difesa in sede di manovra di assestamento, lasciando scoperto un importo di 133,58 milioni di euro in cui confluiscono alcune situazioni di sofferenza di significativa importanza, come – ad esempio – i crediti vantati dall'ammi-

nistrazione militare in materia di rimborso dei voli di Stato e per ragioni d'urgenza ed umanitarie effettuati con aeromobili appartenenti alle Forze armate, la copertura dei cosiddetti « oneri ineludibili » connessi alle utenze di servizio (acqua, gas e luce), il finanziamento degli asili nido per i figli del personale e la remunerazione delle licenze non fruita dal personale militare marittimo cessato dal servizio per infermità,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

*con la seguente condizione:*

siano previsti, nel disegno di legge di assestamento, appositi stanziamenti finalizzati a coprire le spese sostenute dalla Difesa in materia di trasporto aereo di Stato e per ragioni sanitarie d'urgenza e umanitarie su velivoli delle Forze armate, alla riduzione dei tempi stimati per il piano di rientro in ordine alle posizioni debitorie pregresse riferite ai cosiddetti oneri ineludibili (spese per utenze elettriche, acqua e gas), al sostegno e/o alla prosecuzione di alcune imprese di conto capitale al momento non finanziabili e al completamento degli asili nido, nonché alla remunerazione della licenza non fruita in favore del personale della Marina militare, cessato dal servizio per infermità.

## **VI COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Finanze)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	52
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 19 luglio 2018.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
21.05 alle 21.10.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	54
DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	54
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	61
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 (C. 850 Governo).	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 (C. 851 Governo).	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2018.	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2018 (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole su C. 850 – Relazione favorevole su C. 851</i> ) .....	57
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	58
5-00180 Lattanzio e Carbonaro: Sugli episodi di violenza nei confronti dei docenti scolastici ..	58
ALLEGATO 2 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	62
5-00181 Toccafondi e Fusacchia: Sulla « chiamata diretta » dei docenti prevista dall'articolo 1, comma 79, della legge 107 del 2015 .....	58
ALLEGATO 3 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	64
5-00182 Belotti ed altri: Sull'inserimento di insegnanti di educazione motoria nell'organico della scuola primaria e sull'assunzione degli educatori nei convitti e nei collegi statali ..	59
ALLEGATO 4 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	65
5-00183 Aprea e Palmieri: Sulla partecipazione degli istituti scolastici paritari ai progetti del Piano nazionale per la scuola digitale .....	59
ALLEGATO 5 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	66
5-00184 Ascani ed altri: Sul prestito agli studenti per favorire l'accesso a percorsi di studio universitari e post-universitari .....	59
ALLEGATO 6 ( <i>Testo integrale della risposta</i> ) .....	67
AVVERTENZA .....	60

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 19 luglio 2018. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Salvatore Giuliano.*

**La seduta comincia alle 8.40.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione sul circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.**

**C. 924 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 18 luglio 2018.

Luigi GALLO, *presidente*, che il relatore, deputato Bella, ha svolto ieri la relazione introduttiva e che nella stessa seduta di ieri è iniziato il dibattito.

Valentina APREA (FI) rileva che da troppo tempo norme sulla scuola vengono inserite in collocazione marginale in decreti-legge che nel complesso nulla hanno a che vedere col sistema scolastico e che per questo vengono assegnati, come competenza primaria, ad altre Commissioni parlamentari, con la conseguenza di sottrarre alle Commissioni competenti in materia di istruzione la facoltà di modificare il testo. Rivendica quindi l'unicità del settore e la specifica professionalità dei lavoratori della scuola, che è diversa da quella dei lavoratori delle imprese, per i quali il provvedimento in titolo è stato nell'impianto generale pensato. Ritiene che questo provvedimento – che nelle ambizioni del Governo dovrebbe tutelare la dignità dei lavoratori – lascerà in piedi

solo la dignità della disoccupazione, perché si tratta di un intervento concepito in stato di dissociazione e senza cognizione dei problemi che si vogliono risolvere. È dell'opinione che la norma sui diplomati magistrali serva al Governo soltanto per prendere tempo e che finirà per complicare la vita dei docenti e di chi deve far funzionare le scuole. Preannuncia la presentazione di emendamenti volti a dare risposta già oggi, e non solo ad anno scolastico iniziato, al problema dei diplomati magistrali.

Lucia AZZOLINA (M5S) ricorda che la sentenza che la deputata Ascani ha invitato a rispettare è del 20 dicembre 2017, quando il Partito democratico, pur essendo al Governo, non ha ritenuto necessario intervenire né sui diplomati magistrali, né sulle modalità di reclutamento dei docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

Rimarca, inoltre, che, per rispettare la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'abuso nell'utilizzo dei contratti a tempo determinato nella scuola, il precedente Governo avrebbe dovuto prevedere la stabilizzazione dei precari, mentre invece ha inserito nella legge n. 107 del 2015 una norma che ne prevede il licenziamento al raggiungimento dei trentasei mesi di durata dei contratti a tempo determinato. Conviene che il differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali concernenti i diplomati magistrali non costituisca una soluzione, ma ritiene che tale misura potrà consentire, nel frattempo, l'avvio dell'anno scolastico e garantire la presenza in cattedra degli insegnanti. Assicura quindi che, dopo aver ascoltato tutte le parti che gravitano nel mondo della scuola, la sua parte politica cercherà una soluzione non solo in linea con la sentenza citata, ma di carattere strutturale e tale da porre rimedio ai tanti strafalcioni legislativi che hanno fin qui caratterizzato l'ordinamento scolastico.

Luigi GALLO, *presidente*, nel dare la parola al deputato Andrea Rossi, invita tutti a contenere i propri interventi, tenuto conto della brevità del tempo a disposizione della Commissione per l'esame del provvedimento dovuta all'imminenza dell'inizio delle votazioni in Assemblea.

Anna ASCANI (PD) rileva che è poco opportuno che il presidente inviti alla brevità proprio nel momento in cui è iscritto a parlare un deputato dell'opposizione, e proprio dopo che la deputata Azzolina ha svolto un intervento nient'affatto contenuto.

Marco MARIN (FI), pur convinto che l'invito del presidente a essere più brevi sia stato formulato in funzione del buon andamento dei lavori della Commissione, riterrebbe più corretto che limiti di tempo alla durata degli interventi fossero evidenziati in modo chiaro prima dell'inizio del dibattito, così da valere per tutti.

Luigi GALLO, *presidente*, chiarisce che non ha inteso limitare il diritto di intervento di nessuno, bensì semplicemente raccomandare a tutti di contenere gli interventi al fine di non penalizzare chi parla per ultimo. Ricorda, peraltro, che in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è avviata una riflessione sull'opportunità di razionalizzare l'uso del tempo a disposizione, per evitare di dover continuamente aggiornare i lavori della Commissione.

Andrea ROSSI (PD) esprime perplessità sull'inserimento in un decreto-legge di una norma come l'articolo 13, comma 4, concernente le società sportive dilettantistiche. Tale disposizione, infatti, modifica tutto d'un tratto misure che erano il frutto di un lungo percorso di riflessione, caratterizzato da ragionamenti ponderati e ascolto delle parti interessate.

Concorda con la deputata Aprea sull'inopportunità di inserire in un decreto-legge rivolto principalmente al mondo del lavoro anche norme eterogenee incidenti su altri ambiti materiali. Tali norme

avrebbero dovuto trovare diversa collocazione, in autonomi disegni di legge, da discutere in parlamento con la dovuta attenzione e pazienza, laddove il loro inopinato inserimento in un decreto d'urgenza – nonostante non vi sia alcuna ragione di urgenza – induce a sospettare che si sia voluto accontentare le richieste di qualcuno. Conclude invitando il Governo a svolgere una riflessione attenta, nelle sedi opportune, sul mondo dello sport, ascoltando anche le voci dei protagonisti, prima di adottare norme in modo frettoloso.

Flora FRATE (M5S) concorda con il giudizio positivo espresso ieri dalla deputata Villani sulla norma che prevede un differimento dei termini di applicazione delle sentenze sui diplomati magistrali. La sospensione dei termini, infatti, potrà assicurare la presenza in cattedra degli insegnanti all'avvio del nuovo anno scolastico, garantendo agli alunni la continuità didattica. Non comprende le ragioni addotte, invece, dalla deputata Ascani, non essendo qui in discussione la sentenza, ma una norma che vuole scongiurare il rischio di paralisi della scuola. Concorda con la necessità di prevedere, comunque, una riforma strutturale del sistema, anche rivedendo profondamente le disposizioni della legge n. 107 del 2015, che, a suo avviso, hanno provocato solo danni.

Paola FRASSINETTI (FdI) ritiene che la norma sui diplomati magistrali contenuta nel decreto-legge in titolo non sia sufficiente a risolvere il problema, che ha natura strutturale. Quanto alla norma sullo sport, trova che la questione sia stata affrontata con troppa superficialità e che si rischi di far venire meno un necessario supporto al mondo dello sport, che invece va favorito e sostenuto perché crea un virtuoso reticolato protettivo per i ragazzi. Conclude rimarcando l'eccessiva approssimazione con cui sono state scritte le disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione.

Vittoria CASA (M5S) sottolinea che la norma di cui all'articolo 4 del provvedi-

mento, più che trovare una soluzione, rappresenta la presa d'atto della complicata situazione dei diplomati magistrali. Si dice certa del fatto che il Governo utilizzerà il tempo per definire misure strutturali per tutti i soggetti interessati, le cui posizioni sono diverse. Accoglie con favore l'imminente inizio delle prove del concorso per dirigente scolastico e la prossima emanazione del bando per il concorso a DSGA, ritenendo che le assunzioni permetteranno di porre fine al sistema delle reggenze, che sta strozzando il funzionamento delle scuole, e di ridare finalmente dignità al ruolo dei docenti, del personale ATA e dei dirigenti scolastici.

Luigi GALLO, *presidente*, invita il relatore a presentare la sua proposta di parere.

Marco BELLA (M5S), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Salvatore GIULIANO valuta favorevolmente la proposta di parere del relatore.

Nicola FRATOIANNI (LeU), dopo aver dichiarato la propria astensione dal voto sulla proposta di parere, rileva come il decreto-legge, pur muovendo da un obiettivo condivisibile, cioè difendere la dignità delle persone, offra poi però un contenuto non in linea con le premesse. Ritiene che nel mondo del lavoro, in questi anni, non sia andata smarrita solo la dignità, ma anche molto altro, come diritti, salario e considerazione sociale dei lavoratori. Purtroppo le norme del decreto-legge, lungi dal recare misure strutturali, hanno quel carattere di estemporaneità e improvvisazione, tipica di tanti provvedimenti emergenziali, che non aiuta ad andare al cuore dei problemi e a trovare soluzioni adeguate. Si riferisce, in particolare, alla questione dei diplomati magistrali, per la quale si è scelto di percorrere una strada che, sì, forse assicura alle famiglie l'ordinato avvio dell'anno scolastico, ma certamente non ne garantisce la conclusione.

Ritiene che sarebbe stato più saggio disporre un differimento dell'attuazione delle sentenze per tutto l'anno scolastico, e non limitata a 120 giorni. Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti volti a sanare disposizioni non sufficientemente coraggiose e in evidente contraddizione con lo spirito del decreto.

Alessandro FUSACCHIA (Misto-+E-CD) preannuncia l'astensione dal voto sulla proposta di parere del relatore, chiarendo che non voterà contro non perché non sia critico rispetto alle soluzioni ipotizzate nel provvedimento per la scuola, ma perché ha profonda conoscenza delle difficoltà intrinseche al sistema di reclutamento del personale della scuola: un ambito nel quale il Ministero dell'istruzione ha voce in capitolo appena per il 20 per cento, mentre un altro 20 per cento dipende dal Ministero dell'economia e il restante 60 per cento dai tribunali della giustizia amministrativa.

Sottolinea, al riguardo, che, a causa delle decennali stratificazioni normative, i ricorsi al TAR in materia di graduatorie e reclutamento sono all'ordine del giorno, con inevitabili ricadute in termini di incertezza per chi si trova a dover applicare le norme. Invita, quindi, tutti a una maggiore chiarezza e a procedere con più prudenza, evitando di invocare di continuo e solo la continuità didattica, che è senz'altro un valore essenziale, ma che non andrebbe richiamata con troppa disinvoltura, come se il valore del fine perseguito sanasse di per sé le misure utilizzate. Si interroga quindi su quali siano le valutazioni che hanno portato il Governo alla decisione di differire l'applicazione delle sentenze per soli 120 giorni, trascorsi i quali ci si ritroverà probabilmente – se non si trovano soluzioni veramente efficaci – al punto di partenza. Chiede al Governo di tenere la Commissione costantemente aggiornata sull'utilizzo che farà di questi 120 giorni e di spiegare chiaramente quale sia la sua visione in materia di reclutamento del personale docente. A suo avviso, infatti, la condizione posta dal relatore nella propo-



sta di parere, se dà il segno che si intuisce l'esistenza di un problema, non chiarisce però quali siano le priorità e quale il bilanciamento tra le esigenze dei diplomati magistrali e quelle delle famiglie degli studenti che stanno completando la loro formazione. Conclude stigmatizzando la mancanza di una visione complessiva organica da parte del Governo e della maggioranza.

Valentina APREA (FI) preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Luigi GALLO, *presidente*, essendo imminente l'inizio delle votazioni in Assemblea, sospende la seduta fino al termine degli impegni di Assemblea.

**La seduta, sospesa alle 9.25, riprende alle 14.10.**

Lucia CIAMPI (PD), in merito a quanto disposto dall'articolo 4, conferma le perplessità del suo gruppo circa le garanzie riguardanti la continuità didattica, che risultano ad ora totalmente assenti.

Ricorda che la disposizione interviene per differire l'esecuzione delle sentenze con le quali il Consiglio di Stato ha dichiarato che il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nella graduatoria a esaurimento (GAE) del personale docente. In proposito, il suo gruppo ritiene necessario contemperare l'esecuzione delle sentenze relative ai diplomati magistrali con la salvaguardia della continuità didattica degli alunni per tutto l'anno scolastico, e non solo per 120 giorni, garantendo e tutelando, altresì, i diritti di coloro che hanno conseguito titoli abilitanti per l'accesso alla professione di insegnante, i quali non vengono neppure citati nel dispositivo del Governo.

Rileva la necessità di stabilire sin da ora un percorso che consenta un intervento strutturale sul reclutamento. A suo avviso, la condizione posta nel parere dal relatore rinnega, di fatto, il dispositivo del Governo, chiedendo che esso venga radicalmente cambiato.

Ritiene inoltre inopportuno e fuori contesto il disposto dell'articolo 13, che sopprime le previsioni introdotte dalla legge di bilancio 2018, in base alle quali le attività sportive potevano essere esercitate anche da società sportive dilettantistiche con scopo di lucro e abroga le agevolazioni fiscali a favore delle stesse, sottolineando che un intervento drastico come questo avrebbe richiesto una discussione più ampia e un confronto con i protagonisti del mondo sportivo. Reputa peraltro che non sia giusto cancellare in poche settimane il lavoro di un anno, senza aver neanche compreso fino in fondo i vantaggi recati dalle norme abrogate, a partire dalla possibilità di avere strutture più efficienti e personale maggiormente qualificato.

Dopo aver preso atto che la proposta di parere del relatore non contiene alcun riferimento all'articolo 13, che pure reca disposizioni rientranti nelle competenze della Commissione, preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 (C. 850 Governo).**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 (C. 851 Governo).**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2018.**

**Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2018.**

(Relazioni alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole su C. 850 – Relazione favorevole su C. 851).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2018.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che non sono state presentate proposte emendative riferite ai disegni di legge in esame. Quindi, non essendovi richieste di intervento sui provvedimenti, invita il relatore a formulare le sue proposte di relazione.

Domenico FURGIUELE (Lega), *relatore*, propone di riferire in senso favorevole su entrambi i disegni di legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, delibera di riferire favorevolmente tanto sul disegno di legge di rendiconto, quanto sul disegno di legge di assestamento; nomina inoltre il deputato Furgiuele quale relatore, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, affinché possa partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione Bilancio.

**La seduta termina alle 14.20.**

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Giovedì 19 luglio 2018. – Presidenza del presidente Luigi GALLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Salvatore Giuliano.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del

regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-00180 Lattanzio e Carbonaro: Sugli episodi di violenza nei confronti dei docenti scolastici.**

Paolo LATTANZIO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Salvatore GIULIANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paolo LATTANZIO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, sottolineando in particolare il valore della cultura del rispetto non solo nei confronti dei docenti, ma dell'intera istituzione scolastica, che va intesa come comunità. Conclude invitando al coinvolgimento di tutte le componenti interessate nel patto educativo di corresponsabilità.

**5-00181 Toccafondi e Fusacchia: Sulla « chiamata diretta » dei docenti prevista dall'articolo 1, comma 79, della legge 107 del 2015.**

Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Salvatore GIULIANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta, che ritiene resa più dal rappresentante del Governo esponente del Movimento 5 Stelle che dal dirigente scolastico Giuliano, che si è fatto conoscere e apprezzare negli anni scorsi. La sua insoddisfazione concerne innanzitutto il metodo, atteso che il Governo annuncia la volontà di modificare, con il primo provvedimento legislativo utile, i commi da 79 a 82 della legge n. 107 del 2015 per

abrogare l'istituto della cosiddetta «chiarmata diretta»: in altre parole, si vuole sopprimere la norma appena possibile, senza avviare una riflessione al riguardo. Per inciso, ricorda che il primo provvedimento utile avrebbe potuto essere quello sul quale si è espressa pochi minuti fa la Commissione, ovvero il decreto-legge n. 87. In secondo luogo, evidenzia che non è possibile modificare una legge votata dal Parlamento con un accordo sindacale.

**5-00182 Belotti ed altri: Sull'inserimento di insegnanti di educazione motoria nell'organico della scuola primaria e sull'assunzione degli educatori nei convitti e nei collegi statali.**

Rossano SASSO (Lega), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Salvatore GIULIANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rossano SASSO (Lega), replicando, si dichiara soddisfatto perché le iniziative annunciate rappresentano certamente un buon inizio e vanno valutate favorevolmente le anticipazioni fornite dal Governo in merito all'inserimento di specifiche attività di potenziamento delle discipline motorie nella scuola primaria e la previsione di iniziative analoghe destinate alla scuola dell'infanzia. In merito all'assunzione di educatori, evidenzia l'insufficiente numero di posti disponibili per figure pedagogiche delle quali rimarca il rilievo. Conclude sottolineando la necessità di tutelarne il ruolo al fine anche di salvaguardare le prestigiose istituzioni nel cui organico queste figure sono inserite.

**5-00183 Aprea e Palmieri: Sulla partecipazione degli istituti scolastici paritari ai progetti del Piano nazionale per la scuola digitale.**

Antonio PALMIERI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Salvatore GIULIANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Antonio PALMIERI (FI), replicando, si dichiara soddisfatto nella misura in cui il Governo effettivamente realizzerà quanto anticipato dal sottosegretario con l'ultima affermazione, ovvero che per l'inizio del prossimo anno scolastico gli avvisi sull'innovazione e sulle competenze digitali ricomprenderanno quali beneficiari anche le scuole paritarie.

**5-00184 Ascani ed altri: Sul prestito agli studenti per favorire l'accesso a percorsi di studio universitari e post-universitari.**

Anna ASCANI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Salvatore GIULIANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Anna ASCANI (PD), replicando, si dichiara non soddisfatta perché la risposta del Governo riporta una notizia ulteriormente preoccupante. Si riferisce al preannunciato avvio di un percorso per introdurre nel Paese lo strumento del prestito d'onore, che, a suo parere, ha dato risultati discutibili in altri Paesi, determinando un grave indebitamento a carico degli studenti che ne hanno fatto richiesta. Aggiunge che tale misura costituisce un intervento parziale nell'ambito del diritto allo studio, per il quale sono state approvate dal precedente Governo misure importanti, quali la fascia di non tassazione, rispetto al cui ampliamento si dichiara favorevole. Conclude invitando il Governo ad una riflessione più approfondita e a valutare iniziative per l'incremento delle risorse per il diritto allo studio, che deve essere garantito a tutti.

Luigi GALLO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una nuova agenda europea per la cultura COM(2018)267 final.*

*Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al*

*Comitato delle regioni – Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura COM(2018)268 final.*

*Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 COM(2018) 366 final.*

*Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce « Erasmus »: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 COM(2018) 367 final.*

## ALLEGATO 1

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (C. 924 Governo).****PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato nelle sedute del 17 e 18 luglio 2018, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 924 Governo, recante conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

sia modificato l'articolo 4 del decreto-legge, individuando modalità di esecuzione delle sentenze relative ai diplomati magistrali idonee a salvaguardare, nel preminente interesse delle alunne e degli alunni, la continuità didattica per tutto l'anno scolastico 2018/2019, nonché a dare compiuta definizione al relativo quadro normativo, contemperando gli interessi dei diplomati magistrali con quelli di coloro che sono in possesso dei titoli attualmente richiesti dalla normativa di settore per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia.

## ALLEGATO 2

**5-00180 Lattanzio e Carbonaro: Sugli episodi di violenza nei confronti dei docenti scolastici.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il tema degli episodi di violenza o di intimidazione da parte degli studenti o delle loro famiglie nei confronti degli insegnanti rappresenta una problematica di delicata importanza e urgenza di cui ci stiamo occupando.

Purtroppo, la rottura del patto formativo scuola-famiglia ha fatto sì che, nell'immaginario collettivo, il docente non rivesta più il ruolo di educatore posto alla base del rapporto di crescita e sviluppo degli allievi. Depauperati di questo ruolo, i docenti sono stati – come lo stesso interrogante ha ricordato citando i recenti fatti di cronaca – oggetto di manifestazioni violente, estremizzate, a volte, da inspiegabili quanto inutili prevaricazioni.

Al proposito, non può negarsi che qualsiasi forma di violenza sia inaccettabile, ancor più quando è rivolta verso docenti e dirigenti scolastici che ogni giorno svolgono con grande professionalità e passione il proprio lavoro.

Ed è per questo che non ci si limiterà solo a condannare gli episodi di violenza che dovessero verificarsi all'interno del sistema educativo e formativo, ovvero sia in una delle più importanti istituzioni del Paese, ma – come ha più volte già dichiarato il Ministro Bussetti – il Ministero verificherà con la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Avvocatura dello Stato la possibilità di costituirsi parte civile nei procedimenti penali che abbiano ad oggetto episodi di violenza o anche di semplice minaccia posti in essere da studenti o dai loro genitori/parenti nei confronti dei docenti o del personale ausiliario.

Ciò posto, in merito al sue richieste circa le azioni di prevenzione e contrasto

del fenomeno, poste in essere dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, voglio ricordare che la normativa vigente già fornisce alle istituzioni scolastiche strumenti atti a prevenire e contrastare atteggiamenti violenti all'interno della comunità scolastica. Difatti, gli atti di aggressione fisica e morale nei confronti del personale docente da parte degli studenti rientrano nella valutazione del loro comportamento e sono sanzionati, sotto il profilo disciplinare, sulla base degli specifici regolamenti, che costituiscono parte integrante dei Regolamenti di istituto previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del '98, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2007, recante lo « Statuto delle studentesse e degli studenti ».

Aggiungo che, in casi come quelli venuti, purtroppo, alla ribalta delle cronache negli ultimi mesi, in presenza di aggressioni rivolte al personale docente sia da parte di allievi sia da parte dei loro genitori riveste particolare importanza la previsione dell'articolo 5-*bis* del Regolamento n. 249 del '98 poc'anzi richiamato, relativa al « Patto educativo di corresponsabilità », la cui sottoscrizione è richiesta da parte dei genitori e degli studenti contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica. Il « Patto educativo di corresponsabilità » contiene la declinazione, in maniera dettagliata e condivisa, dei diritti e doveri che si esplicano nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Ecco perché la conoscenza e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano triennale dell'of-

ferta formativa, dei regolamenti di istituto e del Patto educativo di corresponsabilità, assume una fondamentale rilevanza per la vita delle comunità scolastiche. Tali strumenti costituiscono il sostegno e il rafforzamento di quell'alleanza educativa tra famiglia e scuola cui ho fatto riferimento all'inizio del mio intervento.

Desidero, altresì, sottolineare che nel caso in cui il dirigente scolastico venga a conoscenza di vere e proprie notizie di reato relative ad aggressioni fisiche o morali verso docenti o altri allievi, in presenza di reati procedibili d'ufficio, in qualità di pubblico ufficiale egli è tenuto a riferirne all'Autorità giudiziaria o alle Forze dell'ordine per le necessarie indagini. Allo stesso modo, i docenti, sempre in qualità di pubblici ufficiali, sono tenuti a riferire al Dirigente scolastico eventuali notizie di reato di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Segnalo, peraltro, che strettamente connessi all'aspetto disciplinare, determinanti sotto il profilo educativo, sono gli interventi che ciascuna istituzione scolastica autonomamente può prevedere nel

proprio Piano triennale dell'offerta formativa. In tal senso, i Piani triennali dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica prendono a riferimento gli strumenti normativi messi a disposizione dal legislatore in questi ultimi anni, tra i quali vanno ricordati:

le « Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo » del 13 aprile 2015;

la legge n. 71 del 2017, recante « Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo »;

il Piano Nazionale per l'educazione al rispetto adottato dal MIUR il 27 ottobre 2017.

Posso, pertanto, concludere, evidenziando che, anche grazie agli strumenti cui ho fatto riferimento, sarà possibile assicurare che si formi nei giovani quella cultura fondata sul rispetto, in primo luogo dell'autorità dei propri insegnanti, che potrà porre, finalmente, fine a questi esecrabili episodi di minaccia, aggressione e violenza nei confronti degli stessi.

## ALLEGATO 3

**5-00181 Toccafondi e Fusacchia: Sulla « chiamata diretta » dei docenti prevista dall'articolo 1, comma 79, della legge 107 del 2015.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'istituto della cosiddetta « chiamata diretta » ha manifestato criticità, riconducibili, in particolare, in fase applicativa, all'ampia discrezionalità lasciata al dirigente scolastico e alle numerose incombenze a suo carico legate all'individuazione per competenze dei docenti in un momento peraltro fondamentale per l'espletamento delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico.

Per questo, già il precedente Esecutivo, nel dare gli indirizzi all'ARAN in occasione del rinnovo contrattuale del comparto istruzione e ricerca, si era espresso favorevolmente sulla possibilità che lo stesso contratto potesse intervenire sulla

cosiddetta « chiamata diretta » riducendone il campo di applicazione.

Così è stato; con l'accordo sindacale del 26 giugno, è stata, infatti, data attuazione a una precisa previsione del contratto di questo Governo, sostituendo la chiamata diretta con criteri trasparenti e obiettivi di mobilità ed assegnazione dei docenti dagli uffici territoriali agli istituti scolastici.

In coerenza con tale scelta, si procederà, nel primo provvedimento legislativo utile, a modificare i commi da 79 a 82 della legge 107/15 al fine di pervenire all'eliminazione dello strumento della cosiddetta « chiamata diretta ».



## ALLEGATO 4

**5-00182 Belotti ed altri: Sull'inserimento di insegnanti di educazione motoria nell'organico della scuola primaria e sull'assunzione degli educatori nei convitti e nei collegi statali.**

**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito all'inserimento nell'organico della scuola primaria di posti per docenti di educazione motoria, ricordo che la Legge di Bilancio per il 2018 all'articolo 1, comma 616 ha previsto che per potenziare le discipline motorie e promuovere lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, nell'ambito della dotazione organica, il 5 per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa sia destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria.

Tale disposizione sarà attuata a partire dall'anno scolastico 2019/2020 per dare alle scuole il tempo necessario per aggiornare i Piani triennali dell'offerta formativa inserendovi specifiche attività di potenziamento per le discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a stili di vita sani.

Ciò posto, evidenzio come il MIUR già promuova la pratica delle attività sportive nel primo ciclo d'istruzione. Sin dalla scuola dell'infanzia è previsto, difatti, lo sviluppo di traguardi di competenza riferiti all'ambito motorio, così come declinati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012. Tutte le discipline del curricolo, compresa quindi anche l'educazione fisica, sono oggetto di valutazione periodica e finale per tutti gli alunni della scuola primaria.

Nel corso degli ultimi anni sono stati inoltre attivati diversi progetti specifici a livello nazionale, ricordo per brevità solo alcune delle più importanti iniziative at-

tualmente in essere che coinvolgono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Tra le più rilevanti, il progetto « Sport di classe »: gli insegnanti sono affiancati da tutor sportivi messi a disposizione dal CONI per le classi quarta e quinta, in modo da svolgere un'ora di educazione fisica a settimana.

Il Ministero inoltre ha invitato lo scorso febbraio le istituzioni scolastiche delle regioni classificate in ritardo di sviluppo e in transizione ad ampliare le attività motorie attraverso i fondi del PON: abbiamo ricevuto 825 candidature per una richiesta complessiva di euro 6.403.842,60. Le autorizzazioni arriveranno agli inizi di agosto e contiamo di pubblicare la graduatoria provvisoria nei prossimi giorni, in modo da garantire l'inizio delle attività nel prossimo anno scolastico.

Un'altra iniziativa degna di essere menzionata è il Progetto *Joy of Moving*, frutto di una feconda collaborazione tra USR Piemonte, CONI e Regione Piemonte. L'iniziativa prevede la possibilità di fornire al docente della scuola dell'infanzia e primaria un bagaglio culturale specifico legato ai pilastri del metodo *Joy of Moving*: efficienza fisica, coordinazione motoria, funzioni cognitive, creatività, *life skills*, nella prospettiva trasversale dell'educazione alla cittadinanza attiva e partecipata.

Per quanto riguarda l'ulteriore questione sollevata, ovvero l'assunzione in ruolo del personale educativo per i convitti e gli educandati, anche quest'anno si procederà alle nomine in ruolo (oltre 70 sono quelle previste) sulla base del *turnover*.

## ALLEGATO 5

**5-00183 Aprea e Palmieri: Sulla partecipazione degli istituti scolastici paritari ai progetti del Piano Nazionale per la Scuola Digitale.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Sino ad oggi, come noto, la partecipazione delle scuole paritarie al Piano nazionale per la scuola digitale è stata assicurata attraverso strumenti compatibili con le prescrizioni normative e con gli obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato.

Alle scuole paritarie è stato, difatti, garantito il massimo coinvolgimento a tutte le azioni sin qui avviate con riferimento al PNSD attraverso la partecipazione in rete con le scuole statali.

Del resto, lo stesso Piano nazionale per la scuola digitale annovera tra le sue finalità anche quella di favorire la sinergia, la collaborazione, la creazione di reti e di contatti tra le scuole. Anche per questo la partecipazione in rete è considerata quale elemento premiale che consente l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo al progetto.

Questa modalità di coinvolgimento non implica affatto l'esclusione di una partecipazione attiva di studenti e di docenti delle scuole paritarie.

Ricordo, inoltre, che attraverso i protocolli d'intesa e i protocolli in rete sottoscritti con gli *stakeholders* privati è stato possibile estendere attività formative e di sviluppo delle competenze digitali anche al personale scolastico delle scuole paritarie.

Ad oggi, come da lei ricordato, il quadro giuridico si è arricchito di una recente disposizione. Mi riferisco all'articolo 1, comma 313, della legge di bilancio per il

2017 che ha previsto l'estensione dei bandi della programmazione europea anche alle scuole paritarie, precisando, in via interpretativa, che ove si parla di « istituzioni scolastiche », nell'ambito della decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17 dicembre 2014, si debbano intendere tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi della legge n. 62 del 2000.

Alla luce di ciò, l'Amministrazione si è attivata per dare attuazione a questa disposizione di legge, in collaborazione con il competente Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica, per ottenere una specifica modifica del menzionato Accordo di partenariato nel senso indicato dalla normativa primaria.

La modifica si è perfezionata in data 8 febbraio 2018. Essa costituisce il primo step per l'estensione effettiva delle misure e delle azioni del Programma operativo nazionale anche alle scuole paritarie. Il successivo *step* è la modifica dello stesso PON per la scuola, tutt'ora in corso.

Riteniamo che l'*iter* possa concludersi nel più breve tempo possibile e che i prossimi avvisi, anche sull'innovazione e sulle competenze digitali, per l'anno scolastico 2018-2019 possano ricomprendere, quali beneficiari, anche le scuole paritarie, nel rispetto delle prescrizioni poste dalla Commissione europea e della vigente normativa nazionale.

ALLEGATO 6

**5-00184 Ascani ed altri: Sul prestito agli studenti per favorire l'accesso a percorsi di studio universitari e post-universitari****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Prima di tutto colgo l'occasione per riaffermare che il diritto allo studio è un tema prioritario cui lavoreremo mantenendo un confronto costante con gli studenti, dacché ogni nostro giovane che resta fuori dall'Università è una occasione persa per lo sviluppo del capitale umano del Paese.

Occorre, infatti, tanto incentivare l'introduzione di misure per garantire al maggior numero possibile di studenti l'accesso ai gradi più alti degli studi quanto ampliare le risorse per il diritto allo studio già esistenti.

Come già rappresentato dal Ministro Bussetti nel corso dell'esposizione delle Linee programmatiche al Parlamento, verificheremo la possibilità di stabilizzare il Fondo integrativo statale per la concessione, da parte delle Regioni, di borse di studio agli studenti meritevoli, ma privi di mezzi. Tali interventi sono senza oneri per gli studenti.

Mi auguro che si possano poi semplificare le procedure amministrative necessarie all'erogazione delle borse di studio.

Inoltre, sempre al fine di salvaguardare il diritto allo studio universitario, è nostra intenzione ampliare ulteriormente la platea di studenti beneficiari dell'esenzione totale dal pagamento delle tasse di iscrizione all'università, la cosiddetta « No-Tax area ».

Venendo al quesito da Lei posto, preciso che il PON Ricerca e Innovazione 2014/2020, attraverso le risorse del Fondo Sociale Europeo, intende realizzare una linea di intervento finalizzata a rafforzare la capacità di attrazione e la qualità dell'istruzione superiore.

A tal fine, il Comitato di Sorveglianza, l'organismo partenariale che presiede alla

strategia di intervento del Programma Operativo, ha approvato lo scorso marzo l'introduzione di una linea di azione che promuova una più ampia ed agevole partecipazione all'istruzione terziaria di studenti attraverso erogazioni dirette nei confronti degli studenti.

Alla luce di ciò, la disponibilità di diversi piani di sostegno economico che mettano a disposizione degli studenti risorse economiche, potrebbero consentire ad una quota maggiore di utenti il sostegno agli studi.

Pertanto, come richiesto dal Regolamento europeo che disciplina la gestione delle risorse comunitarie, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sta conducendo l'indagine preliminare (cosiddetta valutazione *ex ante*) volta a verificare la fattibilità di tale operazione e acquisire elementi per la definizione delle sue caratteristiche.

In particolare, l'analisi si basa su informazioni raccolte da differenti fonti, tra cui una è il questionario.

A conclusione della fase di indagine e di studio, entro l'estate, il Ministero disporrà di elementi conoscitivi utili a valutare l'introduzione della misura. Pertanto, una risposta definitiva in merito, potrà essere considerata solo al termine della fase di valutazione come sopra descritta.

In ogni caso, si tratterebbe di una misura aggiuntiva rispetto agli interventi più rilevanti e importanti che, come già detto, si intendono implementare e che sono riconducibili alla vigente normativa nazionale sul diritto allo studio, in particolare, mi riferisco alle borse di studio e alla « No-Tax area ».

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (relativamente alle parti di competenza).

Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2018.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2018 (relativamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli*) ..... 69

ALLEGATO 1 (*Relazione approvata dalla VIII Commissione*) ..... 74

ALLEGATO 2 (*Relazione approvata dalla VIII Commissione*) ..... 75

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 70

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00185 D'Ippolito: Completamento della procedura di valutazione ambientale strategica del piano del Parco nazionale della Sila ..... 70

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) ..... 76

5-00186 Muroni: Iniziative per la tutela ambientale delle zone interessate alla realizzazione del progetto TAP (*Trans Adriatic Pipeline*) ..... 71

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) ..... 77

5-00187 Foti: Attribuzione del potere di rilascio delle autorizzazioni in materia di cessazione della qualifica di rifiuto ..... 71

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) ..... 78

5-00188 Pezzopane: Iniziative per la tutela ambientale delle zone interessate alla costruzione del metanodotto Sulmona-Foligno ..... 71

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) ..... 79

5-00189 Cortelazzo: Criticità della localizzazione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti in via di Valleranello 273, a Roma ..... 72

ALLEGATO 7 (*Testo della risposta*) ..... 80

5-00190 Lucchini: Prevenzione del rischio idrogeologico e difesa del suolo della zona dell'Oltrepò pavese ..... 72

ALLEGATO 8 (*Testo della risposta*) ..... 81

## INTERROGAZIONI:

5-00009 Païta: Iniziative per bonificare i terreni e le acque, a seguito della rottura dell'oleodotto che collega i depositi petroliferi di Fegino alla raffineria Iplom .....	72
ALLEGATO 9 (Testo della risposta) .....	82
5-00132 Braga: Sulle iniziative per assicurare la funzionalità dell'Osservatorio Ambientale di cui al decreto ministeriale n. 2 del 7 gennaio 2014, relativo alla strada provinciale 46 Rho/Monza (Lotto 3) .....	72
ALLEGATO 10 (Testo della risposta) .....	84

## SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 19 luglio 2018. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Vincenzo Santangelo.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017.**  
C. 850 Governo.

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.**  
C. 851 Governo.

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (relativamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2018.**

**Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2018 (relativamente alle parti di competenza).**  
Parere alla V Commissione.

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 18 luglio scorso.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ricorda che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge di assestamento e che, nella seduta di ieri, il rappresentante del Governo ha depositato una nota relativa al bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Avverte quindi che la Commissione procederà prima alla deliberazione di competenza sul disegno di legge recante il Rendiconto generale C. 850 e poi a quelle sul disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato C. 851.

Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, presenta e illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante il Rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2017 (*vedi allegato 1*). Presenta altresì e illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018, per le parti di competenza (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Vincenzo SANTANGELO concorda con le proposte di relazione formulate dal relatore.

Chiara BRAGA (PD), nel prendere atto con soddisfazione delle proposte di relazione favorevole presentate dal relatore e condivise dal rappresentante del Governo su provvedimenti politicamente imputabili al Governo *pro tempore*, preannuncia il voto favorevole dei componenti del gruppo Partito democratico.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI), preso atto dell'orientamento favorevole manifestato dal relatore e dal rappresentante del

Governo sui due provvedimenti in esame, preannuncia l'astensione dalla votazione dei componenti del gruppo Forza Italia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole presentata dal relatore sul disegno di legge recante Rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2017, nonché la proposta di relazione favorevole presentata dal relatore sul disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018, limitatamente alle parti di competenza. La Commissione nomina quindi il deputato Federico quale relatore per riferire presso la V Commissione sui provvedimenti in oggetto.

**La seduta termina alle 14.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 19 luglio 2018.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.45.

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Giovedì 19 luglio 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Vincenzo Santangelo.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

Tommaso FOTI (FdI), intervenendo sull'ordine dei lavori, con riferimento all'andamento dell'ufficio di presidenza appena concluso, auspica per il futuro un'applicazione più rigorosa delle norme regolamentari, al fine di evitare che tale riunione ristretta finisca per assumere i contorni di una seduta plenaria vera e propria. Anche a tal fine suggerisce alla Presidenza che la riunione dell'ufficio di presidenza, diver-

samente da quanto avvenuto, venga collocata all'inizio o alla fine dei lavori giornalieri della Commissione in sede plenaria. Infine, con riferimento all'audizione del Ministro Toninelli, prevista per la giornata del 1° agosto, presumibilmente in concomitanza con le votazioni in Assemblea sul cosiddetto decreto dignità, auspica che quantomeno si possa disporre preventivamente del testo dell'intervento, considerato il ritardo con cui il Ministro si è reso disponibile e i tempi verosimilmente ristretti dei lavori della Commissione.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, comprendendo lo spirito costruttivo che ha animato l'intervento del collega Foti, in funzione di un ordinato svolgimento dei lavori in sede programmatoria, si riserva di adottare le opportune iniziative in tal senso.

Ricorda, quindi, che l'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare.

Ricorda che, per ciascuna interrogazione, il presentatore ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, mentre il rappresentante del Governo ha non più di tre minuti per la risposta. Successivamente, l'interrogante ha facoltà di replica, per non più di due minuti.

Avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà assicurata – ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 – anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la *web-tv* della Camera dei Deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

**5-00185 D'Ippolito: Completamento della procedura di valutazione ambientale strategica del piano del Parco nazionale della Sila.**

Giuseppe D'IPPOLITO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vincenzo SANTANGELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta che evidenzia le gravi inadempienze della regione Calabria, considerato che il completamento della procedure di valutazione ambientale strategica del piano del Parco nazionale della Sila dovrebbe avvenire alla fine del mese di luglio, dopo oltre sette mesi dal loro avvio. Manifestando la propria soddisfazione per l'intenzione di favorire il superamento dell'attuale fase commissariale dell'Ente Parco, auspica che il Ministero prosegua nella sua azione di vigilanza nei confronti della regione.

**5-00186 Muroni: Iniziative per la tutela ambientale delle zone interessate alla realizzazione del progetto TAP (Trans Adriatic Pipeline).**

Rossella MURONI (LeU) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vincenzo SANTANGELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Rossella MURONI (LeU), nel ringraziare il sottosegretario, sottolinea la necessità che il Ministero svolga una rigorosa azione di vigilanza sulle zone interessate, rilevando che non risulterebbero rispettate alcune delle prescrizioni imposte dalla Commissione VIA-VAS, con particolare riguardo all'espianto e reimpianto degli ulivi e alla salvaguardia della Posidonia oceanica. Nel rammaricarsi per il fatto che il Ministero consideri irrilevante l'innegabile impatto ambientale del progetto in questione, preannuncia l'intenzione di continuare a vigilare.

**5-00187 Foti: Attribuzione del potere di rilascio delle autorizzazioni in materia di cessazione della qualifica di rifiuto.**

Tommaso FOTI (FdI) illustra l'interrogazione in titolo, ricordando di aver posto

la questione anche nel corso dell'audizione del Ministro Costa, tenutasi nella giornata di ieri.

Il sottosegretario Vincenzo SANTANGELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Tommaso FOTI (FdI), replicando, si dichiara soddisfatto per le intenzioni rappresentate, considerato che il Governo si dichiara consapevole della necessità di un intervento normativo. A tale proposito evidenzia tuttavia il rischio che, in assenza di un provvedimento urgente, le autorizzazioni già rilasciate possano essere vanificate, in linea con la citata sentenza del Consiglio di Stato, e che il Ministero competente sia costretto ad intervenire con singoli decreti per ciascuna categoria di rifiuto. Da ultimo, sollecita il Governo a far seguire alle parole fatti concreti.

**5-00188 Pezzopane: Iniziative per la tutela ambientale delle zone interessate alla costruzione del metanodotto Sulmona-Foligno.**

Stefania PEZZOPANE (PD), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vincenzo SANTANGELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Stefania PEZZOPANE (PD), nel ringraziare il sottosegretario per la dettagliata ricostruzione della vicenda e delle competenze, si domanda se il Ministero intenda intervenire per un approfondimento della vicenda, volto anche a rassicurare la popolazione e le istituzioni dei territori interessati sull'impatto dell'opera in questione, tanto più considerato l'impegno profuso all'epoca da componenti dell'attuale maggioranza. Nel manifestare la propria preoccupazione, anche con riguardo ai contenuti del contratto di governo sui

temi dell'approvvigionamento energetico, si dichiara insoddisfatta e tuttavia speranzosa di un supplemento di valutazione da parte del Ministero che possa condurre ad una modifica progettuale. Ricorda a tale proposito che le istituzioni locali coinvolte non si sono limitate a manifestare contrarietà al progetto ma hanno proposto in modo costruttivo di tornare al progetto precedente, che ipotizzava il passaggio interrato del metanodotto lungo la costa, con minore impatto ambientale e minori rischi sul versante sismico.

**5-00189 Cortelazzo: Criticità della localizzazione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti in via di Valleranello 273, a Roma.**

Daniela RUFFINO (FI), cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vincenzo SANTANGELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Daniela RUFFINO (FI), prendendo atto della risposta del rappresentante del Governo, rinuncia alla replica.

**5-00190 Lucchini: Prevenzione del rischio idrogeologico e difesa del suolo della zona dell'Oltrepò pavese.**

Elena LUCCHINI (Lega), illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vincenzo SANTANGELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Elena LUCCHINI (Lega), replicando, si dichiara soddisfatta per l'esplicita volontà del Governo di intervenire contro il dissesto idrogeologico con interventi diffusi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul territorio nazionale. Apprende altresì con soddisfazione delle nuove proposte di intervento segnalate dalla regione Lombardia con riguardo alla provincia di Pavia.

Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.25.**

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 19 luglio 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Vincenzo Santangelo.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**5-00009 Paita: Iniziative per bonificare i terreni e le acque, a seguito della rottura dell'oleodotto che collega i depositi petroliferi di Fegino alla raffineria Iplom.**

Il sottosegretario Vincenzo SANTANGELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Raffaella PAITA (PD, ritiene che la realtà dei fatti sia ben diversa da quella prospettata dalla risposta del sottosegretario, considerato che in questi due anni tanto le attività di bonifica quanto le azioni di assicurazione verso la comunità sono state decisamente limitate. Invita pertanto il Ministero a mantenere alto il livello di attenzione su una questione che preoccupa i cittadini di Genova, ritenendo che dal governo del cambiamento ci si aspetterebbe un'azione più efficace.

**5-00132 Braga: Sulle iniziative per assicurare la funzionalità dell'Osservatorio Ambientale di cui al decreto ministeriale n. 2 del 7 gennaio 2014, relativo alla strada provinciale 46 Rho/Monza (Lotto 3).**

Il sottosegretario Vincenzo SANTANGELO risponde all'interrogazione in titolo



nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Chiara BRAGA (PD) prende atto delle iniziative assunte dal Ministero nei confronti della società Serravalle SpA, per quanto in data non precisata. Sottolinea d'altro canto la discrepanza delle diverse fonti coinvolte in merito all'eventuale assenso della predetta società alla proposta di rimodulazione del citato Osservatorio ambientale. Si rammarica per il fatto che un Ministero guidato da una persona che è espressione di forze politiche sempre in favore della tutela dell'ambiente non si impegni per garantire la funzionalità del-

l'Osservatorio, con particolare riguardo alla verifica dei lavori in questione. Da ultimo, esprime dubbi circa il coinvolgimento di ISPRA e di ARPA Lombardia nella vicenda, considerato che non compete a loro il monitoraggio dei lavori. Si dichiara conclusivamente parzialmente insoddisfatta per la risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.40.**

## ALLEGATO 1

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 (C. 850 Governo).****RELAZIONE APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, relativamente alle parti di propria competenza, il disegno di legge n. 850, concernente il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017;

evidenziato che l'esame della missione 14 « *Infrastrutture pubbliche e logistica* », nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, evidenzia la formazione di consistenti residui passivi principalmente nei programmi di spesa 14.10 « Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità » e 14.11 « Sistemi stradali, autostradali ed intermodali »;

preso atto che la relazione della Corte dei Conti imputa tale effetto alla

nuova modalità di remunerazione del contratto di programma con ANAS e prospetta l'esigenza di rafforzamento delle attività delle amministrazioni coinvolte nel sistema di monitoraggio e di rendicontazione;

valutata positivamente la riduzione dei residui complessivi finali di quasi il 4 per cento rispetto all'esercizio precedente relativamente ai rendiconti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per una migliore *performance* di pagamento dei residui di parte corrente,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 (C. 851 Governo).****Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (relativamente alle parti di competenza).****Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2018.****Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2018 (relativamente alle parti di competenza).****RELAZIONE APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 851, concernente l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018, per le parti di competenza;

preso atto, con riferimento alla Tabella 2 relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018, che la variazione al programma 8.5 « Protezione civile » è riconducibile all'incremento del capitolo 7441 (Fondo per le emergenze nazionali), mentre la variazione al programma 8.4 « Interventi per pubbliche calamità » riguarda il capitolo 8006, che contiene le somme destinate alla ricostruzione nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;

evidenziato, con riferimento alla tabella 9, che lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente è incrementato sia

in termini di competenza (da 880,9 a 898,8 milioni di euro) che di cassa (da 1.276,8 a 1.296,3 milioni) e che le variazioni relative ai residui si giustificano nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto 2017;

acquisita nella seduta del 18 luglio la documentazione predisposta dal medesimo dicastero, da cui si evince che i residui più cospicui derivano dai proventi delle aste CO<sub>2</sub>, che affluiscono al ministero solo a ridosso della scadenza dell'anno finanziario,

considerato, con riferimento alla tabella 10 per le parti di competenza, che lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementato sia in termini di competenza (da 15.059 a 15.164,9 milioni di euro) che di cassa (da 15.680,2 a 15.787,5 milioni) e che le variazioni ai residui sono motivate dalla necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto 2017,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

## ALLEGATO 3

**5-00185 D'Ippolito: Completamento della procedura di valutazione ambientale strategica del piano del Parco nazionale della Sila.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento ai quesiti posti, si fa presente, in via preliminare, che l'Autorità competente per l'emissione del parere motivato sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano del Parco Nazionale della Sila è la regione Calabria. Spetta, poi, all'Autorità procedente e/o proponente recepire i contenuti del predetto provvedimento regionale nell'ambito del Piano e del Rapporto Ambientale e di darne opportuna evidenza nella dichiarazione di sintesi all'atto dell'adozione del Piano e della VAS.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quale soggetto competente in materia ambientale, ha fornito le proprie osservazioni nell'ambito delle consultazioni sul rapporto ambientale.

Secondo quanto riferito dalla regione Calabria, le predette osservazioni del Ministero hanno comportato un lavoro di rilettura totale degli elaborati e la necessità di trasmettere il tutto, in data 15 dicembre 2017, alla società specializzata che supporta l'Ente Parco.

I necessari raffronti e verifiche tra l'Ente e la società, per come comunicato dalla regione, si sono conclusi in data 21 giugno scorso con la stesura aggiornata degli elaborati che saranno validati nell'apposita riunione convocata dall'Ente Parco per il 25 luglio prossimo.

Relativamente al tema posto sullo stato della *governance* dell'Ente Parco, il Ministro dell'ambiente ha richiesto un incontro al Presidente della regione Calabria al fine di pervenire al superamento dell'attuale fase commissariale.

## ALLEGATO 4

**5-00186 Muroli: Iniziative per la tutela ambientale delle zone interessate alla realizzazione del progetto TAP (*Trans Adriatic Pipeline*).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento ai quesiti posti, per quanto concerne gli aspetti ambientali, si rappresenta che il procedimento di VIA ha preso in considerazione numerosi approdi alternativi, valutando quello a San Foca il più idoneo dal punto di vista tecnico e ambientale ed ha stabilito numerose prescrizioni proprio per garantire la massima salvaguardia dell'ambiente. In particolare, si segnala che gli eventuali impatti del progetto sulla *Cymodocea nodosa* e sulla *Posidonia oceanica* sono stati verificati nel corso del procedimento di valutazione di impatto ambientale dalla Commissione VIA-VAS. In seguito ai vari rilievi svolti, è stato possibile valutare in maniera approfondita le caratteristiche ecologiche dei fondali interessati dai lavori all'*exit point* ed è stato prescritto a TAP di realizzare uno studio di dettaglio della dispersione del materiale dragato per definire le modalità ottimali per l'esecuzione dei lavori, al fine di proteggere le Praterie di Posidonia e di *Cymodocea nodosa*. Lo studio ha portato allo spostamento del punto di uscita del microtunnel, al fine di minimizzare le interferenze, in un'area in cui gli ultimi ciuffi sparsi di *Cymodocea nodosa* sono presenti « a distanze ben maggiori di 50 m, sia a sud che a nord dell'*exit point* », come indicato nel parere della Commissione VIA. Per quanto riguarda le componenti flora, fauna ed ecosistemi marini, la Commissione VIA ha, inoltre, considerato e valutato che i potenziali impatti associati alle emissioni sonore, alla sospensione e sedimentazione dei sedimenti, al disturbo fisico e visivo dei mezzi navali e alla perdita temporanea di *habitat*, siano

classificati come non significativi. Evidenzia, infine, un miglioramento per la maggior parte di questi impatti, che risultavano Bassi nello Studio di Impatto Ambientale, a valle delle misure di mitigazione specificamente previste nel Progetto Costruttivo del Microtunnel e delle prescrizioni imposte.

Per quanto riguarda l'espianto e il reimpianto degli ulivi, si richiamano le prescrizioni A.29 e A.44 del decreto di compatibilità ambientale inerenti la predisposizione di un piano di gestione delle modalità e delle mitigazioni da adottare nell'effettuazione di tali attività. A fronte del parere della regione Puglia e delle determinazioni della Commissione VIA/VAS, è stata determinata l'ottemperanza delle predette prescrizioni. Si precisa, inoltre, che il piano di gestione degli ulivi monumentali è stato sottoposto con esito positivo anche all'esame di una apposita Commissione Regionale di Tutela.

In merito alle varie impugnative promosse dai diversi Enti territoriali e associazioni avverso i provvedimenti autorizzativi inerenti l'opera in questione, si evidenzia che i relativi procedimenti risultano in gran parte conclusi con sentenza di rigetto mentre per quelli ancora pendenti dinanzi i Giudici amministrativi competenti, si è in attesa di conoscerne l'esito.

Alla luce degli elementi forniti dai propri uffici tecnici, il Ministero dell'ambiente rassicura comunque che manterrà alto il livello di attenzione su questa complessa vicenda.

## ALLEGATO 5

**5-00187 Foti: Attribuzione del potere di rilascio delle autorizzazioni  
in materia di cessazione della qualifica di rifiuto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, inerenti la determinazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, ed in particolare alla situazione determinatasi in seguito alla decisione adottata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1229/2018, si ritiene necessario un intervento normativo che disciplini le modalità – alternative all’emanazione di specifici decreti ministeriali e immediatamente utilizzabili sino alla data di entrata in vigore di questi ultimi – attraverso cui istituire meccanismi per la cessazione della qualifica di rifiuto « caso per caso ». Tale intervento consentirà la massima diffusione dell’istituto dell’*End of Waste*, l’attuazione dei principi europei in materia di economia circolare e « società del recupero e riciclo », il rispetto della gerarchia dei rifiuti.

L’intervento normativo consentirà, più precisamente, alle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni previste dagli

articoli 208, 209 e 211 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché alle autorizzazioni disciplinate dal titolo III-*bis* della parte seconda del predetto decreto, la facoltà di stabilire – previo espletamento di adeguate istruttorie – i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, da adottare in conformità alle condizioni fissate al comma 1 dell’articolo 184-*ter*, del Codice dell’ambiente.

La proposta di emendamento del richiamato articolo permetterà, nelle more dell’emanazione dei decreti ministeriali, di attuare meccanismi *End of Waste* immediatamente operativi, evitando così di procrastinare ulteriormente la realizzazione dell’economia circolare e la riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica, in linea, peraltro, con le disposizioni, sullo stesso tema, di cui all’appena pubblicata direttiva 2018/851 (UE), in fase di recepimento.

## ALLEGATO 6

**5-00188 Pezzopane: Iniziative per la tutela ambientale delle zone interessate alla costruzione del metanodotto Sulmona-Foligno.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, sulla base degli elementi acquisiti, si fa presente che il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'opera è stato avviato dal Ministero dello sviluppo economico nel dicembre 2011; il decreto VIA, favorevole con prescrizioni, è stato rilasciato nel marzo 2011 dal Ministero dell'ambiente. Nel corso del 2015 si sono svolte tre conferenze dei servizi a conclusione delle quali, le regioni Abruzzo e Umbria hanno negato l'intesa, mentre le regioni Marche e Lazio hanno dato il proprio assenso.

Proprio in relazione al mancato accordo con le predette regioni, in base alle norme applicabili per il superamento del dissenso (articolo 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, nella formulazione previgente alla nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 127 del 2016), il procedimento è stato rimesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La norma prevede una procedura articolata in più riunioni finalizzate alla ricerca dell'intesa.

Il 4 aprile 2018 si è tenuta, presso il Dipartimento del coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio, la prima riunione istruttoria convocata al fine di valutare se esistano i presupposti

per addivenire ad una intesa anche con le regioni Abruzzo e Umbria. Le regioni e i Comuni dissenzienti hanno ribadito in quella sede le loro preoccupazioni legate al rischio sismico nelle zone interessate dalla realizzazione del metanodotto, anche alla luce degli ultimi eventi sismici. Recependo tali preoccupazioni, la Presidenza del Consiglio, al fine di assicurare i massimi livelli di sicurezza, ha chiesto un aggiornamento sulla valutazione della pericolosità sismica delle aree interessate, per garantire che il progetto sia adeguato all'effettivo rischio sismico dell'area. Tali studi e le successive verifiche del progetto verranno realizzati con il coinvolgimento dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia.

La fase istruttoria, in corso presso la Presidenza del Consiglio, potrà essere conclusa solo a valle della deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.

Qualora il Consiglio dei ministri – superando il dissenso regionale – dovesse deliberare a favore della realizzazione dell'opera, il Ministero dello sviluppo economico potrà eventualmente rilasciare l'autorizzazione richiesta.

## ALLEGATO 7

**5-00189 Cortelazzo: Criticità della localizzazione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti in via di Valleranello 273, a Roma.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, si fa presente, in via preliminare, che le problematiche descritte afferiscono a questioni che non ricadono nelle competenze dirette del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in quanto, in tema di pianificazione della gestione dei rifiuti, è attribuito allo Stato solo un ruolo di coordinamento e indirizzo.

Occorre comunque considerare che i criteri generali per la localizzazione degli impianti, con l'individuazione dei fattori escludenti, di attenzione e preferenziali per gli aspetti di tutela individuati dalla regione Lazio nel Piano di gestione dei rifiuti vigente, sono applicabili solo ad alcune tipologie impiantistiche, tra le quali non sono ricompresi gli impianti di stoccaggio, né gli impianti che effettuano il recupero di rifiuti da raccolta differenziata, quali carta e cartone.

Dall'esame degli atti acquisiti risulta, inoltre, che, all'esito della valutazione di impatto ambientale, la regione Lazio ha rilasciato la pronuncia di compatibilità ambientale positiva con Determinazione del 18 ottobre 2016, sul progetto per l'adeguamento e messa in esercizio dell'impianto in questione.

Risulta, altresì, che la Città Metropolitana di Roma Capitale ha provveduto, con

Determinazione Dirigenziale 3599 dell'11 agosto 2017, al rilascio dell'autorizzazione per l'impianto in parola.

In merito al fatto che il sito ricade in un'area classificata come area di pericolosità P2, alluvioni poco frequenti, l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere « si è espressa in linea generale sostenendo che la proposta progettuale è compatibile con la pianificazione di bacino », come risultante dal provvedimento di compatibilità ambientale rilasciato dalla regione Lazio, con la conseguente previsione di specifici interventi di mitigazione del rischio.

Inoltre, con riferimento all'interesse archeologico sono stati acquisiti i pareri delle competenti Soprintendenze.

Quanto alla posizione di Roma Capitale, nell'ambito dei lavori della Conferenza dei servizi, il Comune nel luglio 2017 ha espresso il proprio parere « chiarendo che per l'impianto pur non conforme urbanisticamente alle N.T.A. del P.R.G., l'approvazione ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. 152/06 costituisce variante allo strumento urbanistico e l'area ai sensi dell'articolo 106 comma 4 delle N.T.A. del P.R.G. approvato con DCC 18 del 12/2008, assume la destinazione di "infrastrutture tecnologiche" per tutta la durata dell'autorizzazione », come riportato nelle premesse dell'atto autorizzativo della Città Metropolitana.



## ALLEGATO 8

**5-00190 Lucchini: Prevenzione del rischio idrogeologico e difesa del suolo della zona dell'Oltrepò pavese.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è ben consapevole delle criticità che investono il territorio della regione Lombardia, e in particolare dell'Oltrepò Pavese, come dimostra l'interesse ad esso rivolto nell'ambito delle recenti programmazioni.

A tal proposito, si ricorda che, in attuazione a quanto disposto dal Governo con la Legge Finanziaria 2010, è stato firmato il 4 novembre 2010 l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Lombardia, per il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, cui hanno fatto seguito successivi Atti integrativi, nonché un Accordo di Programma con la regione e la città Metropolitana di Milano siglato nel 2016, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015.

Con il predetto Accordo di Programma e i successivi Atti Integrativi nella regione Lombardia sono stati finanziati 180 interventi, per un importo complessivo di 229.840.700,00 euro. In particolare nella provincia di Pavia ne sono stati finanziati complessivamente n. 20, di cui n. 10 riguardanti fenomeni franosi per l'importo complessivo di 3.886.000,00 euro, che ad oggi risultano completati.

Per quanto riguarda le attuali e le future programmazioni degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, il Governo ha inteso riunificare in un unico strumento tutte le necessità del territorio, facendole confluire in un unico *database*,

il ReNDiS dell'ISPRA (Repertorio Nazionale degli Interventi di Difesa del Suolo).

Al riguardo, si segnala che la regione Lombardia, al momento, ha segnalato nell'ambito del citato *database* ReNDiS, ai fini di nuove eventuali programmazioni per la rimozione del rischio idrogeologico, 334 nuove proposte di intervento validate dalla stessa regione, per un importo totale pari a 991.559.761,58 euro. Per la provincia di Pavia sono state presentate 41 proposte di finanziamento di intervento per l'importo complessivo di 49.409.145,00 euro. Delle suddette richieste n. 6 riguardano fenomeni franosi, n. 14 riguardano fenomeni idraulici e n. 21 fenomeni di tipo misto.

Si rammenta, inoltre, che il Governo si è attivato per sottoscrivere il « Patto per lo sviluppo della regione Lombardia », firmato nel 2016, nel quale risulta ricompreso il sottoprogramma « interventi contro il dissesto idrogeologico connessi a fenomeni franosi e valanghivi » per l'importo complessivo di 3.700.000,00 euro.

Da ultimo, si segnala che è intenzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dare nuovo impulso alle misure di contrasto al dissesto idrogeologico attraverso azioni di prevenzione che comportino interventi diffusi di manutenzione ordinaria e straordinaria su aree ad alto rischio, riportando in capo al Ministero medesimo la diretta competenza sul tema, come già previsto dal decreto-legge varato dal Consiglio dei ministri lo scorso 2 luglio.

## ALLEGATO 9

**5-00009 Paita: Iniziative per bonificare i terreni e le acque, a seguito della rottura dell'oleodotto che collega i depositi petroliferi di Fegino alla raffineria Iplom.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle problematiche ambientali rappresentate, occorre, in primo luogo evidenziare che, secondo quanto riferito dal Comune di Genova e dalla regione Liguria, la IPLOM S.p.A. ha posto in essere le attività di Messa in sicurezza d'emergenza che hanno riguardato non solo l'area prossima alla rottura dell'oleodotto ma l'intero tratto dei corsi d'acqua interessati dallo sversamento, limitando la propagazione a valle degli idrocarburi e procedendo alla rimozione dei sedimenti contaminati. Tali attività si sono concluse nel giugno 2016.

Con specifico riferimento alle misure poste in essere dalla IPLOM, si segnala che la stessa ha avviato due procedure: una presso il Comune di Genova e relativa alla bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 242 della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006; l'altra presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e inerente il ripristino ambientale e il risarcimento del danno ambientale, ai sensi degli articoli 305 e 306 del predetto decreto.

In merito alla prima procedura, la Società ha presentato il Piano di caratterizzazione che è stato definitivamente approvato dal Comune di Genova nella Conferenza di servizi a maggio 2017. Sono altresì pervenuti al Comune gli esiti delle campagne di monitoraggio delle acque e dei terreni rimasti al termine delle asportazioni previste dalla messa in sicurezza d'emergenza. I risultati di tali attività sono stati validati dall'ARPAL che ha affermato che nelle ultime campagne di monitoraggio non risultano ulteriori superamenti delle

Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per gli idrocarburi. Allo stato attuale, il Comune di Genova ha recentemente avviato un procedimento per la bonifica del versante soggetto allo sversamento per eccedenze delle CSC su un fondo scavo. Inoltre, lo scorso 18 maggio si è tenuto un incontro tra il Comune di Genova, la regione Liguria, la Città Metropolitana e l'ARPAL, al fine di condividere un possibile percorso da adottarsi sull'intero territorio regionale.

Il Comune di Genova ha segnalato, altresì, che le attività poste in essere finora sono state condivise con i cittadini sia attraverso incontri sul territorio che mediante commissioni consiliari dedicate all'argomento (la più recente è del 16 maggio 2018). Lo scopo di questi incontri è stato proprio quello di condividere le modalità operative e le evidenze riscontrate nell'ambito delle verifiche eseguite.

Per quanto concerne, invece, la procedura inerente il danno ambientale ed il ripristino ambientale, attualmente in corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ISPRA nel giugno 2017 ha rappresentato, anche a seguito di una interlocuzione con l'ARPA Liguria e di un sopralluogo, la necessità di realizzare, a cura dell'operatore, un apposito piano di accertamento dell'entità del danno ambientale. Alla luce di tali prescrizioni, nel dicembre 2017 l'operatore ha presentato un nuovo progetto concernente le iniziative per circoscrivere, controllare ed eliminare i fattori di danno e le possibili misure per il ripristino ambientale. Nel febbraio 2018 l'ISPRA ha

valutato la sostanziale conformità di tale progetto, salva la prescrizione di integrarlo con una nuova stazione di monitoraggio. L'operatore ha effettuato l'integrazione, pervenendo a marzo 2018 ad un progetto che l'ISPRA ha valutato condivisibile ed approvabile, sulla base di motivazioni nelle quali trovano riscontro anche le osservazioni pervenute dalla regione Liguria e dall'ARPA Liguria.

Si segnala, infine, che tra le prescrizioni poste a carico dell'operatore è stato stabilito di protrarre le attività di monitoraggio per un periodo minimo di tre anni dall'approvazione delle misure di ri-

pristino, nonché la presentazione di una relazione tecnica semestrale riguardante gli interventi realizzati, i campionamenti effettuati e i relativi esiti.

Attualmente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sta predisponendo la proposta di invito a presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 306, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Alla luce delle informazioni esposte, il Ministero rassicura pertanto che, per quanto di competenza, continuerà a svolgere le proprie attività, mantenendo alto il livello di attenzione sulla questione.

ALLEGATO 10

**5-00132 Braga: Sulle iniziative per assicurare la funzionalità dell'Osservatorio Ambientale di cui al decreto ministeriale n. 2 del 7 gennaio 2014, relativo alla strada provinciale 46 Rho/Monza (Lotto 3).**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, inerenti l'Osservatorio Ambientale istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con sede operativa presso la regione Lombardia, relativo alle attività di monitoraggio e controllo continuo della corretta realizzazione dell'opera « Autostrada A8-A52 Rho-Monza – Riqualifica e potenziamento della SP 46 da Paderno a Rho » e dei relativi interventi di compensazione ambientale, si rappresenta quanto segue.

Lo scorso mese di maggio è pervenuto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'assenso alla proposta di rimodulazione della composizione del predetto Osservatorio Ambientale da parte di Autostrade per l'Italia S.p.a. per quanto concerne il « Lotto 3 Variante di Baranzate » ed il diniego alla predetta proposta da parte della Società Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.a. per quel che riguarda i Lotti 1 e 2 dell'opera in esame. Tale diniego è stato successivamente ribadito dalla stessa società nel mese di giugno 2018.

Si rammenta che secondo la normativa attualmente vigente (articolo 28, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006) l'Osservatorio Ambientale può essere istituito dall'Autorità competente d'intesa con il proponente e con oneri a carico di quest'ultimo.

Da ciò ne consegue che il diniego della Società Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.a. per quanto concerne i Lotti 1 e 2 non consente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare di procedere al rinnovamento complessivo dell'Osservatorio per tutti e tre i Lotti, ma eventualmente del solo Lotto 3, essendone Proponente la Società Autostrade per l'Italia S.p.A., non potendo far ricadere sulla pubblica amministrazione i costi delle attività dell'organismo in questione.

Ad ogni modo, tenuto conto che l'Osservatorio non è più operativo dal 10 maggio scorso, si rappresenta che il Ministero dell'ambiente non farà venir meno la propria funzione di Autorità competente in tema di controllo e monitoraggio, provvedendo alla verifica delle condizioni ambientali pertinenti ai Lotti 1 e 2 senza l'ausilio dello strumento dell'Osservatorio, e facendosi altresì garante delle eventuali interlocuzioni con il territorio. Per l'intervento afferente i Lotti 1 e 2, è nelle intenzioni del Ministero verificare, inoltre, con ISPRA ed ARPA Lombardia, la possibilità di instaurare modalità di collaborazione per garantire un'organica e attiva azione di verifica e controllo delle attività riguardanti i predetti lotti.

In tal senso, il Ministero dell'ambiente ha richiesto alla Società Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.a. di trasmettere la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti prescritti con i Decreti VIA e successivamente assunti, anche in ordine agli interventi di compensazione ambientale che risultano non ancora eseguiti. Ha richiesto, altresì, di fornire un dettagliato cronoprogramma relativo alla loro realizzazione e di dare

contezza di ogni eventuale modifica progettuale o realizzativa, ovvero segnalare scostamenti rilevati nel Monitoraggio Ambientale in ordine agli impatti sulle componenti ambientali, ai fini delle valutazioni di competenza.

Resta comunque salva la facoltà della Società Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.a. di pervenire a diverso avviso in ordine alla rinnovazione dell'Osservatorio, formulando apposita manifestazione di volontà in tal senso.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 86

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 90

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 87

5-00193 Tasso: Valorizzazione del polo tecnologico ferroviario di Osannoro ..... 87

ALLEGATO 2 (*Testo integrale della risposta*) ..... 91

5-00194 Bergamini: Convocazione di un tavolo permanente di confronto con le associazioni di categoria del settore dell'autotrasporto.

5-00197 Fianza: Adozione di misure per gli autotrasportatori a seguito della mancata adozione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate per le deduzioni forfettarie delle spese non documentate ..... 87

ALLEGATO 3 (*Testo integrale della risposta*) ..... 92

5-00195 Stumpo: Motivi di ordine pubblico alla base degli atti limitativi dell'accesso ai porti .. 88

ALLEGATO 4 (*Testo integrale della risposta*) ..... 93

5-00196 Liuzzi: Completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e realizzazione di un collegamento ferroviario tra Matera e la Puglia ..... 88

ALLEGATO 5 (*Testo integrale della risposta*) ..... 94

5-00198 Pizzetti: Intenzioni del Governo in merito al trasferimento delle azioni di Anas SpA a Ferrovie dello Stato Italiane SpA ..... 88

ALLEGATO 6 (*Testo integrale della risposta*) ..... 95

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 19 luglio 2018. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.*

#### La seduta comincia alle 14.

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.**

**C. 924 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 luglio 2018.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a dare lettura della proposta di parere.

Paolo Nicolò ROMANO (M5S), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 14.05.**

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Giovedì 19 luglio 2018. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Diego DE LORENZIS, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità della seduta verrà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**5-00193 Tasso: Valorizzazione del polo tecnologico ferroviario di Osmannoro.**

Il deputato Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, rinuncia ad illustrare l'interrogazione.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gabriele TOCCAFONDI (Misto-CP-A-PS-A), intervenendo in sede di replica in qualità di cofirmatario, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Restano, infatti, forti perplessità circa l'effettiva possibilità che gli investimenti fino ad oggi realizzati siano valorizzati e circa le prospettive occupazionali dei lavoratori altamente specializzati addetti al polo tecnologico di Osmannoro.

**5-00194 Bergamini: Convocazione di un tavolo permanente di confronto con le associazioni di categoria del settore dell'autotrasporto.**

**5-00197 Fidanza: Adozione di misure per gli autotrasportatori a seguito della mancata adozione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate per le deduzioni forfettarie delle spese non documentate.**

Diego DE LORENZIS, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su identica materia, saranno svolte congiuntamente.

I deputati Deborah BERGAMINI (FI) e Mauro ROTELLI (FdI), cofirmatario dell'interrogazione 5-00197 Fidanza, rinunciano ad illustrare le interrogazioni in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Deborah BERGAMINI (FI), intervenendo in sede di replica, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. In particolare evidenzia come il preannunciato tavolo di confronto con i rappresentanti del settore dell'autotrasporto ad oggi non risulti ancora avviato nonostante le numerose sollecitazioni rivolte al ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo osserva come il previsto blocco dei servizi annunciato dal raggruppamento unitario dell'autotrasporto, previsto nel periodo dal 6 al 9 agosto, potrebbe comportare gravi conseguenze proprio in corrispondenza delle giornate dell'esodo estivo sulle strade.

Lamenta, infine, il grave ritardo con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha proceduto alla determinazione delle agevolazioni fiscali per l'anno 2018 a favore delle imprese di autotrasporto merci, ritardo che si è verificato anche lo scorso anno, determinando una situazione di incertezza per gli operatori del settore.

Mauro ROTELLI (FdI), intervenendo in replica in qualità di cofirmatario, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Evidenzia come il preannunciato blocco degli autotrasportatori potrebbe causare notevoli inconvenienti sulla viabilità anche in termini di sicurezza della circolazione.

Con riferimento agli importi delle agevolazioni fiscali stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, ritiene possano danneggiare seriamente le imprese di autotrasporto soprattutto in termini di competitività rispetto a quanto accade nei principali paesi europei; al riguardo segnala che le imprese del settore sono diminuite di circa 26 mila unità e si rischia davvero l'estinzione di tale categoria di artigiani.

Giudica, quindi, non rassicurante l'atteggiamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che, nonostante le numerose richieste, non ha ancora convocato il tavolo di confronto fra le parti al fine di affrontare le gravi criticità che riguardano il settore dell'autotrasporto merci.

**5-00195 Stumpo: Motivi di ordine pubblico alla base degli atti limitativi dell'accesso ai porti.**

Nicola STUMPO (LeU) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Nicola STUMPO (LeU), intervenendo in replica, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che giudica assai sconcertante. Si afferma, infatti, che l'approdo di navi con a bordo immigrati viene bloccato senza alcun atto formale e senza che vi siano le previste motivazioni di ordine pubblico.

Sottolinea la necessità ed urgenza che su tali questioni vi sia una unità di intenti e di azione fra i Ministri competenti dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, dopo aver chiarito le rispettive

sfere di intervento. Evidenzia come probabilmente ci si trovi di fronte ad un problema di democrazia che, in realtà, nasconde ben altre difficoltà dell'esecutivo.

**5-00196 Liuzzi: Completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e realizzazione di un collegamento ferroviario tra Matera e la Puglia.**

Mirella LIUZZI (M5S), rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Mirella LIUZZI (M5S), intervenendo in replica, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo che preannuncia la realizzazione di una serie di importanti interventi per l'immediato futuro sui collegamenti ferroviari per la città di Matera, nominata per l'anno 2019 città per la cultura, interventi che prevedono anche lo studio di ulteriori collegamenti alla fascia adriatica. Segnala al riguardo che già nella scorsa legislatura aveva presentato una risoluzione, a sua prima firma, relativa alla realizzazione di progetti di sviluppo per i collegamenti ferroviari della città di Matera che questo Governo finalmente dichiara di voler realizzare tempestivamente.

**5-00198 Pizzetti: Intenzioni del Governo in merito al trasferimento delle azioni di Anas SpA a Ferrovie dello Stato Italiane SpA.**

Davide GARIGLIO (PD), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Davide GARIGLIO (PD), si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che non risolve le evidenti contraddizioni



fra le dichiarazioni svolte dai sottosegretari per le infrastrutture e i trasporti Armando Siri e Edoardo Rixi, apparse su due importanti quotidiani nazionali circa la volontà di fare « marcia indietro » sulla fusione tra Ferrovie dello Stato SpA e Anas SpA. Tale posizione è di fatto stata smentita dal Ministro per le infrastrutture e trasporti Toninelli, così come dalle affermazioni fatte dal rappresentante del Governo in questa sede.

Chiede, infine, alla presidenza di mettere a disposizione dei commissari la lettera del Ministro Toninelli, citata nella risposta del Governo e inviata al presidente della Commissione proprio sulla

questione della fusione tra Ferrovie dello Stato e Anas che chiarisce come vi sia un confronto aperto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, avverte che la citata lettera del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indirizzata al Presidente della Commissione sulla questione del trasferimento delle azioni di Anas SpA a Ferrovie dello Stato SpA è a disposizione dei commissari.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.30.**

## ALLEGATO 1

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (C. 924 Governo).****PARERE APPROVATO**

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni per la dignità dei lavoratori e delle imprese (C. 924 Governo);

espresso apprezzamento per le misure volte a contrastare l'azzardopatia previste dall'articolo 9, che introduce il

divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, che riguardi giochi o scommesse con vincite di denaro, includendo – oltre alle manifestazioni sportive, culturali e artistiche – le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e *internet*,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**5-00193 Tasso: Valorizzazione del polo tecnologico ferroviario di Osmannoro.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Nell'attuale Contratto di programma MIT-MEF-RFI sono ricompresi, tra l'altro, alla voce Sviluppo tecnologie innovative, investimenti per la realizzazione di impianti e sistemi ferroviari di nuova concezione a supporto di tutti i processi aziendali e, in particolare, della circolazione e della manutenzione. In tale ottica, è previsto l'adeguamento degli attuali impianti di Firenze Osmannoro, finalizzato a garantire migliori *performance* e riduzione degli interventi manutentivi.

Più in particolare, circa la situazione e le prospettive del Polo Tecnologico di Osmannoro, Ferrovie dello Stato riferisce che, per quanto concerne i livelli occupazionali, il suddetto impianto non risentirà, in termini di occupazione complessiva, dell'introduzione dei nuovi treni per il

servizio regionale, oggetto degli investimenti attualmente programmati da Trenitalia.

Infatti, i minori volumi di ciclica conseguenti alla dismissione di parte del parco vetture media distanza verranno compensati da attività aggiuntive legate all'introduzione di altre tipologie di carrozze e di ulteriori sistemi da mantenere, nonché dall'incremento delle lavorazioni richieste da altre imprese.

A ciò si aggiunge che le altre attività verranno riviste e quelle specialistiche – ad esempio la revisione degli apparati ACPF, delle sale, dei carrelli e dei convertitori – cresceranno con l'arrivo del nuovo materiale rotabile; in generale, la manutenzione ciclica evolverà verso un modello a moduli, con incremento delle lavorazioni sui componenti.

## ALLEGATO 3

**5-00194 Bergamini: Convocazione di un tavolo permanente di confronto con le associazioni di categoria del settore dell'autotrasporto.**

**5-00197 Fianza: Adozione di misure per gli autotrasportatori a seguito della mancata adozione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate per le deduzioni forfettarie delle spese non documentate.**

**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Rispondo congiuntamente agli atti n. 5-00194 dell'Onorevole Bergamini (FI-BP) e n. 5-00197 degli Onorevoli Fianza e Rotelli in quanto vertono su analogo argomento.

Sul tema specifico dell'autotrasporto, confermo la volontà del Ministro Toninelli di cercare, attraverso un confronto costante e continuo con le associazioni di categoria, possibili soluzioni ai diversi problemi che interessano l'autotrasporto, e in particolare sul sistema delle deduzioni previste dalla normativa vigente che andrebbero anche riviste sulla base degli investimenti che gli operatori effettuano a favore di automezzi meno inquinanti.

Nello specifico segnalo che il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso note, in data 16 luglio 2018, le misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2018, sulla base delle risorse disponibili.

Nel dettaglio:

importi delle deduzioni forfettarie, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfettaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d'imposta 2017, nella misura di 38,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale:

misura relativa al recupero del contributo al Servizio sanitario nazionale, le imprese di autotrasporto merci conto terzi e conto proprio possono recuperare nel 2018 fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2017 al Servizio sanitario nazionale come contributo sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

Anche quest'anno, per la compensazione in F24, si utilizza il codice tributo 6793.

In conclusione, confermo l'intendimento del Ministro ad aprire un tavolo di lavoro e di confronto programmatico con la categoria dell'autotrasporto che, nell'ottica della sostenibilità, avvii un percorso virtuoso di certezza delle misure e di contemperamento degli interessi.

## ALLEGATO 4

**5-00195 Stumpo: Motivi di ordine pubblico alla base degli atti limitativi dell'accesso ai porti.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come detto dall'onorevole interrogante, il Ministro Toninelli ha ampiamente riferito sulla vicenda della nave Aquarius e dunque sul punto rinvio integralmente a quanto espresso sulla dinamica degli eventi e sull'azione del MIT nel corso dell'interrogazione dello scorso 20 giugno.

Confermo quindi che era stato individuato un *place of safety* nell'ambito della collaborazione internazionale richiamata dalla risoluzione IMO MSC 167(78) e dalla Convenzione di Amburgo e che non sono stati adottati provvedimenti di formale chiusura dei porti italiani da parte del MIT.

Circa il quesito inerente un « atto formale » e « dettagliati motivi di ordine pubblico » che avrebbero indotto il Ministro dell'interno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, posso confermare che con riferimento alla specifica circostanza

oggetto dell'interrogazione non risultano atti formali in tal senso. Peraltro, e ribadendo anche in questo caso quanto già riferito nella precedente interrogazione, mi permetto di rammentare che l'articolo 83 del Codice della navigazione affida al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il potere di limitare o vietare il transito o la sosta di navi mercantili nel mare territoriale per motivi di ordine pubblico, rimettendo al suo apprezzamento la valutazione delle circostanze poste a fondamento dell'esercizio di tale potere.

Tuttavia, nel caso in questione, come del resto è avvenuto in casi analoghi, il Ministero ha ritenuto di richiedere formalmente al Ministero dell'interno l'indicazione del porto per lo sbarco. Indicazione che, come ricordato, con specifico riferimento alla vicenda della nave Aquarius, non è mai stata fornita.

## ALLEGATO 5

**5-00196 Liuzzi: Completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e realizzazione di un collegamento ferroviario tra Matera e la Puglia.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Come è noto, il costo complessivo dell'intervento per la nuova linea Ferrandina-Matera La Martella è pari a 265 milioni di euro, interamente finanziati.

Ad oggi, la città di Matera è collegata a Bari dalle Ferrovie Apulo-Lucane (FAL), a scartamento ridotto, mentre rispetto alla rete ferroviaria nazionale le stazioni più vicine sono quelle di Metaponto (se si proviene da sud) e Ferrandina (se si proviene da nord). Lo studio per la realizzazione degli interventi finalizzati al collegamento della città di Matera alla rete ferroviaria nazionale è stato inquadrato principalmente per garantire il collegamento con le città di Salerno e Napoli, porte di accesso del Mezzogiorno al sistema Alta Velocità, e a Taranto attraverso la linea Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto.

L'intervento è suddiviso in diverse fasi, in particolare:

completamento tratta ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella;

collegamento diretto tra la Nuova Linea Ferrandina-Matera e la Linea Potenza-Metaponto in direzione Potenza (cosiddetta Lunetta Ferrandina);

nuova tratta Matera La Martella-Venusio, che è stata attualmente sospesa dalle attività previste dal piano investimenti per la mancata acquisizione delle autorizzazioni da parte della Regione Puglia e della Regione Basilicata, nonostante la questione sia stata portata all'esame di un tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; ciò ha comportato,

al momento, l'impossibilità di proseguire nella progettazione della nuova linea.

Quanto allo stato di attuazione, ad oggi sono state realizzate gran parte delle opere civili relative alla nuova linea a semplice binario Ferrandina-Matera La Martella per circa 20 chilometri, è stato completato lo studio di fattibilità per le opere non previste nella progettazione esecutiva approvata nel 2006 e avviata la progettazione definitiva.

Inoltre, è in corso la progettazione definitiva per la Lunetta Ferrandina.

Sono concluse le opere propedeutiche alle attività di progetto, sia in corrispondenza della galleria Miglionico che lungo la linea e nella stazione di Ferrandina.

Gli interventi previsti per l'immediato futuro sono stati articolati in diverse fasi funzionali, definite sulla base degli obiettivi del progetto in relazione anche alle esigenze di carattere tecnico-funzionale e nell'ottica di offrire una soluzione flessibile in termini di tempi di attuazione e sostenibilità finanziaria. Gli obiettivi principali del progetto sono quindi: dotare la città di Matera di un collegamento alla rete ferroviaria nazionale, istituire relazioni ferroviarie passeggeri lunga percorrenza per il collegamento di Matera con il sistema Alta Velocità, potenziare l'offerta di trasporto pubblico locale sul territorio in termini di frequenza (maggiori relazioni) e qualità (maggiore velocità).

L'attivazione è prevista per il 2022.

È allo studio del Ministero la possibilità ulteriore di eventuali collegamenti alla fascia adriatica.

## ALLEGATO 6

**5-00198 Pizzetti: Intenzioni del Governo in merito al trasferimento delle azioni di Anas SpA a Ferrovie dello Stato Italiane SpA.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Sulla questione oggetto dell'interrogazione deve anzitutto ricordarsi preliminarmente che il trasferimento delle azioni di ANAS S.p.A. a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. è disciplinato dall'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale richiede una serie di passaggi procedurali puntualmente definiti; tali passaggi prevedono l'intervento delle due società ANAS S.p.A. e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le stesse società, oltre che l'Autorità nazionale anticorruzione.

Informo che ANAS ha comunicato di aver previsto un Consiglio di amministrazione il prossimo 26 luglio e che il successivo giorno 31 l'Assemblea è chiamata ad esprimersi sul bilancio della società.

Aggiungo che il 3 luglio scorso il Ministro Toninelli ha già comunicato con

nota formale al Presidente di questa Commissione che in merito al predetto trasferimento delle azioni vi è un confronto aperto con il Ministero dell'economia e delle finanze, azionista di maggioranza al 100 per cento.

Con specifico riferimento all'oggetto dell'interrogazione, come evidenziato anche nella stessa intervista alla quale gli Onorevoli interroganti fanno riferimento, è stato esplicitato che si trattava di una posizione personale sulla questione, che, come detto, prevede per legge il necessario coinvolgimento di una serie di attori e il verificarsi di specifiche condizioni pertanto, nel rispetto della normativa e delle competenze dei soggetti coinvolti, non può attribuirsi in alcun modo alle dichiarazioni riportate in modo parziale in sede di interrogazione alcun valore specifico o forma di vincolo rispetto alle decisioni dei soggetti interessati.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	96
5-00191 Paxia: Sulle iniziative per il contrasto della contraffazione e la tutela del « <i>made in Italy</i> ». .....	96
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	104
5-00192 Moretto: Sugli orientamenti del Governo in merito al progetto Trans Adriatic Pipeline (TAP) .....	97
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	106
SEDE CONSULTIVA:	
DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	97
ALLEGATO 3 (Proposta di parere del Relatore) .....	108
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) .....	110
ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di parere dei deputati Moretto, Benamati, Bonomo, Manca, Mor, Nardi, Noja e Zardini) .....	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	103

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 19 luglio 2018. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Andrea Cioffi.

#### La seduta comincia alle 14.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Luca CARABETTA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso anche attraverso la trasmissione televisiva

sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

#### 5-00191 Paxia: Sulle iniziative per il contrasto della contraffazione e la tutela del «*made in Italy*».

Maria Laura PAXIA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea CIOFFI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria Laura PAXIA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo.



**5-00192 Moretto: Sugli orientamenti del Governo in merito al progetto Trans Adriatic Pipeline (TAP).**

Diego ZARDINI (PD) illustra l'interrogazione in titolo volta a conoscere la reale posizione del Governo sulla realizzazione del gasdotto previsto dal progetto *Trans Adriatic Pipeline* (TAP), progetto di rilevante importanza per il nostro Paese, tanto da essere inserito nella Strategia energetica nazionale (Sen) adottata nel novembre 2017. Ricorda, infatti, le posizioni contrarie espresse nel passato da membri dell'attuale Governo. Posizione contraria contraddetta però dal parere favorevole sul rifinanziamento del progetto espresso, il 6 luglio scorso, dal rappresentante italiano nel *board* della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. A questo vanno unite la dichiarazione del Ministro degli esteri e l'intervento favorevole dello stesso Presidente della Repubblica nel corso della sua visita di Stato in Azerbaijan. Da qui l'esigenza di conoscere l'effettiva posizione del Governo.

Il sottosegretario Andrea CIOFFI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Diego ZARDINI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo, ma ritiene la risposta un passo indietro rispetto alle dichiarazioni del Ministro degli esteri. A suo avviso è legittimo che un nuovo Governo studi e giudichi gli *asset* in essere, ma è altrettanto necessario che si esprima una posizione chiara e netta. Osserva che la posizione di molti rappresentanti del Governo equivale a quella di un surfista tra le onde. Infatti, dopo aver contrastato apertamente il progetto quando erano all'opposizione e in campagna elettorale, si trovano ora nell'impossibilità di mantenere le promesse fatte. Discorso che vale anche per altre situazioni, come l'ILVA. Il progetto TAP è fondamentale ed appoggiato da tutta l'Europa. Nell'analisi dei costi e benefici

vanno poi considerati gli 81 miliardi di penale che l'Italia dovrebbe pagare, oltre al rispetto dovuto agli altri *partners* del progetto.

Luca CARABETTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.15.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 19 luglio 2018. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.**

**C. 924 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

*(Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2018.

Jari COLLA (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni (*vedi allegato 3*).

Davide BENDINELLI (FI), osserva preliminarmente che il decreto in esame di dignitoso non ha nulla, con poche e confuse idee, tutte sbilanciate verso un approccio sanzionatorio senza alcuna proposta proattiva e positiva.

Prevede purtroppo che i numeri che l'ISTAT ha appena fornito sull'occupazione con il record di precari con contratti a termine (oltre 3 milioni con un tasso di crescita annuale del 16,4 per cento) non si ridurranno nel futuro se il decreto non sarà modificato. I precari aumenteranno e senza interventi mirati sulla stabilizzazione e sulle assunzioni a tempo indeterminato, nonché diretti al rilancio delle imprese e all'incentivazione a investire e

restare a lungo in Italia, il futuro del Paese è condannato ad essere più fosco che mai. Sottolinea che ci si aspettava qualcosa di utile per i lavoratori e per le imprese, invece nel decreto ci sono solo *slogan* elettorali e, in sostanza, il decreto del pluriministro del Lavoro e dello Sviluppo economico non tutela i lavoratori e affossa l'impresa. Concorda sul superamento del cosiddetto *Jobs Act*, ma non con interventi ancora più penalizzanti per chi lavora e per chi fa impresa e investe.

Nel merito, rileva che la reintroduzione delle causali nei contratti a tempo determinato, peraltro molto generica, non farà altro che limitare l'assunzione dei lavoratori e aumentare il contenzioso rimpinguando le casse degli avvocati e dei tribunali. Solo nelle sedi giudiziarie sarà possibile definire la correttezza del rinnovo e della proroga dei contratti a tempo determinato. La riduzione da 36 a 24 mesi per il termine massimo di durata del tempo determinato e l'aumento dei costi non spingerà i datori ad assumere a tempo indeterminato ma incentiverà a non rinnovare il contratto al lavoratore e ad assumere un altro lavoro con primo contratto a tempo determinato, oltre che, peggiore delle ipotesi, a incentivare il ricorso al lavoro nero. Si aumenta il costo dei rinnovi contrattuali nel tempo determinato, questo con tutta probabilità. Va inoltre considerato che l'assunzione a tempo indeterminato non viene agevolata con incentivi concreti, o con misure strutturali che puntino alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro e ad un investimento di lungo termine delle imprese sui lavoratori. Si getta invece fumo negli occhi a quanti, disoccupati o precari, pensano che il nemico siano i datori di lavoro e le imprese. Si definisce così una società di conflitti e di contrasti, di parti in lotta, che questo Governo sembra voler cavalcare invece che riconciliare e ricompattare. Il decreto parla chiaro in tal senso: aumenta il tempo a disposizione per ricorrere e impugnare i contratti (da 120 a 180 giorni) soddisfacendo così una delle richieste della CGIL, innalza la indennità per licenziamento senza giusta causa (da 6 a 36

mensilità, il 50 per cento in più rispetto a previgente). Non vi è dubbio che il datore che viola le norme a danno del lavoratore o che lo licenzia ingiustamente va perseguito e il lavoratore tutelato, ma non si può pensare che porre paletti e inasprire le sanzioni possa essere utile a qualcuno. I precari resteranno tali, aumenteranno anzi, e quando gli *slogan* saranno passati ci si ritroverà con un Paese impoverito, con famiglie dal futuro incerto, piene di rancore e meno tutelate. Discorso analogo per la somministrazione che il decreto vuole disincentivare senza considerare che ad oggi il sistema delle agenzie private del lavoro è l'unico che porta risultati in termini di collocamento e reinserimento lavorativo. Purtroppo la rete dei centri per l'impiego risulta inadeguata, con personale insufficiente, formazione a singhiozzo, investimenti scarsi per scarse *performance* nell'incontro domanda/offerta di lavoro. Ciononostante si decide di colpire le agenzie del lavoro e senza alcun intervento migliorativo della rete di servizi pubblici per l'impiego. Il decreto del Movimento 5 Stelle comporta senz'altro effetti negativi dirompenti oltre che sul mercato del lavoro, sui lavoratori, sulle imprese anche sull'economia in generale.

L'abolizione del redditometro e dello *split payment* per i professionisti sono misure sacrosante, trattandosi di strumenti sbagliati fin dalla loro istituzione, ma osserva che se il governo si appresta varare una riforma sul fisco, come dovrebbe essere la *flat tax*, non c'è la necessità di provvedimenti specifici.

Osserva che l'euforia con cui è stato presentato il decreto tradisce la mancanza di una visione di lungo periodo sulla politica economica da parte di questo esecutivo.

Con riguardo alla delocalizzazione delle imprese, altro « fiore all'occhiello » del decreto « dignità », questa non si combatte con le sanzioni ma creando le condizioni per produrre e lavorare bene in Italia. Sarebbe opportuno, inoltre, che il ministro Di Maio distinguesse tra chi delocalizza per abbattere i costi di produzione e chi invece apre nuove sedi all'estero perché

espande la propria attività: quella internazionalizzazione tanto auspicata dalle imprese in quanto segno di prosperità, che non può essere bloccata con una norma di legge. Il decreto intende colpire le imprese che, beneficiarie di aiuti di stato, decidono di delocalizzare, ma appare evidente che tali misure rischiano di non essere applicabili visto che ad esempio l'accesso ai Fondi Europei risponde a regole proprie, in merito alle quali il governo non è detto che possa intervenire. Si registrerà a valle di queste sanzioni la perdita di competitività per il nostro Paese che i cittadini e le imprese pagheranno per un mero palliativo adottato contro il vero problema che è quello di chi delocalizza per ridurre il costo del lavoro e di chi compra i nostri marchi e il nostro *know how* e poi va all'estero. Per combattere questi fenomeni occorre far crescere la produttività, anche creando condizioni favorevoli agli investimenti privati, senza considerare che il mantenimento dei livelli occupazionali a fronte di contributi legati a un aumento occupazionale è già contemplato nella disciplina stessa degli aiuti.

A suo avviso un'altra manovra non del tutto onesta verso i cittadini è quella che il decreto attua con riguardo alle sbandierate semplificazioni fiscali. Lo speso metro non viene abolito, viene solo prevista la proroga al 29 febbraio 2019 dei termini per la presentazione di quello relativo al terzo trimestre 2018, Ricorda al proposito che il Movimento 5 Stelle aveva dichiarato l'assoluta contrarietà a tutte le proroghe. Lo *split payment* non viene applicato solo per i professionisti mentre la flat tax non viene introdotta, contraddicendo le promesse elettorali e i contratti di governo.

Oltre a prendere in giro i lavoratori e i cittadini e attaccare le imprese, il decreto del ministro Di Maio intende raccontare frottole anche su un tema delicato e importante come il gioco d'azzardo e la ludopatia. Si impone infatti un divieto a qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, di giochi o scommesse con vincite di denaro, su qualunque mezzo, includendo nel divieto anche vari tipi di manifesta-

zioni (sportive, culturali o artistiche) con l'aggiunta di una sanzione, pari a un minimo di 50 mila euro, senza invece avanzare proposte positive. Il problema è la reale ricaduta di tali misure. Non sarà disincentivato il ricorso al gioco d'azzardo ma saranno colpite le società pubblicitarie e di comunicazione, le testate giornalistiche e redazionali in genere, tutti i *network TV*, radio, web, stampa. Non ritiene che le società di gioco d'azzardo e scommesse ci rimetteranno come vuole far credere il Governo. Come per i paletti sul lavoro anche in questo caso tuttalpiù a ringraziare saranno le realtà sommerse, quelle del lavoro nero e delle scommesse illegali, gestite dalla criminalità.

Luca CARABETTA (M5S), *presidente*, fa presente che, trattandosi di un provvedimento così rilevante, non è sua intenzione limitare il dibattito ma, nel contempo, ricorda ai colleghi che ci si dovrebbe attenere alle parti del decreto di competenza della X Commissione.

Sara MORETTO (PD) desidera porre due questioni sull'ordine dei lavori, A quanto le risulta informalmente, il calendario dell'esame del decreto-legge potrebbe essere modificato dalla Conferenza dei presidenti di gruppo. Si tratta di una questione rilevante che impedirebbe una contrazione del dibattito in tempi troppo stretti come quelli della seduta odierna per un provvedimento che investe questioni di primaria importanza per la X Commissione. Si chiede, quindi, cosa succederà se la Commissione esprimerà oggi il suo parere e sarà invece deciso un aumento dei tempi per l'esame in sede referente. Conoscendo l'andamento dei lavori parlamentari, le pare difficile che le Commissioni di merito aspettino un nuovo parere della nostra Commissione sul testo emendato.

La seconda questione riguarda la presenza del Governo, le è ben presente che questa non è obbligatoria in sede consultiva, ma si tratta di una questione di rispetto verso il Parlamento, specie con riguardo a un atto di iniziativa dello stesso

Governo. Osserva che un'interlocuzione col Governo avrebbe potuto permettere anche la formazione di posizioni diverse.

Claudia PORCHIETTO (FI) si associa alle considerazioni della deputata Moretto. Inoltre ritiene importante che la X Commissione intervenga anche su temi che non sono di sua specifica competenza.

Luca CARABETTA (M5S), *presidente*, osserva che la presenza del Governo in sede consultiva non è obbligatoria. Riguardo all'altra questione posta, osserva che per la tempistica dell'espressione del parere ci si deve attenere a quelle che sono le comunicazioni ufficiali dei tempi d'esame. La Commissione, quindi, esprimerà il proprio parere sul testo del decreto nella seduta odierna, fermo restando che, se ci saranno i tempi, potrà essere espresso un nuovo parere sulle modifiche apportate, se riguardanti le competenze della Commissione medesima.

Claudia PORCHIETTO (FI) sul merito del provvedimento, desidera sottolineare le differenze tra delocalizzazione e internazionalizzazione. Ricorda poi che nella sua qualità di assessore ha partecipato all'accordo con una società che poi ha delocalizzato i propri impianti senza usufruire delle agevolazioni statali stanziare. Fa presente che esistono poi già delle misure che hanno permesso una notevole ricaduta di denaro sui territori e che gli imprenditori che delocalizzano in maniera poco limpida sono una esigua minoranza. Osserva che è necessaria una politica di sostegno all'economia italiana e non inutili misure sanzionatorie.

Sara MORETTO (PD) fa presente che al di là del titolo del decreto, limitandosi a una analisi degli aspetti di nostra competenza, pare evidente che vi è una dissonanza tra gli obiettivi annunciati e le misure realizzate. Ciò in particolare vale per le misure in materia di contrasto alla delocalizzazione. A suo avviso, più che contrastare la delocalizzazione, sarebbe necessario attrarre gli investimenti. Os-

serva che sarebbe certamente più efficace una strategia attiva che preveda politiche in grado di sviluppare le infrastrutture e l'innovazione del nostro Paese. Il provvedimento in esame, invece, prevede un meccanismo di sanzioni da lei giudicato assolutamente inadeguato. Pone l'attenzione anche su una serie di errori formali contenuti nella relazione tecnica del decreto, dalla quale, peraltro, viene addirittura riconosciuta sostanzialmente l'efficacia del piano Industria 4.0 sviluppato nella scorsa legislatura. Ribadisce che le misure contenute nel provvedimento si limitano a colpire le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato punendole così pesantemente che anche ove le stesse mantenessero parte dell'attività economica in Italia, sarebbero costrette a chiuderla a causa delle disposizioni che stiamo esaminando. Quindi, a suo avviso, questo testo produce effetti opposti a quelli sperati e sottolinea che esiste nell'ordinamento il cosiddetto decreto Prodi che già prevede revoche in determinati casi di contributi e finanziamenti pubblici utilizzati da imprese che delocalizzano. Nell'evidenziare ancora una volta che, anche a causa della imprecisa formulazione del provvedimento, le imprese avranno un quadro poco chiaro e confuso in cui operare, spiace verificare nel Governo e nella maggioranza un atteggiamento di condanna nei confronti di chi si limita attraverso i mezzi di informazione a criticare il decreto dignità. Giudica quindi insufficiente il contenuto del decreto e della proposta di parere del relatore e, lamentando gli scarsi tempi a disposizione per il dibattito in Commissione, si riserva di valutare l'eventuale presentazione di una proposta alternativa di parere.

Andrea VALLASCAS (M5S) osserva preliminarmente con piacere che i deputati del gruppo di Forza Italia intervengono nel dibattito in modo cospicuo, cosa che non avveniva nella precedente legislatura. Ricorda che in quella legislatura il suo Movimento politico aveva sollecitato più volte il Governo di allora ad interve-

nire per evitare che le industrie finissero all'estero dopo aver intascato aiuti dallo Stato. Le risposte sono state solo dichiarazioni come nel caso dell'allora Ministro dello sviluppo economico, che aveva prospettato interventi pure per delocalizzazioni nel territorio dell'Unione europea. Anche l'attuale Presidente del Parlamento europeo si era dichiarato favorevole a intervenire contro il fenomeno della delocalizzazione. Se, quindi, la posizione delle opposizioni è sullo stesso piano di quella delle maggioranze, si attende un voto favorevole sul provvedimento.

In relazione alla proposta di parere formulata dal relatore, propone di trasformare la condizione ivi posta in osservazione.

Diego ZARDINI (PD) evidenzia che l'obiettivo di fermare le delocalizzazioni cosiddette selvagge e di ridurre la precarietà è condiviso anche dal suo gruppo, ma fa presente che le misure contenute nel decreto, a meno di una profonda revisione da parte del Parlamento, risultano certamente inadeguate. Stigmatizza l'assenza del Governo durante questo dibattito e sottolinea la mancanza di omogeneità e la carenza dei requisiti di necessità e urgenza che contraddistinguono il provvedimento. A suo avviso, l'idea di creare recinti per le imprese porta con sé il rischio che le stesse ne rimangano fuori o muoiano al loro interno perché divenute poco competitive. Ritiene che l'approccio punitivo contenuto nel testo in discussione potrebbe inibire il circolo virtuoso rappresentato dal piano Industria 4.0. Evidenzia che la parte del provvedimento che incide in materia di lavoro aumenterà sicuramente il contenzioso, soprattutto in ragione della introduzione delle causali. Queste ultime, infatti, non hanno funzionato a dovere tanto da essere state eliminate. Il provvedimento, a suo avviso, rappresenta un colpo di grazia alla competitività delle imprese e ribadisce che se le intenzioni del Governo sono in astratto da tutti condivisibili, le misure proposte non raggiungono lo scopo prefissato. Concordando con la collega Moretto, ritiene che, ove il

relatore non modificasse in modo consistente la sua proposta di parere, il suo gruppo presenterà una proposta alternativa di parere.

Lisa NOJA (PD) si associa alle valutazioni dei colleghi del suo gruppo. Osserva che la distinzione cara al ministro Di Maio tra imprenditori e prenditori, andrebbe fatta anche tra lo scrivere bene e in modo chiaro le leggi e non farlo. È il caso del decreto in esame, con particolare riferimento all'articolo 5, dove vengono usati termini rilevanti in modo generico. Ad esempio il riferimento agli aiuti di Stato, che invece nel diritto dell'UE è ben chiaro ed è usato solo per determinate agevolazioni. Non è difficile, quindi, prevedere che un uso così generico produrrà un notevole aumento del contenzioso. Altrettanto impreciso è il riferimento al termine di cinque anni previsto dal provvedimento, non essendo infatti chiaro il momento in cui lo stesso inizia a decorrere. Non si comprende poi cosa significhi il riferimento all'ambito territoriale e a alla delocalizzazione di una parte dell'impianto.

In conclusione evidenzia che una norma punitiva deve avere la necessaria chiarezza per far capire quali siano i confini legislativi nei quali ci si muove.

Giorgia ANDREUZZA (Lega) rileva che il decreto in esame certamente non potrà essere risolutivo di tutti i problemi, ma contiene al suo interno elementi molto importanti. Nel segnalare che tutte le Commissioni in questi giorni stanno discutendo del decreto dignità, evidenzia che le osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore vanno proprio nella direzione auspicata dalla collega Noja. Ritiene che con il provvedimento in esame, unitamente ad altri strumenti che il Governo si propone in futuro di adottare, quali ad esempio la *flat tax*, si realizzerà l'obiettivo di mantenere in Italia gli imprenditori italiani. Con ciò si valorizzerà l'operato di quegli imprenditori che credono nel *made in Italy* e che, pur potendo delocalizzare magari perché molto vicini ai confini nazionali, come potrebbe acca-

dere a molte aziende della sua regione, il Veneto, opereranno, proprio grazie al decreto, per rimanere nel nostro Paese. Negli ultimi dieci anni, a suo avviso, è mancata una spinta a far rimanere in Italia le imprese e questa iniziativa normativa si prefigge proprio questo obiettivo. Concorde con i colleghi che l'hanno preceduta sul fatto che l'obiettivo di evitare la delocalizzazione è condiviso da tutti. È ovvio che fra il Governo precedentemente in carica e questo vi siano differenti vedute sulle strade da intraprendere per realizzarla.

Benedetta FIORINI (FI) accoglie, a nome del suo gruppo, l'invito del deputato Vallascas ad intervenire e lo rassicura che Forza Italia lo farà per tutti i provvedimenti. Con riguardo al *Made in Italy*, citato anche dal ministro Di Maio, osserva che le imprese di questo settore, che rappresenta un'eccellenza italiana (le quattro A: Alimentari-vini; Abbigliamento-moda; Arredo-casa; Automazione-meccanica-gomma-plastica) vogliono risposte veloci e strategiche per favorire tutto il ciclo, dalla produzione all'esportazione. Il decreto dignità crea invece solo danni alle imprese e favorisce il lavoro nero. Ritiene necessario, quindi, apportare delle modifiche.

Anna Laura ORRICO (M5S) interviene per far presente a tutti coloro che sono intervenuti che il lavoro parlamentare è proprio finalizzato a migliorare il decreto le cui norme, peraltro, sono semplici e comprensibili. In sostanza, chi investe e prende soldi pubblici, deve farlo con responsabilità. Ciò comporta che è necessario investire sui nostri giovani. Fa presente che nella sua regione, la Calabria, molte aziende hanno ricevuto contributi pubblici lasciando deserte intere aree industriali, causando anche ingenti danni ambientali. Il decreto dignità mira a porre fine a questa distorsione.

Gavino MANCA (PD) osserva preliminarmente che tutti parlano di dignità, ma poi per l'esame di un decreto-legge così

rilevante, non ci sono i tempi per un'analisi approfondita. Ad esempio sarebbe stato utile approfondire un dato della CGIA di Mestre, secondo cui il principale paese destinatario sono gli Stati Uniti, seguiti, tra i paesi dell'Est europeo, dalla Romania. Auspica, quindi, che il testo sia modificato.

Sara MORETTO (PD) non concorda con quanto affermato dai colleghi di maggioranza prima intervenuti. Il decreto, a suo avviso, non reca misure rafforzative dell'impianto del piano Industria 4.0, né riesce a rendere più efficace la nostra giustizia. Contiene, invece, solo sanzioni e punizioni e non è in grado di attrarre le imprese estere che troverebbero un mercato del lavoro più a rischio di contenzioso a causa delle disposizioni contenute nel provvedimento. Osserva che non è questa la sede per continuare una campagna elettorale e ribadisce che il Partito democratico è storicamente impegnato a contrastare chi fa il furbo con i contributi pubblici. Nel cosiddetto decreto Prodi, da lei già citato, esistono norme più severe di quelle che oggi discutiamo. Concordando con la collega Noja, ritiene che vi sia ambiguità sulla nozione di « aiuti di Stato » e su quella di delocalizzazione di parte dell'attività economica. Si chiede, al riguardo, se sarà punito anche chi delocalizza il settore ricerca e sviluppo della propria impresa. Ritiene inadeguato anche l'articolo 6 del provvedimento, per non parlare degli altri articoli che non sono di competenza della nostra Commissione. Ribadisce che nel caso in cui la proposta di parere del relatore rimarrà quella presentata, il suo gruppo presenterà una proposta alternativa di parere.

Maurizio CARRARA (FI) concorda con la lotta al precariato, ma osserva che questo decreto non incide in tal senso e non crea possibilità di lavoro a tempo indeterminato, prevedendo solo un sistema sanzionatorio per il lavoro a tempo determinato. Questo non creerà un aumento del lavoro, ma, invece, degli esuberanti. Sulla delocalizzazione, osserva che va curata a

monte con misure incentivanti per far sì che le imprese investano in Italia.

Jari COLLA (Lega), *relatore*, accoglie la proposta del deputato Vallascas e formula una nuova proposta di parere con tre osservazioni (*vedi allegato 4*).

Sara MORETTO (PD) osserva che il relatore, con la sua nuova proposta di parere, fa il contrario di quello che, a suo avviso, è emerso dal dibattito, depotenziando appunto la proposta originaria. Si tratta di un passo indietro che il suo gruppo non può accettare. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla nuova proposta di parere del relatore e presenta una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 5*).

Luca CARABETTA (M5S), *presidente*, avverte che, come testé comunicato dalla

deputata Moretto, il gruppo del Partito Democratico ha presentato una proposta alternativa di parere.

Comunica che sarà posta in votazione la nuova proposta di parere del relatore, avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa di parere.

La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 19 luglio 2018.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

## ALLEGATO 1

**5-00191 Paxia: Sulle iniziative per il contrasto della contraffazione e la tutela del «made in Italy».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo al quesito posto dagli Onorevoli Interroganti rappresentando quanto segue.

Riguardo al «*Made in Italy*», voglio evidenziare che l'ultimo rapporto OCSE, uscito a fine giugno, rileva che in Italia il commercio mondiale di beni contraffatti, dalle borse di lusso ai prodotti alimentari, ha un impatto sull'economia pari a circa l'1-2 per cento del PIL in termini di mancate vendite.

Il valore dei beni italiani contraffatti, venduti nel mondo nel 2013, era pari a oltre 35 miliardi di euro, il 4,9 per cento delle vendite di prodotti manifatturieri italiani, causando oltre 25 miliardi di mancate vendite.

L'impegno del Governo per il futuro è quello di difendere le nostre produzioni che da sempre sono sinonimo di qualità in ogni parte del mondo.

Tuteleremo le nostre eccellenze, ostacolando le contraffazioni, le violazioni dei marchi e la circolazione dei falsi e, laddove sia possibile, prevedendo la dichiarazione di origine dei prodotti (rendendoli tracciabili attraverso apposita etichettatura).

Il tutto, anche attraverso la definizione di politiche di sensibilizzazione, azioni strategiche ed interventi finalizzati ad innalzare la consapevolezza dei consumatori e delle imprese sui richiamati danni derivanti dalle violazioni dei diritti di Proprietà Industriale, al fine di ridurre la domanda di beni contraffatti e, conseguentemente, depotenziare l'offerta di *fake goods*.

Il Ministero è dunque impegnato in campagne di comunicazione, nonché in

attività di formazione/informazione rivolte a diversi target, al fine di rendere più consapevoli i cittadini e, in particolare, le giovani generazioni che si avvicinano a tale realtà.

Proprio a questo riguardo, il Ministro dello sviluppo economico ha firmato il «Protocollo di Intesa per la realizzazione di iniziative di formazione contro la contraffazione e l'*Italian Sounding* rivolte ai giovani» per innalzare e potenziare il livello di efficacia delle azioni di sensibilizzazione e formazione rivolte agli studenti.

La nostra volontà è quella di diffondere una cultura basata sull'informazione e sulla trasparenza, affinché ognuno sia in grado di compiere scelte di acquisto sempre più consapevoli, da un punto di vista qualitativo oltre che quantitativo.

In relazione, invece, alla fornitura di servizi alle imprese, finalizzati a dotare soprattutto le piccole e medie imprese di strumenti atti a tutelare i propri *asset* intangibili, segnalo che è stato reso operativo uno «sportello» di assistenza gratuita alle medesime, per supportarle nell'individuazione delle soluzioni tecnologiche, anche di tracciabilità, più adeguate alla prevenzione.

Si fa altresì presente che, sul sito del Ministero, sono a disposizione degli utenti alcuni servizi tra i quali si segnala la Linea diretta anticontraffazione che riceve segnalazioni da parte di cittadini relative a violazioni di diritti di proprietà industriale, anche grazie ad una *app* che consente di inviare foto delle merci contraffatte.



Inoltre, informo che a livello comunitario, il Ministero partecipa all'Osservatorio sulla violazione dei diritti di proprietà industriale presso l'*European Union Intellectual Property Office* (EUIPO), mentre a livello nazionale si sottolinea la funzione strategica di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico nell'ambito del Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC).

Ricordo, altresì, che nell'ambito della strategia promozionale che va sotto il nome di Piano Straordinario per il *Made in Italy* e l'Attrazione degli investimenti, è stata data particolare attenzione alla valorizzazione delle produzioni di qualità del *brand Made in Italy*, sia in termini di sostegno alla penetrazione sui mercati esteri dei prodotti medesimi, sia in termini di azioni di sensibilizzazione e comunicazione multicanale dell'eccellenza e della salubrità delle produzioni agroalimentari italiane, a contrasto del fenomeno del cosiddetto « *Italian Sounding* », ovvero l'utilizzo di denominazioni geografiche, immagini e marchi che evocano l'Italia per promuovere e commercializzare prodotti non riconducibili al nostro Paese.

Tale fenomeno rappresenta la forma più eclatante di concorrenza sleale e truffa nei confronti dei consumatori, soprattutto

nel settore agroalimentare. È indispensabile, infatti, sostenere « a sistema » la maggior presenza sugli scaffali della grande distribuzione organizzata di quanti più prodotti italiani di qualità possibile, risultando del tutto evidente che tale disponibilità è il primo e miglior contrasto ai prodotti « *fake italian* ».

Infine, questo Governo si sta impegnando anche nel combattere la delocalizzazione delle Aziende italiane, come dimostra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 87 del 2018 (cosiddetto Decreto Dignità), consapevole del fatto che gran parte dei rischi legati alla contraffazione derivano dallo spostamento della produzione di prodotti italiani all'estero. La delocalizzazione, infatti, è un fenomeno allarmante sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, se si pensa che il numero delle partecipazioni all'estero delle Aziende italiane è aumentato dal 2009 al 2015 del 12,7 per cento e che, quando un'Azienda delocalizza porta fuori dall'Italia, non solo gli impianti ed il proprio mercato, ma anche il « *know-how* », ossia tutto il bagaglio di esperienze e conoscenze accumulato negli anni con il concorso determinante delle maestranze italiane.

## ALLEGATO 2

**5-00192 Moretto: Sugli orientamenti del Governo in merito al progetto Trans Adriatic Pipeline (TAP).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il gasdotto TAP è l'ultima parte del progetto « *Southern Corridor* » (o Corridoio Sud) che prevede di portare in Turchia, Grecia, Albania, Bulgaria e in Italia le risorse di gas dai giacimenti nel Mar Caspio. Pertanto il *Southern Corridor* è costituito da tre progetti (SCP, che collega Azerbaijan, Georgia e Turchia, il TANAP che traversa l'intera Turchia fino al confine greco, e il TAP dal confine turco-greco fino alla Puglia).

Così come rilevato dall'onorevole interrogante, (che conosce bene il tema visto che il progetto è stato portato avanti nella scorsa legislatura dal governo sorretto dalla maggioranza di cui gli onorevoli interroganti facevano parte), le motivazioni che hanno determinato da parte dei precedenti governi il sostegno dell'Italia e dell'Europa al Corridoio Sud sono state la sicurezza degli approvvigionamenti tramite la diversificazione delle fonti e delle rotte di provenienza del gas, al fine di ridurre la dipendenza dal gas russo, e l'interesse ad aumentare l'offerta e il numero di fornitori in concorrenza sui mercati.

Preliminarmente vorrei premettere che, stante l'attuale struttura del sistema energetico nazionale, la risorsa gas nei prossimi anni potrebbe svolgere comunque un ruolo come fonte di transizione verso la decarbonizzazione, anche come backup delle fonti rinnovabili variabili, supportando l'uscita dal carbone per la generazione elettrica, con un suo uso crescente nei trasporti pesanti e marittimi sotto forma di gas liquefatto – GNL –.

Come noto, per il TAP è stato firmato nel 2013 un Accordo intergovernativo tra Grecia, Albania e Italia, ratificato dai tre Parlamenti, che obbliga le parti al sup-

porto al progetto e alla collaborazione. Inoltre esso risulta essere parte dell'elenco dei gasdotti di interesse comune europeo stabilito da uno specifico Regolamento UE (Reg. 347/2013) che, parimenti, ne prevede il supporto da parte degli stati membri.

Sempre nel corso del 2013 sono stati firmati i contratti di fornitura per 25 anni di gas azeri; contratti firmati tra il consorzio di sfruttamento del gas azeri del deposito denominato *shah deniz 2* con varie società di cui alcune italiane.

In merito alle forniture di gas verso l'Italia si deve rilevare come il contratto con l'Algeria che fornisce gas al nostro Paese attraverso il gasdotto *Transmed*, sia in fase di ridefinizione e che uno dei due tubi paralleli che costituiscono il gasdotto TENP che porta il gas verso il punto d'ingresso di passo *gries* sia stato messo fuori servizio con possibili ripercussioni sulla capacità d'importazione di gas proveniente dal nord Europa.

Infatti, dall'inverno 2017, per la messa fuori uso in Germania di una delle due linee del gasdotto TENP che collega tramite la Svizzera il mercato italiano a quello liquido nord europeo, si è dimezzata la possibilità di import da Olanda e Norvegia. Inoltre prendo atto che i contratti di importazione dall'Algeria sono in corso di rinegoziazione, e, al momento, potrebbero essere rinnovati per volumi ridotti rispetto agli attuali. L'effetto combinato di queste due criticità, unito alla precarietà della situazione dell'import dalla Libia, riduce i margini di sicurezza del sistema italiano nel caso si verificano, come accaduto negli ultimi inverni, periodi di forte domanda di gas.

Nel 2015 il Ministro *pro tempore* dello sviluppo economico, ha firmato il decreto di autorizzazione di TAP consentendone l'inizio dei lavori.

Sempre nel 2015, successivamente alla firma di cui sopra, la società SNAM è entrata a far parte della compagine azionaria di TAP di cui oggi possiede il 20 per cento.

Nel corso del 2016 la società SAIPEM si è aggiudicata la gara per la parte *off-shore* del gasdotto in adriatico.

Evidenzio ancora che il TAP, come risulta anche dal sito della società, è ad uno stato d'avanzamento dei lavori pari al 72 per cento.

Il primo gas azeri è arrivato in Turchia lo scorso 12 giugno attraverso il TANAP; l'arrivo del gas in Italia è invece previsto nel 2020.

Il TAP rappresenta un dossier molto delicato, la cui realizzazione sul suolo italiano ha dato luogo a numerose e spesso drammatiche manifestazioni di protesta a diversi livelli istituzionali. Desidero precisare che il dossier sul gasdotto in questione non è ancora sul tavolo del Governo dovendo provvedere ad una attenta e precisa analisi dei dati sia di carattere economico e finanziario che di quelli ambientali e territoriali al fine di pervenire ad una corretta analisi costi benefici.

Il Governo si impegna comunque a porre la massima attenzione, alla valutazione degli impatti sociali ed ambientali che ne deriveranno, e fermo restando che tutti i soggetti coinvolti continueranno ad essere partecipi alla problematica evidenziata.

## ALLEGATO 3

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese » (C. 924 Governo);

preso atto che l'articolo 5 contiene norme volte a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi, intervenendo su quanto previsto in materia dall'articolo 1, commi 60 e 61, della legge di stabilità 2014;

ritenuto che le norme di cui al citato articolo 5 non debbano trovare applicazione nei casi di internazionalizzazione ovvero di espansione al di fuori del proprio mercato nazionale di un'impresa che percepisce contributi pubblici espressamente previsti per tale scopo, purché non vengano ridotti i livelli occupazionali della medesima impresa e delle imprese da essa controllate sul territorio nazionale e europeo;

rilevato, in particolare, che il comma 4 del medesimo articolo 5 mantiene ferma l'applicazione, per i benefici già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, dalla disciplina previgente, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui alle norme del citato articolo 1, comma 60, della legge di stabilità 2014;

evidenziato, al riguardo, che il riferimento del sopra ricordato comma 4, dell'articolo 5, alla normativa previgente –

in particolare quella contenuta nell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge di stabilità 2014 – fa ritenere che le disposizioni in esame determinino un superamento della disciplina esistente in materia, che, peraltro, non viene abrogata espressamente;

osservato che il decreto-legge fa riferimento alla revoca – in caso di delocalizzazione – dell'« aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio », non specificando ulteriormente le tipologie di contributi pubblici di sostegno, in cui l'aiuto si sostanzia, che sono oggetto di revoca;

ricordato che la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 60, della legge di stabilità 2014, invece, individua le tipologie di contributi pubblici oggetto di revoca, richiamando quelli in conto capitale erogati in favore delle imprese;

rilevato che l'articolo 7 subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, su cui si fonda l'agevolazione, riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;

sottolineato, in particolare, che il comma 2 del citato articolo 7 stabilisce che, se nel periodo di fruizione del beneficio i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iperammortamento;

fatto presente che tale recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi;

rilevato che la legge n. 2015 del 2017 ha prorogato al 2018 anche la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni immateriali (*software*) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Impresa 4.0, che si applica a chi usufruisce dell'iperammortamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

all'articolo 5, le Commissioni di merito apportino le necessarie modifiche finalizzate a ben distinguere i fenomeni di delocalizzazione cosiddetta « selvaggia » dai casi di internazionalizzazione evitando, in tal modo, il rischio di esiti applicativi della norma difformi dal suo scopo;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 5, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare le tipologie di contributi pubblici di sostegno che rientrano nella nozione di « aiuto di Stato » e che possono essere oggetto di revoca in caso di delocalizzazione;

b) all'articolo 7, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire se nel caso di revoca dell'iperammortamento, detta revoca si estende anche all'ulteriore agevolazione riguardante i beni immateriali.

## ALLEGATO 4

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese » (C. 924 Governo);

preso atto che l'articolo 5 contiene norme volte a introdurre limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti agli investimenti produttivi, intervenendo su quanto previsto in materia dall'articolo 1, commi 60 e 61, della legge di stabilità 2014;

ritenuto che le norme di cui al citato articolo 5 non debbano trovare applicazione nei casi di internazionalizzazione ovvero di espansione al di fuori del proprio mercato nazionale di un'impresa che percepisce contributi pubblici espressamente previsti per tale scopo, purché non vengano ridotti i livelli occupazionali della medesima impresa e delle imprese da essa controllate sul territorio nazionale e europeo;

rilevato, in particolare, che il comma 4 del medesimo articolo 5 mantiene ferma l'applicazione, per i benefici già concessi o banditi, nonché per gli investimenti agevolati già avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, dalla disciplina previgente, inclusa, nei casi ivi previsti, quella di cui alle norme del citato articolo 1, comma 60, della legge di stabilità 2014;

evidenziato, al riguardo, che il riferimento del sopra ricordato comma 4, dell'articolo 5, alla normativa previgente –

in particolare quella contenuta nell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge di stabilità 2014 – fa ritenere che le disposizioni in esame determinino un superamento della disciplina esistente in materia che, peraltro, non viene abrogata espressamente;

osservato che il decreto-legge fa riferimento alla revoca – in caso di delocalizzazione – dell'«aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio», non specificando ulteriormente le tipologie di contributi pubblici di sostegno in cui l'aiuto si sostanzia, che sono oggetto di revoca;

ricordato che la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 60, della legge di stabilità 2014, invece, individua le tipologie di contributi pubblici oggetto di revoca, richiamando quelli in conto capitale erogati in favore delle imprese;

rilevato che l'articolo 7 subordina l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, su cui si fonda l'agevolazione, riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;

sottolineato, in particolare, che il comma 2 del citato articolo 7 stabilisce che, se nel periodo di fruizione del beneficio i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si procede al recupero dell'iperammortamento;

fatto presente che tale recupero avviene attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi;

rilevato che la legge n. 2015 del 2017 ha prorogato al 2018 anche la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni immateriali (*software*) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Impresa 4.0, che si applica a chi usufruisce dell'iperammortamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 5, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di apportare le necessarie modifiche finalizzate a ben distinguere i fenomeni di delocalizzazione cosiddetta « selvaggia » dai casi di internazionalizzazione evitando, in tal modo, il rischio di esiti applicativi della norma difformi dal suo scopo;

b) al medesimo articolo 5, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare le tipologie di contributi pubblici di sostegno che rientrano nella nozione di « aiuto di Stato » e che possono essere oggetto di revoca in caso di delocalizzazione;

c) all'articolo 7, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire se nel caso di revoca dell'iperammortamento, detta revoca si estenda anche all'ulteriore agevolazione riguardante i beni immateriali.

## ALLEGATO 5

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI MORETTO, BENAMATI, BONOMO, MANCA, MOR, NARDI, NOJA E ZARDINI**

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante « Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese » (C. 924 Governo);

premesso che:

l'impostazione in materia di politica industriale adottata dal Governo nel provvedimento in esame delinea un quadro complessivamente sfavorevole allo sviluppo del sistema produttivo e imprenditoriale italiano, con effetti non adeguatamente valutati e financo controproducenti rispetto agli obiettivi che il Governo assegna al decreto;

in particolare in materia di delocalizzazioni, che costituiscono un fenomeno in realtà complesso nel quadro delle catene globali del valore e che tra l'altro – stando ai dati ufficiali forniti dagli osservatori internazionali – non è in aumento bensì ha toccato il livello più basso dal 2008, il decreto in esame si basa su un approccio troppo semplicistico e punitivo, che rischia di produrre più svantaggi che vantaggi e risulta decisamente dissonante rispetto al potenziale processo di rilocalizzazione delle attività produttive precedentemente delocalizzate stimolato dagli strumenti e le politiche adottate in questi anni per favorire gli investimenti in Italia;

nello specifico, le misure in materia di delocalizzazioni contenute nel provvedimento in esame, con la revoca dei finanziamenti e un forte apparato sanzio-

natorio nei confronti delle imprese che trasferiscano la produzione al di fuori della UE entro un periodo di cinque anni dalla data di conclusione dell'investimento agevolato, risultano poco chiare e inefficienti;

tali misure mancano della necessaria chiarezza nella definizione delle condizioni e dei presupposti per l'applicazione delle misure di recesso dai benefici e di quelle sanzionatorie, mancanza di chiarezza che potrebbe generare una mole enorme di contenziosi;

in linea generale non si opera una chiara distinzione tra processi di delocalizzazione incontrollati e selvaggi, volti a sfruttare in maniera opportunistica gli strumenti agevolativi e gli aiuti economici, dai casi di limitato rilievo economico o dai processi virtuosi di internazionalizzazione delle imprese;

la distinzione tra i processi di internazionalizzazione dell'attività d'impresa da eventuali comportamenti opportunistici per chi sposta la produzione in altri paesi è un tema peraltro già affrontato dal decreto legislativo 123 del 1998 (Governo Prodi), che detta i principi che regolamentano gli interventi pubblici di sostegno alle attività produttive e riguarda tutte le forme di sostegno – incentivi, contributi, ecc. prevedendone la revoca nei confronti delle imprese che cedano i beni acquistati con l'aiuto pubblico o li utilizzino per scopi o in siti produttivi diversi (quindi delocalizzandoli) da quelli per i quali il sostegno è stato concesso;



il provvedimento in esame, inoltre, interviene integrando e irrigidendo la normativa europea in materia di aiuti di Stato, e in particolare quelli a finalità regionale, che potrebbe finire con il penalizzare soprattutto le piccole e medie imprese;

sempre in tema di delocalizzazione, le misure per il recupero dei benefici fiscali connessi all'iperammortamento qualora i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate al di fuori del territorio dello Stato, anche se appartenenti alla stessa impresa, rischiano di ostacolare il considerevole flusso di investimenti registrato negli ultimi anni anche grazie alle misure previste dal Piano Industria 4.0;

il provvedimento in esame nel complesso si basa su una concezione sostanzialmente negativa dell'attività d'impresa e punitiva per gli investitori, rispetto alla politica economica e industriale portata avanti negli ultimi cinque anni, che invece ha puntato a ricreare, con successo – alla luce dei dati relativi agli investimenti produttivi e all'export relativi al 2017 – , le condizioni di attrattività del nostro Paese costruendo le condizioni per gli investimenti produttivi, attraverso la riduzione del carico fiscale sull'attività d'impresa e il sostegno dello sviluppo tecnologico, mediante un programma organico di sviluppo con il Piano Industria 4.0, attuato a partire dalla Legge di Bilancio 2017, nonché la funzionalità degli strumenti di accesso al

credito, in particolare mediante il Fondo di garanzia per le PMI, e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con il Piano di promozione straordinaria del *Made in Italy* e per l'attrazione degli investimenti in Italia;

il rischio d'impresa può e deve essere aiutato da normative fiscali e regolamentazioni del lavoro omogenee, almeno a livello europeo, che evitino il dumping fiscale e sociale, che semplifichino la burocrazia, snelliscano i procedimenti giudiziari, migliorino le infrastrutture, riducano i costi, sostengano la ricerca, l'innovazione, la formazione e la conoscenza e può essere valorizzato con misure e strumenti che puntino sulla collaborazione tra pubblico e privato in un'ottica collaborativa e complementare, come Invitalia, la Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale, il Fondo Venture per interventi in Startup innovative, il Fondo di Sviluppo PMI per la nascita ed il consolidamento della piccola e media impresa localizzata operativamente nel Mezzogiorno e il Fondo anti-delocalizzazione per contrastare processi di deindustrializzazione, la cui dotazione è stata recentemente aumentata;

il testo del decreto è profondamente incoerente con gli obiettivi annunciati;

esprime

**PARERE CONTRARIO**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute (Relazione alla V Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli) .....	114
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione) .....	118
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) .....	119
DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo. (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) .....	115
ALLEGATO 3 (Proposta di parere del Relatore) .....	120
ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere dei deputati De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani) .....	122
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) .....	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	117
ERRATA CORRIGE .....	117

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 19 luglio 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Maurizio Fugatti.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute.**

(Relazione alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2018.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge sull'assestamento del bilancio dello Stato.

Invita, quindi, il relatore a formulare una proposta di relazione alla V Commissione sul disegno di legge recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 e, quindi, sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.

Paolo TIRAMANI (Lega), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sia sul disegno di legge C. 850, recante il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2017 (*vedi allegato 1*) sia sul disegno di legge C. 851, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018, con riferimento alle tabelle di competenza (*vedi allegato 2*).

Vito DE FILIPPO (PD) preannuncia l'astensione del suo gruppo su entrambe le proposte di relazione.

Michela ROSTAN (LeU) preannuncia la sua astensione su entrambe le proposte di relazione.

La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 850, recante il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2017, e la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 851, recante disposizioni per l'assesta-

mento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018, con riferimento alla Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza; alla Tabella n. 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza, e alla Tabella n. 14, relativa allo stato di previsione del Ministero della salute. Delibera altresì di nominare il deputato Tiramani quale relatore presso la V Commissione.

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.****C. 924 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 luglio 2018.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, deputato Baroni, ha svolto la relazione e si è svolto il dibattito. Nella seduta odierna, quindi, il relatore illustrerà la proposta di parere che ha predisposto (*vedi allegato 3*).

Avverte, altresì, che il gruppo Partito democratico ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 4*), che sarà posta in votazione solo nel caso in cui fosse respinta la proposta di parere del relatore.

Massimo Enrico BARONI (M5S), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Elena CARNEVALI (PD) ringrazia il relatore per aver inserito nella sua proposta di parere alcuni elementi emersi nel corso del dibattito svoltosi nella seduta precedente, inclusi alcuni punti dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-regioni nel mese di aprile 2017. Esprime soddisfazione per la richiesta di adottare la definizione di « disturbo da gioco d'az-

zardo» in luogo di ludopatia, secondo quanto era già ampiamente condiviso nella passata legislatura, nonché per le limitazioni nell'uso delle banconote.

Rileva tuttavia che la Commissione Affari sociali avrebbe il dovere di proporre misure più incisive per la tutela delle persone in condizione di fragilità, a partire da un'integrale attuazione della suddetta Intesa. Tra gli elementi critici, ricorda che la stessa relazione tecnica che accompagna il provvedimento in esame afferma che attualmente la pubblicità per le *slot machines*, considerate a più forte rischio per il gioco problematico, è vicina allo zero e che occorre promuovere un maggior coordinamento a livello europeo per contrastare il gioco *online*. Nel ribadire l'opportunità di conseguire in tempi rapidi una decisa riduzione dei punti di gioco e delle apparecchiature presenti sul territorio nazionale, esprime il timore che la deroga concessa per le manifestazioni di sorte locali possa di fatto favorire pratiche elusive del divieto di pubblicità.

Michela ROSTAN (LeU) preannuncia la sua astensione sulla proposta di parere, manifestando in ogni caso apprezzamento per la scelta di superare l'utilizzo del termine «ludopatia». Preannuncia altresì l'intenzione di proporre correttivi in fase emendativa per rendere più incisiva l'azione di contrasto, ricordando le aperture espresse sul provvedimento in esame dal Ministro Di Maio nella giornata precedente. Sottolinea che un ruolo centrale nella prevenzione è rappresentato dall'utilizzo di adeguate campagne di comunicazione.

Claudio PEDRAZZINI (FI) rileva che, limitandosi ad affrontare solo il tema della pubblicità, l'articolo 9 del decreto-legge non esaurisce le esigenze di tutela dei soggetti deboli che è alla base dell'attività della Commissione Affari sociali.

Pone altresì alcuni interrogativi sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario della norma adottata.

Passando al complesso del provvedimento, rileva che le norme relative al

lavoro a tempo determinato rischiano di creare seri problemi ad alcuni enti del Terzo settore, già penalizzati dalla normativa riguardante l'IVA.

Per le ragioni illustrate, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Alessandra LOCATELLI (Lega), pur sostenendo di essere fautrice di un uso appropriato dei termini, invita a non enfatizzare l'utilizzo o meno dell'espressione «ludopatia», preferendo porre l'accento sulla scelta coraggiosa effettuata dal Governo con il decreto-legge in esame, di vietare la pubblicità del gioco d'azzardo, che rappresenta un messaggio sicuramente pericoloso e fuorviante.

Nel richiamare il lavoro concreto che molte associazioni svolgono sul territorio, ribadisce che il divieto di pubblicità rappresenta un punto di partenza per un'azione volta anche a sconfiggere la criminalità che si nasconde dietro alcune forme di gioco d'azzardo.

Nel valutare positivamente la volontà di proseguire, con la riduzione degli apparecchi da gioco e l'introduzione delle tessere di riconoscimento, il percorso intrapreso, preannuncia il voto favorevole della Lega sulla proposta di parere del relatore.

Doriana SARLI (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Sottolinea che il divieto generale di pubblicità introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge in oggetto rappresenta l'inizio di un percorso positivo e un segnale concreto al fine di contrastare e prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, che rappresenta un problema dalle notevoli implicazioni sanitarie e sociali.

Elena CARNEVALI (PD) segnala al relatore l'opportunità di inserire nel parere anche un richiamo all'utilizzo delle risorse destinate al Fondo per il gioco d'azzardo patologico che, secondo quanto è emerso dall'esame dei disegni di legge di rendiconto e assestamento, sarebbero finite nel conto dei residui.

Massimo Enrico BARONI (M5S), *relatore*, in relazione alla questione sollevata dal deputato Pedrazzini, dichiara che non è ipotizzabile una riduzione delle entrate del bilancio dello Stato, posto che i dati recentemente forniti dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli confermano per l'anno in corso un ulteriore incremento, di circa 4 miliardi, delle somme giocate e del relativo prelievo.

Manifestando la propria amarezza per la mancata trasformazione, nella passata legislatura, dell'Intesa raggiunta tra Stato e regioni in provvedimenti legislativi, esprime alcune perplessità sul fatto che per la relazione tecnica del provvedimento siano stati utilizzati anche elementi forniti dagli stessi concessionari del gioco d'azzardo. Insiste, quindi, per avere in futuro dati disaggregati relativi a ciascuna delle 47 modalità in cui attualmente si può praticare in Italia gioco d'azzardo legale.

Propone altresì di integrare la proposta di parere con un'ulteriore osservazione, riprendendo le considerazioni della collega Rostan circa la rilevanza di modalità informative efficaci (*vedi allegato 5*).

Non ritiene, invece, opportuno richiamare nel parere il tema delle risorse del Fondo per il gioco d'azzardo patologico non impiegate negli anni passati per errori di gestione, osservando che esse afferiscono alla sfera della riabilitazione. Auspica, in ogni caso, che il loro opportuno utilizzo possa realizzarsi in tempi rapidi.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole, con osservazioni, del relatore, come da questi riformulata.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, essendo stata approvata la proposta di parere del relatore, non sarà posta in votazione la proposta alternativa di parere del Partito democratico.

Ricorda, come è stato già fatto presente nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 17 luglio scorso, che qualora, a seguito dell'esame degli emendamenti che si svolgerà presso le Commissioni di merito, dovessero essere apportate al testo modifiche rilevanti per le competenze della Commissione Affari sociali, la Commissione si potrà riconvocare per l'espressione di un secondo parere sul nuovo testo.

**La seduta termina alle 14.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.10.

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 38 del 18 luglio 2018, a pagina 174, seconda colonna, ventinovesima riga, la parola «SERD» è sostituita dalle seguente «SERT».

ALLEGATO 1

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio  
finanziario 2017. C. 850 Governo.**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 850 Governo, recante: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 2017 »,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018.  
C. 851 Governo.**

**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).**

**Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute.**

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),  
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 851 Governo, recante: « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 »;

viste, in particolare, la Tabella n. 14, recante lo stato di previsione del Ministero

della salute, nonché, limitatamente alle parti di competenza, la Tabella n. 2, recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e la Tabella n. 4, recante lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 3

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 924 Governo, di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018, recante « Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese »;

espresso un forte apprezzamento per il fatto che l'articolo 9, comma 1, del provvedimento in esame, ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, introduce il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, che riguardi giochi o scommesse con vincite di denaro, in qualsiasi modo effettuata e su qualunque mezzo;

evidenziato che la Commissione Affari sociali ha profuso nella passata legislatura un costante impegno per contrastare la diffusione della dipendenza da gioco d'azzardo e promuovere percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione;

osservato che la disposizione di cui all'articolo 9 si inserisce nell'ambito di un percorso che ha portato all'introduzione nel nostro ordinamento di diverse forme di restrizione della pubblicità (con riferimento alla tutela dei minori, alle fasce orarie, eccetera) senza che, tuttavia, nonostante le numerose proposte presentate in tal senso, si fosse pervenuti alla previsione di un divieto generale di pubblicità di giochi e scommesse;

ricordato che il divieto di pubblicità rappresenta lo strumento essenziale per avviare un percorso complessivo di contrasto al gioco d'azzardo patologico, come

evidenziato da numerose associazioni che si occupano dei soggetti affetti da dipendenza;

considerato che il termine « ludopatia », introdotto in un atto normativo dal cosiddetto decreto Balduzzi (decreto-legge n. 158 del 2012) e riportato anche nell'articolo 9 del decreto-legge in oggetto, non è più considerato valido dalla comunità scientifica, che indica invece l'espressione « disturbo da gioco d'azzardo (DGA) »;

auspicata la prosecuzione dei lavori parlamentari, in linea di continuità con la precedente legislatura, finalizzata all'adozione di ulteriori misure di prevenzione volte, in particolare, a prevedere, a fini di monitoraggio e di tutela dei minori e dei soggetti con forte dipendenza, una tessera elettronica di riconoscimento del giocatore, e a inibire l'introduzione di nuove forme di gioco d'azzardo legale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

*a)* sostituire, al Capo III e all'articolo 9, la parola: « ludopatia » con le seguenti: « disturbo da gioco d'azzardo (DGA) »;

*b)* specificare che il divieto generale di pubblicità, di cui al comma 1 dell'articolo 9, deve comprendere in maniera inequivocabile anche le diverse forme di gioco d'azzardo *on-line*, predisponendo a



tal fine un'ulteriore specificazione, che includa la totalità dei canali informatici, compresi i *social media*;

c) prevedere, con riferimento al periodo transitorio di cui al comma 5 dell'articolo 9, che i programmi radiotelevisivi che ospitano messaggi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo debbano essere preceduti dall'avvertenza che il programma contiene pubblicità che non è adatta alla visione dei minori;

d) inserire la previsione di un meccanismo in base al quale gli enti locali possono richiedere direttamente alla Società generale d'informatica (Sogei) i dati concernenti l'ubicazione e gli orari di funzionamento effettivo degli apparecchi per il gioco d'azzardo collegati alla rete

telematica nel loro territorio, al fine di valutare l'efficacia di eventuali norme che disciplinano l'orario di funzionamento di tali apparecchi ovvero di monitorarne il rispetto, al fine di una più ampia tutela della salute;

e) prevedere meccanismi per il contenimento dell'inserimento dei tagli di banconote di misura più alta – come quelli da 500, da 200 e da 100 euro – nelle apparecchiature note come VLT (*Video Lottery Terminal*), la cui perdita oraria è tripla rispetto alle AWP (*Amusement With Prizes*), per il gioco d'azzardo, con la finalità di contenere il riciclaggio di denaro « sporco » da parte delle associazioni criminali che utilizzano il gioco legale per finalità illegali.

ALLEGATO 4

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori  
e delle imprese. C. 924 Governo.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI DE FILIPPO,  
CARNEVALI, CAMPANA, UBALDO PAGANO, PINI, RIZZO NERVO,  
SCHIRÒ, SIANI**

La XII Commissione (Affari Sociali),

esaminato per le parti di propria competenza, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, il testo del disegno di legge recante: « Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese » (C. 924 Governo);

considerato che l'articolo 9 « Divieto di pubblicità giochi e scommesse » pone il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e internet, che si applica anche alle sponsorizzazioni e a tutte le forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabili fra i consueti messaggi di pubblicità tabellare e comprende le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

premesso che:

dal 1° gennaio il divieto si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche nonché alla sovraimpressione del nome,

del marchio, del simbolo dell'attività e del prodotto del soggetto che promuove il gioco d'azzardo o la scommessa;

sulla base dei dati in possesso e delle informazioni provenienti dai concessionari, come evidenziato dalla relazione tecnica del provvedimento, gli investimenti pubblicitari e di sponsorizzazione nel settore dei giochi si aggirano complessivamente intorno a 150-200 milioni e che ai fini della stima degli effetti dell'introduzione del divieto totale di pubblicità può ritenersi, con stima presuntiva, che la riduzione del « Giocato » per lotterie e giochi numerici possa stabilizzarsi intorno al 5 per cento mentre avrebbe effetti maggiori per il gioco on line, circa il 20 per cento, escluse le scommesse sportive, mentre per queste ultime la riduzione sarebbe stimata intorno al 5 per cento;

secondo la medesima relazione tecnica, per il gioco *online* « la pubblicità e la sponsorizzazione rappresentano l'unico modo per farsi conoscere dai giocatori e per distinguersi dagli operatori illegali ed è presumibile quindi che l'applicazione di tali norme possa invece determinare come unico effetto lo spostamento verso il gioco illegale;

il divieto introdotto può rappresentare in concreto un mero spot senza di fatto incidere in maniera sostanziale sul fenomeno della dipendenza e delle sue conseguenze;

nella passata legislatura sono state approvate numerose misure all'interno di

diversi provvedimenti, sulla base della scelta di seguire un percorso più rapido, seppure non organico;

la platea dei giocatori si è allargata enormemente e ormai anche giovani, casualinghe e pensionati costituiscono nuove fasce d'utenza da catturare e fidelizzare;

l'aumento della platea dei giocatori ha comportato un innalzamento dei costi sanitari, sociali, relazionali e legali del gioco d'azzardo che crescono in misura proporzionale (in mancanza di rilevazioni e ricerche epidemiologiche precise le « vittime » dirette del gioco d'azzardo, i giocatori patologici, sono stimati nel 2 per cento del totale dei giocatori);

sulla base di questa nuova emergenza, la scelta attuale di inserire misure di contrasto all'azzardo patologico all'interno di un provvedimento di urgenza avrebbe dovuto portare all'adozione di misure più ampie, come l'anticipo della riduzione delle AWP, la sostituzione per rottamazione delle AWP con le AWPR; il

dimezzamento dei punti vendita; la definizione di un sistema di regole relative alla distribuzione territoriale e temporale dei punti gioco; l'innalzamento del sistema dei controlli, l'aumento del Fondo per il contrasto all'azzardo patologico, maggiori funzioni di controllo agli enti locali; l'utilizzo di un documento d'identità per accedere alle apparecchiature di gioco, in modo di assicurare la tracciabilità e rendere effettivo il divieto per i minorenni e non il semplice divieto di pubblicità, visto che già il precedente Governo aveva avviato un percorso per la drastica riduzione degli apparecchi da gioco;

per garantire migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori sarebbe opportuno e necessario che l'Intesa raggiunta fra Stato e regioni il 7 settembre 2017 fosse parte integrante del provvedimento in esame,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

ALLEGATO 5

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 924 Governo, di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018, recante « Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese »;

espresso un forte apprezzamento per il fatto che l'articolo 9, comma 1, del provvedimento in esame, ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, introduce il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, che riguardi giochi o scommesse con vincite di denaro, in qualsiasi modo effettuata e su qualunque mezzo;

evidenziato che la Commissione Affari sociali ha profuso nella passata legislatura un costante impegno per contrastare la diffusione della dipendenza da gioco d'azzardo e promuovere percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione;

osservato che la disposizione di cui all'articolo 9 si inserisce nell'ambito di un percorso che ha portato all'introduzione nel nostro ordinamento di diverse forme di restrizione della pubblicità (con riferimento alla tutela dei minori, alle fasce orarie, eccetera) senza che, tuttavia, nonostante le numerose proposte presentate in tal senso, si fosse pervenuti alla previsione di un divieto generale di pubblicità di giochi e scommesse;

ricordato che il divieto di pubblicità rappresenta lo strumento essenziale per avviare un percorso complessivo di contrasto al gioco d'azzardo patologico, come

evidenziato da numerose associazioni che si occupano dei soggetti affetti da dipendenza;

considerato che il termine « ludopatia », introdotto in un atto normativo dal cosiddetto decreto Balduzzi (decreto-legge n. 158 del 2012) e riportato anche nell'articolo 9 del decreto-legge in oggetto, non è più considerato valido dalla comunità scientifica, che indica invece l'espressione « disturbo da gioco d'azzardo (DGA) »;

auspicata la prosecuzione dei lavori parlamentari, in linea di continuità con la precedente legislatura, finalizzata all'adozione di ulteriori misure di prevenzione volte, in particolare, a prevedere, a fini di monitoraggio e di tutela dei minori e dei soggetti con forte dipendenza, una tessera elettronica di riconoscimento del giocatore, e a inibire l'introduzione di nuove forme di gioco d'azzardo legale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:

*a)* sostituire, al Capo III e all'articolo 9, la parola: « ludopatia » con le seguenti: « disturbo da gioco d'azzardo (DGA) »;

*b)* specificare che il divieto generale di pubblicità, di cui al comma 1 dell'articolo 9, deve comprendere in maniera inequivocabile anche le diverse forme di gioco d'azzardo *on-line*, predisponendo a

tal fine un'ulteriore specificazione, che includa la totalità dei canali informatici, compresi i *social media*;

*c)* prevedere, con riferimento al periodo transitorio di cui al comma 5 dell'articolo 9, che i programmi radiotelevisivi che ospitano messaggi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo debbano essere preceduti dall'avvertenza che il programma contiene pubblicità che non è adatta alla visione dei minori;

*d)* inserire la previsione di un meccanismo in base al quale gli enti locali possono richiedere direttamente alla Società generale d'informatica (Sogei) i dati concernenti l'ubicazione e gli orari di funzionamento effettivo degli apparecchi per il gioco d'azzardo collegati alla rete telematica nel loro territorio, al fine di

valutare l'efficacia di eventuali norme che disciplinano l'orario di funzionamento di tali apparecchi ovvero di monitorarne il rispetto, al fine di una più ampia tutela della salute;

*e)* prevedere meccanismi per il contenimento dell'inserimento dei tagli di banconote di misura più alta – come quelli da 500, da 200 e da 100 euro – nelle apparecchiature note come VLT (*Video Lottery Terminal*), la cui perdita oraria è tripla rispetto alle AWP (*Amusement With Prizes*), per il gioco d'azzardo, con la finalità di contenere il riciclaggio di denaro « sporco » da parte delle associazioni criminali che utilizzano il gioco legale per finalità illegali;

*f)* prevedere modalità informative idonee a prevenire il disturbo da gioco d'azzardo patologico.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	126
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Relazioni alla V Commissione) (Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 850 – Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 851) .....	126
ALLEGATO 1 (Proposta di relazione del relatore approvata dalla Commissione) .....	131
ALLEGATO 2 (Proposta di relazione del relatore approvata dalla Commissione) .....	132
DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni VI e XI) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) .....	128
ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione) .....	133
ALLEGATO 4 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente) .....	135
ALLEGATO 5 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Partito Democratico) ..	136
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione delle organizzazioni sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, UGL agroalimentare, CONFISAL-FNA (Federazione nazionale agricoltura) e UCI (Unione coltivatori italiani) sulla situazione e sui problemi del settore agroalimentare e della pesca .....	130

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 19 luglio 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e turismo, Franco Manzano.*

#### La seduta comincia alle 14.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD

hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.**

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.**

**Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.**

(Relazioni alla V Commissione).

*(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 850 – Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 851).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 17 luglio 2018.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimersi nella seduta odierna, tenuto conto che il termine per la presentazione degli emendamenti alla Commissione Bilancio è stato fissato nella giornata di domani.

Ricorda che nella seduta del 17 luglio scorso il relatore, onorevole Lolini, ha introdotto la discussione.

Ricorda altresì che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di assestamento è scaduto alle ore 14 di ieri, mercoledì 18 luglio, e che non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che la Commissione passerà alle deliberazioni sulle proposte di relazione, cominciando dal disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 (C. 850).

Dà il benvenuto al sottosegretario Manzano, al quale esprime l'augurio di un buon lavoro.

Invita dunque il relatore a formulare una proposta di relazione sul disegno di legge C. 850.

Mario LOLINI (Lega), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole e ne illustra i contenuti (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta del relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge C. 850 (*vedi allegato 1*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, invita il relatore a formulare una proposta di relazione sul disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 (C. 851), con riferimento alla Tabella n. 12, recante lo Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Mario LOLINI (Lega), formula una proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 851 della quale illustra i contenuti (*vedi allegato 2*).

Evidenzia, in particolare, che la prima osservazione è volta a sottolineare la necessità che si rafforzi il sistema delle ispezioni e dei controlli attraverso la destinazione di adeguate risorse per la copertura delle missioni del personale del Ministero e del personale militare ad esse adibito, anche mediante opportune modifiche legislative volte a imputare, laddove sia prevista l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, almeno il 50 per cento delle entrate derivanti dai provvedimenti elevati da detto personale al miglior funzionamento dei rispettivi apparati.

Rimarca, inoltre, che la seconda osservazione è finalizzata a sottolineare la necessità che il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provveda a richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'integrale riassegnazione delle economie di bilancio in base all'articolo 34-ter, comma 4, della legge n. 196 del 2009, tenendo conto della rilevante entità delle economie da cancellazione dal conto del patrimonio dei cosiddetti residui passivi « perenti », che, nell'anno 2017 sono state quantificate in euro 106.960.217, destinando tali risorse al finanziamento della legge n. 499 del 1999, al fine di programmare ed attuare interventi pluriennali in agricoltura, nonché a rimpinguare i fondi finalizzati a sostenere determinate filiere strategiche, come il grano, il latte ed il settore agrumicolo.

Maria Chiara GADDA (PD), intervenendo in dichiarazione di voto a nome del Gruppo Partito Democratico, preannuncia

che, pur ritenendo condivisibile, nel suo complesso, la proposta di relazione formulata dal relatore, il suo Gruppo esprimerà un voto di astensione. Evidenzia, infatti che, non essendo presente alcun riferimento all'allegato che, per quanto concerne il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, distingue le spese rimodulabili da quelle non rimodulabili, risulta complesso definire una posizione che possa essere certa e univoca.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge recante assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno 2018, con riferimento alla tabella n. 12 concernente lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (*vedi allegato 2*), e nomina il deputato Lolini quale relatore per riferire sui provvedimenti presso la Commissione Bilancio sui provvedimenti in oggetto.

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.**

**C. 924 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e XI).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 luglio 2018.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Parentela, ha svolto la relazione introduttiva. Ricorda, inoltre, che il relatore ha anticipato a tutti i colleghi, per le vie brevi, una proposta di parere favorevole con osservazioni. Invita, dunque, il relatore a formalizzarla.

Paolo PARENTELA (M5S), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*), soffer-

mandosi in particolare sul contenuto della parte dispositiva.

Fa quindi presente che, con la prima osservazione, la Commissione Agricoltura invita le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di integrare le disposizioni contenute al Capo I del disegno di legge all'esame, al fine di intervenire sull'attuale assetto normativo del lavoro occasionale in agricoltura come attualmente disciplinato dall'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al fine di consentire una semplificazione amministrativa ed un conseguente più agevole accesso alle prestazioni. Ciò tenuto conto delle peculiarità del settore primario e delle esigenze stagionali dei relativi cicli di produzione, ferma restando la garanzia di tracciabilità dei dati del committente e del prestatore, il versamento dei contributi e le coperture assicurative per quest'ultimo, nonché l'individuazione precisa delle categorie cui tale forma contrattuale potrà applicarsi.

Con la seconda osservazione si invitano le Commissioni di merito a verificare l'opportunità di integrare le disposizioni contenute all'articolo 11 al fine di prevedere la soppressione del comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, che stabilisce che anche i piccoli imprenditori agricoli in regime di esonero dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto siano comunque assoggettati all'obbligo della comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta medesima.

Infine, con la terza osservazione, si chiede alle Commissioni di merito di valutare l'opportunità di integrare i contenuti del Capo IV del decreto-legge con la disposizione volta a semplificare lo svolgimento dell'attività imprenditoriale nel settore agricolo allo scopo di prevedere che l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale effettuato dalle regioni abbia piena efficacia sul territorio nazionale.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che i deputati dei Gruppi Forza Italia e Partito Democratico hanno pre-



sentato due proposte alternative di parere che si esprimono in senso contrario (*vedi allegati 4 e 5*). Avverte altresì che tali proposte saranno poste in votazione solo qualora fosse respinta la proposta formulata dal relatore; altrimenti, s'intenderanno precluse.

Sandra SAVINO (FI), nell'illustrare la proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo Forza Italia (*vedi allegato 4*), rimarca l'inadeguatezza del provvedimento all'esame rispetto all'obiettivo di sostenere il sistema produttivo italiano che pur si prefigge di perseguire, in quanto a suo avviso esso non favorisce una seria e accurata opera di semplificazione e di riduzione del carico fiscale né definisce un sistema di agevolazioni agli imprenditori in grado di rendere il nostro Paese più competitivo e attrattivo per le imprese.

Con specifico riferimento alla disciplina dei contratti di lavoro, ritiene che gli strumenti introdotti determinino un eccessivo irrigidimento della disciplina dei contratti di lavoro e che gli strumenti di semplificazione fiscale siano sostanzialmente irrilevanti ai fini della determinazione di un reale impulso per le attività produttive e imprenditoriali anche del settore dell'agro-alimentare e del turismo.

Venendo poi alla disciplina del rapporto di lavoro nel mondo agricolo, richiama la peculiarità del comparto sia dal punto di vista delle modalità temporali di esecuzione del contratto di lavoro (stagionalità e discontinuità della prestazione d'opera) che delle modalità di corresponsione delle retribuzioni (diffusione del contante). Tali peculiarità, ad avviso del suo gruppo, avrebbero richiesto l'introduzione di un'organica disciplina in merito all'utilizzo dei cosiddetti *voucher* in agricoltura che rappresentano lo strumento più idoneo a favorire la trasparenza nei rapporti di lavoro, l'emersione dal lavoro nero e il rispetto delle norme di sicurezza e dei livelli di retribuzione.

Maria Chiara GADDA (PD) in via preliminare, rappresenta l'assoluta contrarietà del suo Gruppo sia sul merito delle

norme contenute nel decreto-legge sia sul metodo con il quale il dibattito è stato condotto. Con riferimento alle specifiche competenze della Commissione Agricoltura, si è addirittura assistito al paradosso per cui l'oggetto del dibattito è stato un vero e proprio «testo fantasma», in quanto esso è ancora privo della tanto annunciata disciplina in materia di lavoro flessibile in agricoltura. Circostanza che ha peraltro indotto le presidenze delle Commissioni di merito a non accedere alla richiesta di convocare in audizione le organizzazioni agricole.

Nell'illustrare la proposta alternativa di parere contrario presentata dal Gruppo Partito Democratico (*vedi allegato 5*), fa presente che, nel complesso, il decreto-legge così detto «dignità» lo è solo a parole in quanto sembra esservi il rischio concreto che le misure previste determinino minori posti di lavoro e una fortissima riduzione dei contratti in essere e un quadro delle regole per le imprese più incerto e imprevedibile con il rischio di disincentivare gli investimenti e di limitare la crescita economica.

Rimarca poi che qualsiasi intervento in materia di lavoro, in particolare nel settore agricolo, deve coniugare le esigenze di stagionalità e di occasionalità con la garanzia di tutela dei lavoratori e che occorre considerare che con l'approvazione dell'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è stato disciplinato il contratto di lavoro occasionale, applicabile anche al settore agricolo.

Rileva, comunque, che sembra emergere dalle realtà produttive agricole una richiesta di semplificazione burocratica, con particolare riferimento alle attività connesse alla raccolta stagionale in campo dei prodotti agricoli. Ritiene che tale esigenza avrebbe meritato un approfondimento con le parti sociali e datoriali al fine di poter individuare le semplificazioni burocratiche per l'impresa e le garanzie per i lavoratori.

Lamenta la mancata estensione delle nuove disposizioni in materia di credito di imposta per gli investimenti in nuovi mac-

chinari ed innovazione tecnologica al settore agricolo, come previsto nelle norme della cosiddetta Industria 4.0.

Reputa poi del tutto inique oltre che suscettibili di contrastare con l'ordinamento europeo le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 ed osserva che tali norme potrebbero arrivare paradossalmente a rendere meno competitive le imprese italiane nel contesto globale.

Ritenuto, infine che, la modifica introdotta all'articolo 10 contrariamente a quanto affermato nella rubrica dello stesso articolo è ben lontana, così come formulata, dal poter revisionare l'istituto del redditometro, ribadisce la netta contrarietà del suo gruppo sul testo all'esame.

Federico FORNARO (LeU), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia il suo voto di astensione sulla proposta di parere del relatore. Dichiarando quindi che il suo giudizio in merito al provvedimento in esame è in una fase di positiva attesa: pur valutando, infatti, positivamente l'inversione di tendenza rispetto al recente passato, esprime l'auspicio che il testo possa migliorare nel prosieguo dell'esame presso le Commissioni di merito e in Assemblea.

Esprime, inoltre, la contrarietà del suo Gruppo in relazione all'ipotesi di un ampliamento ulteriore, rispetto a quanto attualmente previsto, dell'utilizzo dei *voucher* in agricoltura. In tal caso, il giudizio sul provvedimento muterebbe.

Paolo PARENTELA (M5S), *relatore*, preannuncia, a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle, il voto favorevole sulla proposta di parere in discussione, rassicurando i colleghi intervenuti che il provvedimento all'esame non rappresenta un ritorno al passato, ma, al contrario, la possibilità di introdurre nell'ordinamento significativi strumenti di tutela della dignità dei lavoratori dal punto di vista sia assicurativo sia contributivo ed in tal senso è orientata, in particolare la prima osservazione da lui illustrata.

Sottolinea, inoltre, che le disposizioni relative al cosiddetto redditometro sono

fortemente attese dal settore agricolo e segnano un passo in avanti verso la semplificazione che è uno degli obiettivi principali del decreto-legge all'esame.

Maria Chiara GADDA (PD), rileva l'irritualità dell'intervento dell'onorevole Parentela, che, pur ricoprendo l'incarico di relatore, ha svolto una dichiarazione di voto a nome del Gruppo al quale appartiene.

Ribadisce dunque la contrarietà del suo Gruppo alla proposta di parere formulata dall'onorevole Parentela la quale, peraltro, ha ad oggetto il testo originario del provvedimento nel quale, al momento, non sono presenti gran parte delle disposizioni delle quali nel parere stesso si richiede l'introduzione.

Rinnova quindi la richiesta, avanzata nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, che la Commissione si possa esprimere sul testo risultante dall'esame degli emendamenti che saranno presentati dalle Commissioni di merito.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, rassicura la deputata Gadda che, se vi saranno le condizioni materiali, la Commissione potrà esprimere un secondo parere sul testo come risultante dall'esame in sede referente.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 14.25.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 19 luglio 2018.*

**Audizione delle organizzazioni sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, UGL agroalimentare, CONFSAL-FNA (Federazione nazionale agricoltura) e UCI (Unione coltivatori italiani) sulla situazione e sui problemi del settore agroalimentare e della pesca.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.35.

## ALLEGATO 1

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.****PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 », per le parti di competenza (C. 850 Governo);

preso atto favorevolmente dell'aumento degli stanziamenti definitivi per il 2017, rispetto agli stanziamenti iniziali di spesa iscritti nella legge di bilancio per il 2017, del 21,3 per cento (per un importo pari a circa 184,8 milioni di euro);

considerato altresì favorevolmente che l'analisi della gestione di competenza

evidenzia, nel suo complesso, un'elevata capacità di impegno e di pagamento, che si attesta, rispettivamente, all'87 per cento ed al 72 per cento e che, in particolare, la spesa corrente presenta una capacità di impegno pari al 97 per cento e di pagamento pari al 79 per cento, mentre per la spesa in conto capitale gli indici si attestano al 71,4 per cento per la capacità d'impegno e al 60 per cento per quella di pagamento,

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE.**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.**

**Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.**

**PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 » (C. 851 Governo), con riferimento alla tabella n. 12 – Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

preso atto che per l'anno 2018, a fronte di stanziamenti di spesa iniziali in conto competenza pari a 849,5 milioni di euro, gli stanziamenti assestati ammontano a 884,9 milioni di euro con una variazione in aumento di 35,4 milioni di euro (pari al 4,1 per cento), mentre gli stanziamenti di cassa, rispetto alla previsione iniziale di 976,9 milioni di euro, ammontano con l'assestamento a 1.072,1 milioni, con un aumento di 95,2 milioni di euro (+9,7 per cento);

preso altresì atto che i residui, che il disegno di legge di assestamento allinea a quelli risultanti al 31 dicembre 2017, sono passati da 192,7 milioni di euro presunti a 477,4 milioni di euro accertati, con un incremento di circa 284,7 milioni di euro (+147 per cento),

**DELIBERA DI RIFERIRE  
FAVOREVOLMENTE**

*con le seguenti osservazioni:*

1) si sottolinea la necessità che si rafforzi il sistema delle ispezioni e dei controlli attraverso la destinazione di adeguate risorse per la copertura delle missioni del personale del Ministero e del personale militare ad esse adibito, anche mediante opportune modifiche legislative volte a imputare, laddove sia prevista l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, almeno il 50 per cento delle entrate derivanti dai provvedimenti elevati da detto personale al miglior funzionamento dei rispettivi apparati;

2) si reputa necessario che il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provveda a richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'integrale riassegnazione delle economie di bilancio in base all'articolo 34-ter, comma 4, della legge n. 196 del 2009, tenendo conto della rilevante entità delle economie da cancellazione dal conto del patrimonio dei cosiddetti residui passivi « perenti », che, nell'anno 2017 sono state quantificate in euro 106.960.217, destinando tali risorse al rifinanziamento della legge n. 499 del 1999, al fine di programmare ed attuare interventi pluriennali in agricoltura, nonché a rimpinguare i fondi finalizzati a sostenere determinate filiere strategiche, come il grano, il latte ed il settore agrumicolo.

ALLEGATO 3

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato il disegno di legge C. 924, di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;

preso atto che il decreto-legge reca un complesso di disposizioni a tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo, mediante interventi sulle tipologie contrattuali e sui processi di delocalizzazione, a salvaguardia dei livelli occupazionali ed operando semplificazioni fiscali per professionisti e imprese;

richiamate specificamente le norme contenute al Capo I, che interviene, tra l'altro, sulla disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato e sui contratti di somministrazione di lavoro;

ricordate le specificità del comparto agricolo, interessato da una molteplicità di attività di carattere stagionale, in relazione alle quali già nel 2015 il legislatore aveva messo a punto una specifica declinazione dell'istituto del lavoro accessorio, poi superata con il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25 e ridefinita dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nonostante i dati INPS testimoniassero il largo ricorso all'istituto da parte degli imprenditori agricoli e la funzionalità del medesimo al contrasto al lavoro nero in agricoltura; ravvisata pertanto la necessità che si intervenga sull'attuale assetto normativo del lavoro oc-

casionale in agricoltura, come rimodulato dall'articolo 54-*bis* del già citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

visto l'articolo 11 che interviene sulla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute da parte dei soggetti passivi IVA e ravvisata l'opportunità che i piccoli imprenditori agricoli con un volume di affari inferiore a 7.000 euro annui in regime di esonero dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto siano esonerati dall'obbligo della comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta medesima;

considerato che il decreto-legge contiene un complesso di norme volte a semplificare e a favorire l'attività delle imprese e ravvisata l'opportunità che siano inserite ulteriori disposizioni volte a semplificare lo svolgimento dell'attività imprenditoriale nel settore agricolo, allo scopo di prevedere che l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale effettuato dalle regioni abbia piena efficacia sul territorio nazionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) valutino le Commissioni l'opportunità di integrare le disposizioni contenute al Capo I del disegno di legge all'esame, al fine di intervenire sull'attuale assetto normativo del lavoro occasionale in agricoltura come attualmente disciplinato dall'ar-

articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al fine di consentire una semplificazione amministrativa ed un conseguente più agevole accesso alle prestazioni, tenendo conto delle peculiarità del settore primario e delle esigenze stagionali dei relativi cicli di produzione, ferma restando la garanzia di tracciabilità dei dati del committente e del prestatore, il versamento dei contributi e le coperture assicurative per quest'ultimo, nonché l'individuazione precisa delle categorie cui tale forma contrattuale potrà applicarsi;

*b)* verifichino le Commissioni l'opportunità di integrare le disposizioni contenute all'articolo 11 al fine di prevedere la

soppressione del comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, che stabilisce che anche i piccoli imprenditori agricoli in regime di esonero dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto siano comunque assoggettati all'obbligo della comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta medesima;

*c)* valutino le Commissioni l'opportunità di integrare i contenuti del Capo IV del decreto-legge con la disposizione volta a semplificare lo svolgimento dell'attività imprenditoriale nel settore agricolo indicata nell'ultimo capoverso delle premesse.

ALLEGATO 4

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo.**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA  
DAL GRUPPO FORZA ITALIA-BERLUSCONI PRESIDENTE**

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 924, di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante Disposizione urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;

considerato che:

il provvedimento in esame non rappresenta un reale strumento di sostegno al sistema produttivo italiano in quanto non favorisce una seria e accurata opera di semplificazione e di riduzione del carico fiscale né definisce un sistema di agevolazioni agli imprenditori in grado di rendere il nostro Paese più competitivo e attrattivo per le imprese;

il provvedimento si propone di adottare misure volte a limitare l'eccessiva precarizzazione dei contratti di lavoro subordinato in tutti i settori produttivi compreso quello agricolo ma di fatto determina un eccessivo irrigidimento della disciplina dei contratti di lavoro;

le misure in materia di semplificazione fiscale prevedono interventi sostanzialmente irrilevanti ai fini della determinazione di un reale impulso per le attività produttive e imprenditoriali anche del settore dell'agro-alimentare e del turismo;

le modalità di esecuzione del lavoro agricolo si differenziano fortemente da altre tipologie di lavoro e presentano specificità, quali ad esempio la stagionalità e la discontinuità della prestazione d'opera, che connesse alle consuetudini locali, alla

tipologia di coltivazione e di raccolto e sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva, determinano che rapporti di lavoro con impegno temporale variabile: a giornata, a settimana, a quindicina e a mese;

i datori di lavoro agricolo utilizzano ancora in modo abbastanza diffuso il contante, sia per la composizione della platea dei lavoratori, che vede un'incidenza di lavoratori stranieri piuttosto elevata spesso sprovvisti di conto corrente bancario/postale, sia perché nelle zone rurali in cui vivono e svolgono la loro attività è spesso scarsa la presenza di sportelli bancari o postali;

il lavoro occasionale accessorio, cosiddetto lavoro a *voucher*, è stato introdotto con decreto legislativo n. 276 del 2003 al fine di regolare le prestazioni lavorative per loro natura occasionali e accessorie dal punto di vista previdenziale e della sicurezza dei lavoratori e di far emergere le situazioni più a rischio di irregolarità;

l'utilizzo dei cosiddetti *voucher* in agricoltura ha subito già consistenti contrazioni e limiti alla possibilità di utilizzo seppure, per le peculiarità dell'offerta di lavoro nelle campagne, l'adozione dei *voucher* appare lo strumento più idoneo a favorire la trasparenza nei rapporti di lavoro, l'emersione dal lavoro nero e il rispetto delle norme di sicurezza e dei livelli di retribuzione,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## ALLEGATO 5

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo.****PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA  
DAL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO**

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 924 del Governo, di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;

considerato che le misure proposte nel provvedimento in esame non appaiono capaci di realizzare gli obiettivi dichiarati, che sono in linea complessiva condivisibili, e che pertanto, come rilevato nel corso delle audizioni presso le commissioni di merito, sembra sussistere il rischio concreto che le misure previste determinino minori posti di lavoro e una fortissima riduzione dei contratti in essere e un quadro delle regole per le imprese più incerto e imprevedibile con il rischio di disincentivare gli investimenti e di limitare la crescita economica;

ritenuto che qualsiasi intervento in materia di lavoro, in particolare nel settore agricolo, deve coniugare le esigenze di stagionalità e di occasionalità con la garanzia di tutela dei lavoratori;

considerato che con l'approvazione dell'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è stato disciplinato il contratto di lavoro occasionale, applicabile anche al settore agricolo;

considerato, comunque, che sembra emergere dalle realtà produttive agricole una richiesta di semplificazione burocratica,

con particolare riferimento alle attività connesse alla raccolta stagionale in campo dei prodotti agricoli;

ritenuto che tale esigenza avrebbe meritato un approfondimento con le parti sociali e datoriali al fine di poter individuare le semplificazioni burocratiche per l'impresa e le garanzie per i lavoratori;

rilevato comunque che il decreto-legge non prevede l'estensione delle nuove disposizioni in materia di credito di imposta per gli investimenti in nuovi macchinari ed innovazione tecnologica al settore agricolo, come previsto nelle norme della cosiddetta Industria 4.0;

ritenuto che le disposizioni di cui all'articolo 5 e 7, così come redatte, introducono una presunzione legale assoluta tale per cui il trasferimento all'estero, totale o parziale, delle attività economiche o dei beni interessati dai benefici previsti si considera effettuato, senza possibilità di prova contraria, in violazione delle norme agevolative e con indebita fruizione dei relativi vantaggi o incentivi. A parte le ovvie considerazioni afferenti alla tenuta della norma in esame in termini di coerenza con i principi comunitari sulla libera circolazione e sul divieto di discriminazione, la norma non considera in alcun modo le ragioni alla base di tale trasferimento né l'eventualità che a fronte di uno spostamento parziale dei beni possano sussistere ragioni economiche e imprenditoriali rilevanti tali da favorire o addirittura aumentare il livello occupazionale nel paese. La norma introduce così



limiti ingiustificatamente penalizzanti senza alcun diritto di replica per le imprese colpite dalla disposizione. Si tratta di norme restrittive che peraltro potrebbero arrivare paradossalmente a rendere meno competitive le imprese italiane nel contesto globale;

ritenuto, infine che, la modifica introdotta all'articolo 10 contrariamente a quanto affermato nella rubrica dello stesso articolo è ben lontana, così come formulata, dal poter revisionare l'istituto del redditometro. L'articolo non tocca infatti la disposizione sostanziale su cui si basa il cosiddetto redditometro (comma 4, articolo 38 DPR n. 600 del 1973) ma modifica una diversa norma (comma 5

dello stesso articolo 38) sostituendo il relativo decreto ministeriale con un altro che dovrà essere scritto ascoltando gli stessi soggetti che hanno partecipato alla stesura del primo (il MEF e l'ISTAT, a cui si aggiungono non meglio precisate « associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori »). Peraltro non si comprendono le ragioni alla base della abrogazione del decreto di cui al comma 5 dal momento che tale disposizione risulta essere stata finora di scarsissima applicazione,

esprime

**PARERE CONTRARIO.**

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	138
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	140

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE. Atto n. 25 ( <i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i> ) .....	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	139

##### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 luglio 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

##### La seduta comincia alle 14.05.

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.**

**C. 924 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2018.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì il relatore Scerra ha illustrato i contenuti del provvedimento e che nella seduta di ieri si è svolto il relativo dibattito.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Piero DE LUCA (PD) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere presentata da relatore, richiamando le ragioni già evidenziate nel corso del dibattito. Sottolinea, in particolare, che il testo in esame contiene, tra l'altro, soluzioni sbagliate rispetto agli obiettivi annunciati. Osserva come le norme sulle delocalizzazioni, senza tutelare minimamente l'occupazione, penalizzano solo le imprese presenti in Italia che intendono internazionalizzare. Ritiene, infatti, che le disposizioni recate dall'articolo 5 introducono sanzioni sproporzionate, peraltro poco chiare e quindi a forte rischio di incostituzionalità, per le aziende che decidono di ampliare le proprie attività imprenditoriali all'estero, pur mantenendo invariati o addirittura aumentando i livelli occupazionali negli stabilimenti beneficiari di incentivi. Rimarca, quindi, che si tratta

di norme dannose, contrarie ai principi europei sulla libertà di impresa e la libertà di concorrenza, che rischiano di bloccare la crescita e gli investimenti nel Paese, riducendo irrimediabilmente l'occupazione. Conclude ribadendo come, a suo avviso, si corra concretamente il rischio che la disciplina all'esame possa essere oggetto di procedure di infrazione, con conseguenti sanzioni da parte dell'Unione europea.

Guido Germano PETTARIN (FI) osserva che il testo all'esame solleva molti dubbi sotto l'aspetto puramente tecnico e che rischia di essere inidoneo a raggiungere l'obiettivo di salvaguardare e incrementare i livelli occupazionali. Nel confidare sull'accoglimento delle proposte del suo gruppo nelle Commissioni di merito, in questa sede, a titolo di apertura di credito nei confronti della maggioranza, annuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) annuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore in ragione dei dubbi che sono stati evidenziati nel corso del dibattito sulle norme relative alla delocalizzazione che appaiono non essere favorevoli alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere presentata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 14.15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 19 luglio 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE.**

**Atto n. 25.**

*(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 12 luglio 2018.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 luglio scorso il relatore, Alex Bazzaro, ha illustrato i contenuti dell'atto ed è iniziato il dibattito. In ragione dell'assenza del relatore, impegnato in una missione, propone, concorde la Commissione, di rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

ALLEGATO

**DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (C. 924 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 924 Governo recante: « DL 87/2018 Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese »;

esaminati in particolare gli articoli 5, 6 e 7 del decreto-legge volti a introdurre, rispettivamente, limiti alla delocalizzazione per le imprese che abbiano beneficiato di aiuti di Stato, a salvaguardare i livelli occupazionali e in materia di recupero dell'iperammortamento in caso di delocalizzazione;

considerato che nell'ordinamento italiano sono già previsti limiti alle delocalizzazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e che il decreto-legge intende rafforzare l'efficacia di tali disposizioni introducendo, per le delocalizzazioni al di fuori dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, sanzioni di importo da due a quattro volte quello dell'aiuto ricevuto e, nel caso di aiuti legati a specifici siti produttivi, per le delocalizzazioni al di fuori dei predetti siti, la richiesta di restituzione del beneficio maggiorato degli interessi;

rilevato, che le disposizioni di cui all'articolo 6, con riferimento agli aiuti di Stato che prevedano una valutazione dell'impatto occupazionale, recano la revoca, totale o parziale, dei benefici concessi già in presenza di una riduzione dei livelli occupazionali superiore al 10 per cento e che tale riduzione comporta la deca-

denza dal beneficio in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento;

rilevato come la stessa disciplina europea ammetta vincoli alle imprese nella materia degli aiuti di Stato, sul presupposto logico e giuridico che, qualora esse decidano di fruire degli aiuti siano poi tenute a mantenere gli investimenti effettuati nei siti produttivi;

considerato che la previsione di un vincolo quinquennale a non delocalizzare, valido anche per le piccole e medie imprese, non si pone in contrasto con la normativa europea, che definisce, un termine solo « minimo » di mantenimento di « almeno tre anni » per le piccole e medie imprese, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, relativamente alla specifica categoria degli aiuti regionali in esenzione;

nel presupposto che ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni in materia di recupero del beneficio dell'iperammortamento di cui all'articolo 7 si considerino già effettuati anche gli investimenti per i quali è stato formalizzato un ordine ancorché i relativi beni non siano stati ancora consegnati,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese C. 924 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i> ) .....	3
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Atto n. 35 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	8
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 924, di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.	
Audizione di rappresentanti del CONI .....	34
Audizione di esperti della materia .....	34
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro .	34

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'INPS nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 924, di conversione del decreto-legge n. 87 del 2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese .....	34
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	35
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	35
---	----

ERRATA CORRIGE .....	35
----------------------	----

### COMMISSIONI RIUNITE (IX e XIV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (atto n. 31).	
Audizione di rappresentanti della Direzione generale della Motorizzazione civile .....	36

Audizione di rappresentanti dell'Unione navigazione interna italiana (UNII), Associazione italiana di diritto della navigazione interna (AIDNI), UCINA – Confindustria nautica, Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), Gestione Governativa Navigazione Laghi .	36
---	----

## COMMISSIONI RIUNITE (X, XIII e XIV)

### AUDIZIONI:

Audizione del primo vicepresidente della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, onorevole Paolo De Castro, in merito alla proposta di direttiva COM(2018)173, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	37
---	----

## I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

### SEDE CONSULTIVA:

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni VI e XI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	38
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	44
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2018 (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	43
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	46
ALLEGATO 3 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	47
ERRATA CORRIGE .....	43

## IV Difesa

### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	48
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella 11 (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con osservazione su C. 850 – Relazione favorevole con condizione su C. 851</i> ) .....	48
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	50
ALLEGATO 2 ( <i>Relazione approvata</i> ) .....	51

## VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	52
---	----

## VII Cultura, scienza e istruzione

### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	54
DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	54

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	61
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 (C. 850 Governo).	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018 (C. 851 Governo).	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2018 (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2018.	
Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2018 (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole su C. 850 – Relazione favorevole su C. 851</i> ) .....	57
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	58
5-00180 Lattanzio e Carbonaro: Sugli episodi di violenza nei confronti dei docenti scolastici ..	58
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	62
5-00181 Toccafondi e Fusacchia: Sulla « chiamata diretta » dei docenti prevista dall'articolo 1, comma 79, della legge 107 del 2015 .....	58
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	64
5-00182 Belotti ed altri: Sull'inserimento di insegnanti di educazione motoria nell'organico della scuola primaria e sull'assunzione degli educatori nei convitti e nei collegi statali ..	59
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	65
5-00183 Aprea e Palmieri: Sulla partecipazione degli istituti scolastici paritari ai progetti del Piano nazionale per la scuola digitale .....	59
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i> .....	66
5-00184 Ascani ed altri: Sul prestito agli studenti per favorire l'accesso a percorsi di studio universitari e post-universitari .....	59
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i> .....	67
<b>AVVERTENZA</b> .....	60
 <b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 (relativamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 9: Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2018.	
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2018 (relativamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	69
<i>ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla VIII Commissione)</i> .....	74
<i>ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla VIII Commissione)</i> .....	75
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	70
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-00185 D'Ippolito: Completamento della procedura di valutazione ambientale strategica del piano del Parco nazionale della Sila .....	70
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	76

5-00186 Muroli: Iniziative per la tutela ambientale delle zone interessate alla realizzazione del progetto TAP ( <i>Trans Adriatic Pipeline</i> ) .....	71
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	77
5-00187 Foti: Attribuzione del potere di rilascio delle autorizzazioni in materia di cessazione della qualifica di rifiuto .....	71
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	78
5-00188 Pezzopane: Iniziative per la tutela ambientale delle zone interessate alla costruzione del metanodotto Sulmona-Foligno .....	71
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	79
5-00189 Cortelazzo: Criticità della localizzazione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti in via di Valleranello 273, a Roma .....	72
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	80
5-00190 Lucchini: Prevenzione del rischio idrogeologico e difesa del suolo della zona dell'Oltrepò pavese .....	72
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	81
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
5-00009 Paita: Iniziative per bonificare i terreni e le acque, a seguito della rottura dell'oleodotto che collega i depositi petroliferi di Fegino alla raffineria Iplom .....	72
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i> .....	82
5-00132 Braga: Sulle iniziative per assicurare la funzionalità dell'Osservatorio Ambientale di cui al decreto ministeriale n. 2 del 7 gennaio 2014, relativo alla strada provinciale 46 Rho/Monza (Lotto 3) .....	72
<i>ALLEGATO 10 (Testo della risposta)</i> .....	84

## **IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

### **SEDE CONSULTIVA:**

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	86
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	90

### **INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

Sulla pubblicità dei lavori .....	87
5-00193 Tasso: Valorizzazione del polo tecnologico ferroviario di Osannoro .....	87
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	91
5-00194 Bergamini: Convocazione di un tavolo permanente di confronto con le associazioni di categoria del settore dell'autotrasporto.	
5-00197 Fidanza: Adozione di misure per gli autotrasportatori a seguito della mancata adozione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate per le deduzioni forfettarie delle spese non documentate .....	87
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	92
5-00195 Stumpo: Motivi di ordine pubblico alla base degli atti limitativi dell'accesso ai porti ..	88
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	93
5-00196 Liuzzi: Completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e realizzazione di un collegamento ferroviario tra Matera e la Puglia .....	88
<i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i> .....	94
5-00198 Pizzetti: Intenzioni del Governo in merito al trasferimento delle azioni di Anas SpA a Ferrovie dello Stato Italiane SpA .....	88
<i>ALLEGATO 6 (Testo integrale della risposta)</i> .....	95

## **X Attività produttive, commercio e turismo**

### **INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

Sulla pubblicità dei lavori .....	96
-----------------------------------	----



5-00191 Paxia: Sulle iniziative per il contrasto della contraffazione e la tutela del « <i>made in Italy</i> » .....	96
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	104
5-00192 Moretto: Sugli orientamenti del Governo in merito al progetto Trans Adriatic Pipeline (TAP) .....	97
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	106
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	97
ALLEGATO 3 (Proposta di parere del Relatore) .....	108
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) .....	110
ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di parere dei deputati Moretto, Benamati, Bonomo, Manca, Mor, Nardi, Noja e Zardini) .....	112
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	103

## **XII Affari sociali**

### **SEDE CONSULTIVA:**

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 14: Stato di previsione del Ministero della salute (Relazione alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli</i> ) .....	114
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione) .....	118
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) .....	119
DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo. (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	115
ALLEGATO 3 (Proposta di parere del Relatore) .....	120
ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di parere dei deputati De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani) .....	122
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) .....	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	117
ERRATA CORRIGE .....	117

## **XIII Agricoltura**

### **SEDE CONSULTIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori .....	126
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017. C. 850 Governo.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2018. C. 851 Governo.	
Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Relazioni alla V Commissione) ( <i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 850 – Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 851</i> ) .....	126

<i>ALLEGATO 1 (Proposta di relazione del relatore approvata dalla Commissione)</i> .....	131
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di relazione del relatore approvata dalla Commissione)</i> .....	132
DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni VI e XI) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	128
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)</i> .....	133
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente)</i> .....	135
<i>ALLEGATO 5 (Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Partito Democratico)</i> ..	136
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione delle organizzazioni sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, UGL agroalimentare, CONFISAL-FNA (Federazione nazionale agricoltura) e UCI (Unione coltivatori italiani) sulla situazione e sui problemi del settore agroalimentare e della pesca .....	130
<b>XIV Politiche dell'Unione europea</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. C. 924 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e XI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	138
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	140
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE. Atto n. 25 ( <i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento</i> ) .....	139
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	139

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S. p. A.*



\*18SMC0022370\*